

26.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ALIVERTI: Sullo svolgimento del <i>festival de l'Unità</i> al Villaggio Olimpico di Roma (4-01854) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	869	BORROMEO D'ADDA: Presunti legami di parentela con il sindaco del geometra comunale di Casargo (Como) (4-02465) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	875
BANDIERA: Sulla partecipazione alla protesta per la sorte dei cecoslovacchi sottoposti a repressioni politiche (4-01122) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	869	BORTOLANI: Provvedimenti a favore delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma danneggiate da avversità atmosferiche (4-01817) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	875
BARTOLINI: Attuazione legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in materia di disciplina degli impianti di distribuzione automatica di carburante (4-01517) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	869	BOVA: Per la tempestiva agibilità dell'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) (4-02784) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	876
BARTOLINI: Ricezione televisiva a Piediluco e Marmore (Terni) (4-02289) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	870	BRINI: Attuazione legge 24 luglio 1971, n. 556, per la concessione della pensione ai dipendenti degli enti camerali in quiescenza (4-03064) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	877
BATTINO-VITTORELLI: Provvidenze a favore di taluni comuni del Vercellese danneggiati da grandinate (4-01270) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	870	BRINI: Finanziamenti alla ferrovia sanageritana Lanciano-Chieti per gli esercizi 1960-72 (4-03066) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	878
BERTOLDI: Sugli avvisi di reato notificati al sindaco e a taluni assessori del comune di Pontedera (Pisa) per contributi concessi ad organizzazioni sindacali (4-01516) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	871	BUSETTO: Sul ferimento dell'allievo sottufficiale Romano in località Tezze (Vicenza) (4-02322) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	878
BIRINDELLI: Per la regolare corrispondenza ai ciechi civili dell'assegno pensionistico di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 (4-02665) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	872	CALABRO: Sottopassaggio ferroviario alla stazione di Bicocca (Catania) (4-03144) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	879
BONIFAZI: Sulla situazione occupazionale dei lavoratori forestali della Toscana e in particolare del Monte Amiata (4-01927) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	873	CARDIA: Presunto acquisto da parte della SIR del pacchetto azionario della società Cartiere di Arbatax (Nuoro) (4-00626) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	879

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

PAG.	PAG.
CARDIA: Mancata concessione da parte del console italiano a Marsiglia del visto agli atti costitutivi del circolo degli emigrati sardi di La Ciotat (Marsiglia) (4-02275) (risponde ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	880
CARDIA: Ordine di Vittorio Veneto e assegno vitalizio all'ex combattente Antonio Liggi di Samassi (Cagliari) (4-02834) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	880
CATALDO: Per il miglioramento dei trasporti ferroviari in occasione delle festività e per il potenziamento del rapido Roma-Taranto (4-03043) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	880
CAVALIERE: Sulle conclusioni delle inchieste sulla sciagura aerea del 16 aprile 1972 ad Amaseno (Frosinone) (4-02873) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	881
CERRA: Potenziamento dell'organico della pretura di Acireale (Catania) (4-02529) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	881
CIAMPAGLIA: Sull'esclusione dall'insegnamento delle lingue straniere dei laureati in giurisprudenza, scienze politiche e lettere moderne, senza incarico a tempo indeterminato (4-01764) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	882
COLUCCI: Ammodernamento della stazione centrale di Milano (4-03199) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	883
CONCAS: Chiusura di due stabilimenti della confezioni San Remo nelle province di Treviso e Belluno (4-03069) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	885
CONTE: Sugli episodi verificatisi il 22-23 ottobre 1972 nel cantiere per la costruzione del macello comunale di Pozzuoli (Napoli) (4-02419) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	886
D'ALESSIO: Per la normalizzazione della situazione amministrativa del comune di Rocca Massima (Latina) (4-00111) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	886
D'ANGELO: Attività svolta dall'IMI in applicazione della legge 22 marzo 1971, n. 184, sulla ristrutturazione e	
riconversione di imprese industriali (4-02944) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	888
D'AURIA: Snellimento delle procedure di liquidazione delle pensioni ai dipendenti dell'ENEL (4-02122) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	880
DE CARNERI: Potenziamento dell'organico della SIP in provincia di Bolzano (4-02913) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	890
DEGAN: Sulla chiusura dello stabilimento Gaslini a Porto Marghera (Venezia) (4-00989) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	890
DE MARZIO: Sulla proliferazione di frantoi cooperativi in Puglia (4-00942) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	891
DE MARZIO: Provvidenze e sgravi fiscali ai comuni di Minervino Murge e Andria (Bari) danneggiati dal maltempo (4-01205, 01544 e 01683) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	892
DE MICHELI VITTURI: Sulla crisi occupazionale a Travesio (Pordenone) in relazione alla chiusura di un maglificio (4-01006) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	893
DE MICHELI VITTURI: Dichiarazioni dei rappresentanti regionali del Friuli-Venezia Giulia al congresso dell'Unione federalista delle comunità etniche europee svoltosi a Tarvisio (Udine) (4-01768) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	893
DE MICHELI VITTURI: Per il pagamento delle pensioni ai ciechi civili da parte delle tesorerie provinciali (4-02571) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	894
DI PUCCIO: Per il trasferimento del servizio di pagamento delle pensioni ai ciechi civili alle tesorerie provinciali (4-02735) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	895
FLAMIGNI: Per il riconoscimento dell'idoneità conseguita nei concorsi precedenti ai fini della promozione degli appuntati di pubblica sicurezza (4-02556) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	895

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

PAG.	PAG.		
FOSCARINI: Provvidenze a favore della provincia di Lecce colpita da nubifragi (4-01028 e 01747) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	896	MAINA: Sulla detenzione preventiva di Salvatore Francia (4-01907) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	902
GARGANO: Per l'applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, di dipendenti diurnisti delle poste (4-02876) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	896	MESSENI NEMAGNA: Per la nomina di un cancelliere presso la pretura di Gravina (Bari) (4-02994) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	903
GARGANO: Sui controlli esercitati dagli organi di polizia nei confronti dei commercianti di materiale esplosivo (4-03110) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	897	MICHELI PIETRO: Ricezione secondo canale TV in alcuni comuni montani della provincia di Parma (4-01612) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	903
GIORDANO: Provvidenze a favore delle zone agricole della provincia di Vercelli, e in particolare della risaia di Tricerro, danneggiate da nubifragio (4-01169) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	897	MILIA: Condizioni di lavoro e trattamento giuridico-economico degli agenti di custodia, in particolare delle carceri di Alghero (Sassari) (4-02568) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	904
GUADALUPI: Per la revisione della circolare ministeriale del 18 marzo 1972 sul conseguimento della patente di guida (4-02670) (risponde BOZZI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	898	MILIA: Per il riconoscimento del servizio prestato presso altri corpi dagli appartenenti al corpo di polizia (4-02955) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	905
GUGLIELMINO: Per la costruzione di un sottopassaggio o di una sopraelevata di attraversamento delle rotaie della stazione di Bicocca (Catania) (4-02747) (risponde BOZZI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	898	NICCOLAI GIUSEPPE: Ritardo nel pagamento delle pensioni ai ciechi civili e mancato trasferimento di tale servizio al Ministero del tesoro (4-02582) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	905
IANNIELLO: Presunte discriminazioni della amministrazione comunale di Amalfi (Salerno) nella concessione di licenze edilizie (4-02384) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	899	NICCOLAI GIUSEPPE: Potenziamiento dell'organico della pretura di Pisa (4-02688) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	906
LAFORGIA: Sugli incidenti aerei verificatisi con apparecchi <i>Fokker F 27</i> dell'ATI (4-02859) (risponde BOZZI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	900	NICCOLAI GIUSEPPE: Sulle condizioni degli uffici giudiziari di Livorno (4-02691) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	906
LENOCI: Provvedimenti a favore degli agricoltori di Canosa (Bari) danneggiati da calamità atmosferiche (4-01016) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	900	NICCOLAI GIUSEPPE: Sulle assunzioni presso gli enti pubblici toscani (4-02925) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	907
LUCCHESI: Per la revoca del provvedimento di riduzione dell'organico di cancelleria nella pretura di Portoferraio (Livorno) (4-02660) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	901	PAZZAGLIA: Per l'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (4-02762) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	907
MAGGIONI: Provvidenze a favore dei comuni della Valle Versa (Pavia) danneggiati da grandine (4-00281 e 01231) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	901	PERRONE: Provvedimenti a favore della nocciolicoltura in particolare alla produzione siciliana (4-01349) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	908
		PEZZATI: Estensione ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza e alle guardie di finanza del trattamento previsto per i dipendenti civili dello Stato posti in aspettativa a causa di malat-	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

PAG.		PAG.
908	tia od altra infermità (4-02273) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	
909	POLI: Provvedimenti a favore delle zone agricole della Toscana danneggiate da avversità atmosferiche (4-01568, 01569 e 01570) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	919
911	POLI: Per la revoca del provvedimento di riduzione dell'organico di cancelleria della pretura di Portoferrario (Livorno) (4-02841) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	919
912	POLI: Per l'adozione di misure atte a sviluppare gli attuali servizi internazionali di trasporti combinati strada-rotaia e per l'istituzione di tali servizi anche su relazioni interne a lunga percorrenza (4-02855) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	920
913	QUARANTA: Provvedimenti a favore degli agricoltori di Teggiano e Sessano (Salerno) danneggiati dalla grandine (4-01401) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	921
913	QUILLERI: Liquidazione degli usi civici e dei relativi commissariati regionali (4-01865) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	921
915	RAICICH: Sugli esami di licenza media sostenuti da figli di emigrati a Francoforte sul Meno (Germania) (4-00910) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	921
916	RIGHETTI: Per la ricezione dei programmi televisivi in comune di Borbona (Rieti) (4-01934) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	922
917	ROBERTI: Sull'invito rivolto al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a presentare domanda in carta da bollo per l'estensione dell'indennità integrativa speciale alla tredicesima mensilità (4-03015) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	922
917	RUSSO FERDINANDO: Per l'ammissione ai corsi abilitanti per lingue straniere dei laureati in giurisprudenza prima della legge 6 dicembre 1970, n. 1074 (4-02336) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	923
918	RUSSO FERDINANDO: Regolamento del codice della navigazione e norme sulla organizzazione internazionale dell'aviazione civile (4-02620) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	923
	RUSSO FERDINANDO: Sostituzione di personale nell'ufficio postelegrafonico di Monfalcone (Gorizia) (4-02778) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	919
	RUSSO FERDINANDO: Per la concessione dell'indennità prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, ai portalettere di scorta comandati a prestare servizio in uffici diversi da quelli di applicazione (4-02779) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	919
	SACCUCCI: Ritardo nel pagamento della pensione relativa al bimestre settembre-ottobre 1972 ai ciechi civili della provincia di Latina (4-02793) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	920
	SACCUCCI: Sulla qualifica e sulla retribuzione di Alfredo Colabucci, presunto dipendente dal MDE di Roma (4-02978) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	921
	SIGNORILE: Provvedimenti a favore dei viticoltori della provincia di Taranto danneggiati da grandinate (4-00849) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	921
	SIGNORILE: Interventi a favore degli agricoltori e tabacchicoltori di Galatina (Lecce) danneggiati dalla grandine (4-01071) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	921
	SKERK: Sulla ventilata soppressione di voli all'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Trieste) (4-01456) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	922
	SPINELLI: Irregolarità nel pagamento delle pensioni ai ciechi civili (4-02220) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	922
	SPITELLA: Sull'istruttoria a carico di amministratori comunali di Perugia per la concessione di licenze edilizie (4-02654) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	923
	TANI: Sugli avvisi di reato notificati al sindaco e a taluni assessori del comune di Pontedera (Pisa), per contributi concessi ad organizzazioni sindacali (4-01498) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	923
	TESSARI: Tensione in atto alla Confezioni San Remo di Paderno di Ponzano (Treviso) in seguito al ventilato smantellamento della fabbrica (4-02936)	

	PAG.
(risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	925
TURCHI: Ripetitore per il secondo canale TV per i comuni di Roviano, Rocca-giovine e Vicovaro (Roma) (4-01739) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	926
URSO SALVATORE: Per l'organizzazione di un efficiente servizio agrometeorologico, in particolare in Sicilia, Calabria e Lazio (4-01897) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	926

ALIVERTI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che durante lo svolgimento del festival de l'Unità nella zona del Villaggio olimpico di Roma, chiusa al traffico, il servizio d'ordine è stato curato da privati cittadini, muniti del contrassegno di riconoscimento del partito comunista italiano e se, trattandosi di iniziativa non certamente autorizzata dai competenti organi di pubblica sicurezza e di polizia municipale, non ravvisino gli estremi di perseguibilità per difetto di legittimazione.

Per sapere, inoltre, se nel consentire l'uso allo stesso partito comunista dello stadio Flaminio e delle aree adiacenti per una manifestazione non essenzialmente sportiva, il CONI non abbia ecceduto il proprio potere dispositivo su tali impianti che, per loro destinazione, sono riservati alle sole competizioni agonistiche. (4-01854)

RISPOSTA. — Nessun servizio d'ordine venne attuato da privati cittadini nella zona del Villaggio Olimpico di Roma, durante lo svolgimento del festival de l'Unità, tenuto dal 23 settembre al 1° ottobre del 1972.

Attivisti del partito comunista italiano che portavano un contrassegno di riconoscimento, furono, invece, incaricati dalla direzione del festival, esclusivamente all'interno dell'area del festival stesso, di provvedere a tutte le incombenze di ordine organizzativo.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, il Ministero del turismo e dello spettacolo precisa che, compatibilmente con le esigenze sportive, sempre senza alcun pregiudizio per queste ultime, il CONI ha concesso e concede a titolo oneroso l'uso di alcuni impianti per manifestazioni pubbliche organizzate da asso-

ciazioni, partiti e sindacati. I proventi ricavati da tali concessioni permettono all'ente di ridurre i sensibili costi delle spese di manutenzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
NICOLAZZI.

BANDIERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se ritenga, facendosi interprete di sentimenti largamente diffusi nel nostro paese, di far giungere al Governo di Praga la viva apprensione di tutti i democratici italiani per la sorte dei cittadini cecoslovacchi, intellettuali, operai, studenti, imprigionati e processati per la loro aspirazione ad un « socialismo dal volto umano »; e di significare che questa ondata di repressione non giova al mantenimento di buoni rapporti fra l'Italia e la Cecoslovacchia. (4-01122)

RISPOSTA. — Il Governo italiano ha seguito attentamente lo svolgimento dei processi a carattere politico che hanno avuto luogo in Cecoslovacchia l'estate scorsa. Di fronte a tali avvenimenti, che sono stati seguiti dall'opinione pubblica italiana, così come da quella europea e mondiale, con viva partecipazione, il Governo italiano non ha mancato di manifestare, a più riprese e nelle forme più opportune la propria preoccupazione per la sorte dei cittadini cecoslovacchi, intellettuali, operai e studenti che in tale occasione sono stati processati e giudicati.

Il Governo italiano non può tuttavia non tener presente che un'azione politica, per essere efficace, deve svolgersi secondo linee ispirate ad una visione realistica delle situazioni di fatto, specie quando l'obiettivo da raggiungere comporta problemi non certo semplici. In questa prospettiva l'Italia farà tutto il possibile affinché nel corso della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, oltre ad affrontare temi politici ed economici, si ricerchino con determinazione le vie atte ad instaurare in Europa un'effettiva atmosfera di fiducia che porti a più intensi rapporti umani e ad un maggior rispetto alle diverse espressioni in cui si concreta la libertà individuale.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

BARTOLINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quando saranno emanate le norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con

modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante.

Compete infatti al ministro emanare detto provvedimento per fissare criteri obiettivi ed il numero massimo delle nuove concessioni escluse quelle sulle autostrade. (4-01517)

RISPOSTA. — Le norme per l'esecuzione dell'articolo 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, numero 1269, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1972.

Per quel che concerne il decreto che questo Ministero deve emanare, ai sensi del quinto comma dell'articolo 16 della legge n. 1034 sopracitata, per stabilire il numero massimo delle nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti che potranno essere rilasciate in ciascuna provincia ed i criteri obiettivi per il rilascio delle stesse, si fa presente che sulla questione sono stati già richiesti i pareri delle regioni per sottoporre poi la questione medesima all'esame del CIPE.

Il Ministro: FERRI MAURO.

BARTOLINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nelle località Piediluco e Marmore del comune di Terni la ricezione dei programmi televisivi è particolarmente difettosa e che in conseguenza di tale stato di cose gli abitanti di dette località, pur pagando il canone di abbonamento per intero, usufruiscono solo parzialmente ed in condizioni alquanto precarie dei servizi offerti dalla televisione alla popolazione italiana.

La direzione della RAI-TV in data 8 novembre 1969 con una nota n. 1247 indirizzata al comune di Terni, delegazione di Piediluco, fece presente che nei programmi di costruzione, relativi al quadriennio 1969-1972 non erano previste opere tese a modificare la situazione di Piediluco e Marmore ma che il problema avrebbe trovato evidenza nei futuri sviluppi del servizio televisivo.

L'interrogante chiede se e come il ministro delle poste e telecomunicazioni intenda intervenire nei confronti della RAI-Radiotelevisione italiana affinché negli attuali programmi di costruzione sia prevista una sollecita realizzazione delle opere necessarie per assicurare agli abitanti di Piediluco e di Marmora una efficiente ricezione dei programmi televisivi.

(4-02289)

RISPOSTA. — Nella zona delle Marmore la ricezione del primo programma televisivo è buona per il 70 per cento e quella del secondo programma per il 90 per cento della zona stessa, mentre per la località di Piediluco la ricezione di entrambi i programmi risulta effettivamente precaria.

Giova per altro precisare che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 797 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 390 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Si assicura, comunque, che le esigenze della popolazione delle località segnalate saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

Il Ministro: GIOIA.

BATTINO-VITTORELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni subiti dalle colture risicole nei comuni di Ronsecco, Tricerro, Costanzana, Lignana, Desana, Pertengo e Trino, in provincia di Vercelli, a seguito delle violente grandinate abbattutesi sulla zona il giorno 1° agosto 1972, sono andati completamente distrutti in tale occasione due mila ettari di risaia ed altri due mila sono stati fortemente danneggiati per danni complessivi che superano i due miliardi di lire.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti siano stati adottati per consentire la ripresa economica di questi comuni, a cui sono direttamente interessati centinaia di piccoli coltivatori e braccianti agricoli. Questi

ultimi, in seguito alle grandinate hanno perso ogni possibilità di lavoro nella presente campagna agricola. (4-01270)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 10 novembre 1972, ha provveduto al riconoscimento del carattere eccezionale della grandinata verificatasi nel territorio della provincia di Vercelli il 1° agosto 1972, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Tali provvidenze — consistenti, come è noto, nella concessione di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, al tasso agevolato del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, coloni e compartecipanti, singoli o associati — consentono di far fronte alle necessità di conduzione aziendale ed alla estinzione di eventuali passività onerose.

Il Ministro: NATALI.

BERTOLDI e SPINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'avviso di reato notificato dal giudice istruttore di Pisa su iniziativa del procuratore generale della Repubblica di Firenze professore Calamari, al sindaco ed a tre assessori del comune di Pontedera per avere « in concorso fra loro e nelle rispettive qualità di sindaco e di assessori del comune di Pontedera, con la deliberazione della giunta in data 2 ottobre 1971, n. 1036, di cui erano componenti, sottratto la somma di lire 300 mila appartenente al comune di Pontedera a profitto delle organizzazioni sindacali della CISL, CGIL e UIL per la costituzione di un fondo di solidarietà a favore delle maestranze della fonderia Ceccanti di La Rotta che avevano una vertenza sindacale con l'impresa datrice di lavoro ».

Se sia a conoscenza del fatto che la delibera succitata, la cui spesa veniva imputata ad un apposito capitolo di bilancio denominato « servizi di assistenza ai lavoratori » è stata approvata in data 25 ottobre 1971 dal Comitato di controllo ed è stata inoltre ratificata in data 30 ottobre 1971, dal consiglio comunale unanime con delibera approvata il 25 novembre 1971 dall'organo di controllo. Che solo dopo tale regolarissimo iter della pratica, gli amministratori emettevano regolare mandato di pagamento.

Se, data la regolarità degli atti compiuti, ravvisi nella iniziativa della procura generale della Repubblica di Firenze un atto che obiet-

tivamente rappresenta un attentato alle autonomie degli enti locali, una negazione delle funzioni degli organi preposti della legge al controllo degli atti degli enti locali stessi ed un tentativo di arrestare quella che è ormai una prassi consolidata in tutto il paese e precisamente il diritto-dovere degli enti locali di essere pienamente e concretamente solidali con i lavoratori in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro.

Se pertanto ritenga che sulla iniziativa suddetta che, anche per il modo con cui certa stampa l'ha riportata, tende obiettivamente a gettare un ingiustificato discredito su amministratori che hanno operato nel massimo rispetto della legge, sia necessaria una presa di posizione del Governo tendente ad eliminare lo stato di disagio e di turbamento in cui, di fronte a tali iniziative, possono venirsi a trovare, non solo gli amministratori di Pontedera, ma gli amministratori democratici di tutto il paese ed infine se non ravvisi l'opportunità di sottoporre al giudizio del Consiglio superiore della magistratura l'operato del procuratore stesso. (4-01516)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Firenze, la interrogazione si riferisce al procedimento penale instaurato dalla predetta procura generale contro Giacomo Maccheroni, Mario Marianelli, Orio Sampieri e Mauro Pistolesi, il primo sindaco e, gli altri componenti della giunta municipale di Pontedera e trasmesso al giudice istruttore di Pisa per la istruzione formale con richiesta di contestare ai prevenuti la seguente imputazione: « delitto di cui agli articoli 314, 110 del codice penale per avere in Pontedera, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità di sindaco e di assessori del comune di Pontedera, con deliberazione in data 2 ottobre 1971, n. 1036, e con l'emissione di un successivo mandato pagato il 7 dicembre 1971, distratto la somma di lire 300 mila appartenente al predetto comune a profitto delle organizzazioni sindacali della CISL, CGIL e UIL per la costituzione di un fondo di solidarietà a favore delle maestranze della fonderia Ceccanti che avevano una vertenza sindacale con l'impresa datrice di lavoro ».

La procura generale ha altresì riferito che l'istruttoria è appena agli inizi perché il giudice istruttore si è limitato sinora a far notificare gli avvisi di procedimento. Ha aggiunto poi che, anche a prescindere dalla considerazione che lo stanziamento della somma è stato fatto a favore non di singoli lavoratori, even-

tualmente in precarie condizioni economiche, ma di organizzazioni sindacali lasciate così arbitre di disporre del denaro del comune, deve essere sottolineata la circostanza che la vertenza insorta tra il titolare della fonderia Ceccanti e le maestranze non derivava dal fatto che il datore di lavoro avesse licenziato o minacciato di licenziamento alcuno dei suoi dipendenti, i quali, pertanto, lottavano non per mantenere il posto di lavoro ma unicamente per conseguire miglioramenti salariali. Pertanto, secondo la stessa procura generale, non è pertinente il richiamo contenuto nella interrogazione al « diritto dovere degli enti locali di essere pienamente e concretamente solidali con i lavoratori in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro ». Nel caso invero, poiché, non era stato minacciato alcun licenziamento, non si trattava di lottare per la difesa del posto di lavoro e per mantenere immutato il livello di occupazione.

In sostanza, secondo il parere della procura generale, la questione che il giudice dovrà risolvere è la seguente: se, dovendosi escludere che si tratti di erogazione di somme a favore di lavoratori licenziati e, come tali in stato di indigenza, sia lecito ad un comune fare sovvenzioni di danaro a determinate categorie di cittadini (lavoratori) per sostenerli nelle lotte sindacali con altre categorie di cittadini (datori di lavoro), adottando, per di più, il sistema di elargire il danaro, non ai singoli lavoratori interessati, ma alle associazioni sindacali. La questione ad avviso della procura generale è di notevole rilievo ai fini di un giudizio relativo ad analoghi casi verificatisi in altri comuni della Toscana.

Quanto sopra premesso ed a prescindere da quelle che potranno essere le definitive decisioni dell'autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sul caso segnalato, si deve rilevare, in ordine alle considerazioni generali svolte ed ai quesiti proposti nell'ultima parte della interrogazione, che al Ministero di grazia e giustizia non compete alcun sindacato sulle determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale e, pertanto, un suo intervento, o soltanto una sua presa di posizione, relativamente a fatti che siano oggetto di un procedimento in corso costituirebbero una indebita interferenza sull'attività del detto organo, dato che i magistrati del pubblico ministero godono, ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione, delle stesse garanzie previste per i magistrati giudicanti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

BIRINDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti si intenda prendere:

1) per ovviare in modo permanente agli inconvenienti derivanti dalla pratica inapplicabilità della legge 27 maggio 1970, n. 382, sul trattamento pensionistico in favore ai privi di vista;

2) per ovviare ai gravissimi disagi dei ciechi di molte province d'Italia che non ricevono l'assegno dovuto da vari mesi;

3) per scongiurare la minaccia, che già si profila, causa la mancanza di fondi, che anche in altre province si ripeta il gravissimo inconveniente. (4-02665)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, consapevole dello stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i ciechi civili, nonché gli appartenenti alle altre categorie protette (mutilati, invalidi civili e sordomuti) a causa del mancato pagamento delle pensioni nei tempi stabiliti, ha da tempo avviato, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, lo studio di una nuova disciplina normativa idonea ad assicurare la migliore funzionalità al pagamento delle pensioni e degli assegni assistenziali a dette categorie. La cennata fase preparatoria, la quale ha implicato la valutazione di complesse questioni collegate anche al rilevante numero dei beneficiari degli assegni e alla loro distribuzione nelle varie parti del territorio nazionale, può considerarsi ormai prossima alla definizione.

Per quanto attiene, poi, ai fondi per far fronte al pagamento delle pensioni, il Ministero ha provveduto tempestivamente ad accreditare l'intero stanziamento previsto nel bilancio del 1972, assegnando ad ogni prefettura l'importo occorrente in relazione al numero degli assistiti.

Atteso che, tuttavia, le somme assegnate a tale scopo si sono dimostrate insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, anche a causa dell'incremento del numero degli ammessi al beneficio, ad evitare la sospensione dei pagamenti, è stata richiesta al dicastero del tesoro una integrazione di lire 13.765.000.000, per provvedere al fabbisogno complessivo per le tre categorie di assistiti.

Il dicastero del tesoro, aderendo a tale richiesta, ha disposto l'occorrente variazione di bilancio.

Poiché, per altro, la somma attribuita sarà disponibile soltanto nel marzo del 1973. Il Ministero dell'interno, preoccupato della grave situazione nella quale si sarebbero venuti

a trovare i predetti minorati, si è adoperato per ottenere subito la somma di lire 10 miliardi 470.270.000, necessaria per provvedere al pagamento del bimestre novembre-dicembre 1972 e della tredicesima mensilità, proponendo, nel contempo, di autorizzare, in via eccezionale, le tesorerie provinciali ad anticipare gli assegni sui fondi a disposizione.

Tale proposta è stata accolta, per cui, fin dal 13 dicembre 1972, sono state già impartite le conseguenti istruzioni a tutte le prefetture.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
NICOLAZZI.

BONIFAZI, CIACCI, TANI, FAENZI, MONTI RENATO e NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento e della profonda preoccupazione dei lavoratori forestali della Toscana e in particolare del Monte Amiata circa l'incertezza per la continuità del lavoro per l'anno 1973; e del fatto che l'occupazione è stata garantita, sino al 31 dicembre 1972, dalla regione Toscana mediante la utilizzazione dei fondi del proprio bilancio e di quelli destinati alle aree depresse (legge n. 912); che tale garanzia non può essere fornita per l'avvenire per le inadempienze del Governo, dal momento che neppure il limitato stanziamento di 26 miliardi, previsto dall'articolo 15 della legge per la montagna e destinato alle regioni per le attività della comunità montana è stato ripartito così come gli 8 miliardi del fondo gestito dal Ministero per il completamento dei programmi in corso e per le opere di urgenza.

Per conoscere quali iniziative il Ministero intenda assumere per la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo per le quali non risulta nessun concreto provvedimento nonostante le inderogabili necessità della Toscana.

Per chiedere, soprattutto di fronte alla drammatica situazione sociale di tanti lavoratori, se non intenda provvedere a definire quali stanziamenti saranno assegnati, nel più breve tempo possibile, alla regione Toscana, sulla base della legge per la montagna e la utilizzazione del ricordato « fondo unico »; e in particolare, quali programmi, già elaborati dagli enti di sviluppo agricolo, dall'ispettorato forestale e dalle comunità montane, intende finanziare per le varie zone e soprattutto per l'Amiata, in modo da garantire l'oc-

cupazione e la realizzazione di opere produttive atte a salvaguardare un inestimabile patrimonio naturale. (4-01927)

RISPOSTA. — Si premette, innanzi tutto, che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici, a decorrere dal 1° aprile 1972, questo Ministero non ha possibilità di intervento diretto per il finanziamento di opere di bonifica montana, di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione, di trasformazione fondiaria, di irrigazione e di miglioramento fondiario, che interessino determinate zone circoscritte nell'ambito regionale.

Né, a causa del totale esaurimento dei fondi stanziati in bilancio per tali settori di attività, questo Ministero medesimo ha la possibilità, almeno per il momento, di intervenire per il completamento di opere già finanziate prima dell'anzidetta data dal 1° aprile 1972, come è previsto dall'articolo 10 del citato decreto legislativo.

Per quel che concerne i finanziamenti disposti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, si precisa che, da parte del CIPE, è in corso la ripartizione, tra le regioni, dello stanziamento di lire 26 miliardi disposto dall'articolo 15, per il 1972, sul fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane previsti dall'articolo 5, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma 12 dell'articolo 9 della legge.

Al riguardo, s'informa che il CIPE ha già sentito la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Si aggiunge che è in corso di definizione il programma degli interventi da attuare con l'impiego del fondo unico (lire 8.000 milioni per il 1972) per le finalità indicate al n. 2 dello stesso articolo 15 della legge.

Per quanto riguarda le opere di difesa del suolo, che sono previste dall'articolo 7 - lettera a) - della legge 27 luglio 1967, n. 632, si rammenta che è già in corso di esame, presso il Senato della Repubblica, il disegno di legge recante nuove autorizzazioni di spesa per la difesa del suolo (atto n. 498/S).

È altresì in corso di esame alla Camera dei deputati il disegno di legge (atto n. 1182/C)

d'iniziativa di questo Ministero, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa complessiva di 27 miliardi di lire, di cui 12 per l'esercizio 1973 e 15 per il 1974, per il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica d'interesse nazionale e interregionale.

Lo stesso disegno di legge prevede l'incremento di lire 74 miliardi, per l'esercizio 1973, e di lire 95 miliardi, nell'esercizio 1974 — da utilizzarsi per gli interventi nel settore agricolo delle regioni — del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Si comunica, inoltre, che questo Ministero ha predisposto e già inviato per l'assenso, alle amministrazioni interessate, uno schema di disegno di legge, concernente « autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica », per il finanziamento straordinario dei progetti di opere pubbliche di bonifica già pronti presso questo Ministero, il cui importo complessivo ammonta a ben 150 miliardi di lire circa.

A proposito, infine, dell'accenno ai progetti predisposti dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) che, come è noto, è l'ente Maremma, si precisa che, da parte dell'ente stesso, sono stati presentati, in occasione del VI, del VII e dell'VIII periodo di operatività della sezione orientamento del FEOGA, i seguenti progetti, interessanti la zona del Monte Amiata, che sono stati a suo tempo trasmessi a Bruxelles con l'impegno di partecipazione finanziaria dello Stato italiano e che sono stati già approvati dalla comunità economica europea, con la concessione del relativo contributo comunitario:

progetto n. 1153, presentato dall'Ente Maremma, per conto del consorzio strade vicinali di Montenero-Casteldelpiano, per l'esecuzione di opere di viabilità rurale per chilometri 18,5 in Casteldelpiano (Grosseto) per un importo ammesso di lire 108 milioni.

L'iniziativa, assistita da contributo e mutuo integrativo a tasso agevolato, è stata oggetto di un primo accertamento, per il quale il Ministero ha già liquidato la somma di lire 3.054.330 di contributo ed ha proposto alla CEE il pagamento di un contributo comunitario di lire 17.670.645;

progetto n. 1157, presentato dall'Ente Maremma, per conto di 31 agricoltori e del Consorzio di bonifica Val d'Orcia, per l'impianto

di ettari 1.228,7 di prati pascoli in Val d'Orcia (Siena). Questo Ministero, con decreto del 30 luglio 1972, ha concesso un contributo di lire 66.186.750 sulla spesa riconosciuta ammissibile di lire 264.747.000.

Sinora, però, i beneficiari, pur essendo stati assistiti dalle provvidenze comunitarie e da quelle integrative dello Stato italiano, con un contributo complessivo pari a lire 126.534.250, a distanza di oltre due anni dalla decisione comunitaria, non hanno chiesto neppure un acconto, non avendo, ovviamente, dato corso alle opere con quella sollecitudine più volte raccomandata dal Ministero;

progetto n. 1255, presentato dall'Ente Maremma, per conto di tre cooperative della provincia di Grosseto, nonché di 25 agricoltori, per la ricostituzione su 5.600 piante, il reimpianto di ettari 54,4 di oliveto, il reimpianto di ettari 42,3 di oliveto e per l'acquisto di macchine specifiche, per un importo complessivo di lire 83,6 milioni.

Per il finanziamento di detta iniziativa sono state concesse, da oltre due anni, in aggiunta al contributo comunitario di lire 27 milioni 924.375, le provvidenze integrative dello Stato italiano, consistenti in un contributo in conto capitale di lire 11.748.850 e in un mutuo agevolato al tasso del 2 per cento, per la parte di spesa non coperta da sussidio in conto capitale.

Anche per questo progetto non risulta avanzata alcuna richiesta di verifica di stato di avanzamento;

progetto n. 1320, presentato dall'Ente Maremma, per conto di due consorzi stradali del comune di Cinigiano, per la sistemazione e la bitumatura di chilometri 21,950 di strade vicinali in comune di Cinigiano (Grosseto) per l'importo ammesso di lire 137,9 milioni.

Sin dal mese di marzo 1972, vale a dire dopo appena tre mesi dalla decisione comunitaria (avutasi nel dicembre del 1971) ai beneficiari sono stati assicurati i mezzi finanziari per l'esecuzione delle opere, nella doppia forma del contributo in conto capitale e del mutuo a tasso agevolato.

Eguale tempestività non hanno, però, dimostrato i beneficiari stessi, tant'è che, tutto oggi, nessuna richiesta di accertamento è pervenuta al Ministero;

progetto n. 1324, presentato dall'Ente Maremma, per conto della società cooperativa Ambrogina e di 19 operatori agricoli, per il reimpianto di ettari 184,5 di vigneti specializ-

zati in aree collinari del comune di Cinigiano (Grosseto) per un importo di lire 137,9 milioni.

Da circa un anno l'iniziativa è assistita dal contributo integrativo dello Stato italiano che, aggiunto a quello comunitario, dà un totale di lire 103.326.375 di contributo in conto capitale;

progetto n. 1827, presentato dall'Ente Maremma, per conto del consorzio di bonifica della Val d'Orcia - Montepulciano (Siena) della Cooperativa produttori latte dalla Val d'Orcia-Contignano (Siena) e della società produttori carni della Val d'Orcia e delle Valli contermini - Piancastagnaio (Siena) per l'impianto di ettari 900 di prati-pascoli e per la costruzione di 18 ovili e porcilaia, per un importo complessivo di lire 420,4 milioni;

progetto n. 1828, presentato dall'Ente Maremma, per conto del consorzio di bonifica della Val d'Orcia e del consorzio della Val di Chiana Romana, per l'impianto di 442 ettari di prati-pascoli, per il miglioramento di ettari 334 di prati-pascoli e la costruzione di 17 ovili, per l'importo di lire 253,3 milioni.

Queste due ultime iniziative (progetti numero 1827 e n. 1828) per le quali la decisione favorevole degli organi comunitari si è avuta nello scorso mese di giugno, sono tuttora in fase istruttoria presso l'Ispettorato compartimentale agrario di Firenze, che ancora non ha emesso il proprio parere, che è indispensabile per la predisposizione dei provvedimenti formali di concessione delle provvidenze integrative dello Stato italiano.

Per tutte le suddette iniziative risulta richiedente, come si è detto, l'Ente Maremma, il quale ha predisposto, a suo tempo, tutti gli atti progettuali e la documentazione necessaria, fornendo agli organismi associativi, che risultano beneficiari dei contributi, la relativa assistenza.

Il Ministro: NATALI.

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia, secondo cui nel comune di Casargo (Como) sarebbe stato assunto dal comune un nuovo geometra, che sarebbe il tecnico di una impresa di costruzioni che avrebbe fruito nel comune suddetto di varie licenze edilizie.

Per conoscere se effettivamente fra il nuovo geometra ed il sindaco socialista di Casargo intercorrano, come denunciato da voci correnti, degli stretti vincoli di parentela se non anche di famiglia. (4-02465)

RISPOSTA. — A seguito di regolare delibera, sempre confermata negli anni successivi, venne conferito, al geometra Alfredo Pasquini, a partire dal 1° gennaio 1966, l'incarico annuale di tecnico del comune di Casargo.

Il Pasquini che è fratello del sindaco di Casargo, oltre ad assolvere al predetto incarico, si interessa — come libero professionista — anche di acquisti di terreni edificatori e della progettazione di opere civili, assumendone la direzione.

Risulta, per altro, che in occasione delle riunioni della commissione edilizia, il sindaco, Pasquini Ignazio, ed il fratello Alfredo, si assentano nei casi in cui debba essere esaminato un progetto di lavori che sia stato presentato da quest'ultimo, in modo da assicurare piena libertà di esame e di giudizio ai gruppi consiliari.

Per altro, ogni determinazione circa le eventuali deliberazioni di ulteriore conferma nell'incarico è, com'è noto, demandata ai competenti organi regionali di controllo.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

BORTOLANI, LINDNER, MICHELI PIETRO E CUMINETTI. — *Al Ministro dell'Agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative abbiano preso o intendano prendere e quali provvedimenti, con carattere di urgenza, intendano adottare in relazione ai gravissimi danni che si sono verificati dal 10 al 17 settembre 1972 ad opere pubbliche, alle strutture e alle produzioni agricole in seguito a piogge eccezionali che hanno pure arrecato inondazioni di notevole entità nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

Gli interroganti chiedono, inoltre, quali provvedimenti intendono prendere per la realizzazione di opere tendenti a garantire la salvaguardia di detti territori colpiti da alluvioni troppo spesso ricorrenti. (4-01817)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 9 ottobre 1972, ha provveduto a delimitare le zone agrarie delle province di Reggio Emilia e Parma, danneggiate dalle calamità naturali, rispettivamente, dei giorni 9, 10 e 15 settembre e del 10 settembre 1972, ai fini della concessione, alle aziende agricole, delle provvidenze contributive, previste dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte.

Con lo stesso provvedimento, sono state altresì delimitate le zone agrarie della provincia di Modena, colpite dalle calamità naturali dei giorni 10, 11, 15 e 16 settembre 1972, nelle quali potranno trovare applicazione sia le provvidenze di pronto intervento per la raccolta e l'alimentazione del bestiame, previste dall'articolo 3 della legge, sia le provvidenze contributive e contributivo-credizio, di cui ai successivi articoli 4 e 5, rispettivamente, per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Si aggiunge che, a seguito di segnalazioni di danni ad opere pubbliche di bonifica ricadenti nel territorio delle province di cui trattasi, sono stati autorizzati interventi di somma urgenza per l'importo complessivo di lire 393.600.000, di cui: 53 milioni nella provincia di Modena; 141.600.000 nella provincia di Reggio Emilia, e 199 milioni nella provincia di Parma.

Per quanto riguarda i provvedimenti per la realizzazione di opere intese a garantire la salvaguardia dei territori colpiti dalle ricorrenti alluvioni, si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, la competenza in materia di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nell'ambito regionale, è passata alle Regioni, per cui resta preclusa a questo Ministero la possibilità di intervenire direttamente per il finanziamento e l'esecuzione di tali opere.

Né, a causa del totale esaurimento dei fondi stanziati in bilancio per tali settori di attività, questo Ministero medesimo ha la possibilità, almeno per il momento, di intervenire per il completamento di opere già finanziate prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo (1° aprile 1972), come è previsto dall'articolo 10 del provvedimento stesso.

Al riguardo, peraltro, si rammenta che è già in corso di esame alla Camera dei deputati il disegno di legge (Atto n. 1182/C) di iniziativa di questo Ministero, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa complessiva di 27 miliardi di lire, di cui 12 per l'esercizio 1973 e 15 per il 1974, per il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale; come pure è in corso di esame presso il Senato della Repubblica il disegno di legge (Atto n. 498/S) recante nuove autorizzazioni di spese per la difesa del suolo.

Infine, questo Ministero ha predisposto e già inviato per l'assenso, alle amministrazioni interessate, uno schema di disegno di legge concernente « autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica », per il finanziamento straordinario dei progetti di opere pubbliche di bonifica già pronti presso questo Ministero medesimo, il cui importo complessivo ammonta a ben 150 miliardi di lire circa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BOVA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quando il Ministero ritenga possa essere agibile il costruendo aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro).

La regione calabrese attendeva fiduciosa la sollecita agibilità di detto aeroporto, per un valido contributo al processo di sviluppo economico soprattutto nel settore del turismo, fidando su formali dichiarazioni del ministro dei trasporti dell'epoca che in occasione della inaugurazione della nuova pista dell'aeroporto di Lamezia Terme.

Malgrado le sollecitazioni e gli sforzi degli amministratori del consorzio aeroporto di Sant'Eufemia la realizzazione dell'opera procede con imperdonabili ritardi e senza la necessaria sincronia fra i vari organi ministeriali.

Mentre è stata ultimata la pista ancora non si è provveduto allo spostamento dell'elettrodotta (la gara di appalto è del 26 aprile scorso). Gli impianti di radioassistenza non sono stati ancora definiti, per quanto attiene lo studio della loro ubicazione e della loro alimentazione, né ancora — soprattutto — è stata individuata la procedura più rapida per l'approvvigionamento della loro esecuzione; non sono stati ancora appaltati: l'aerostazione merci, la torre di controllo e gli uffici operativi, il rimessaggio dei mezzi antincendi ancorché i relativi progetti siano stati approvati il 9 giugno 1972; non risulterebbe, infine, studiata la pianificazione della fornitura elettrica aeroportuale e dei sistemi d'intervento di emergenza; non è stato ancora consegnato il progetto esecutivo dell'aerostazione passeggeri (i cui termini sono già scaduti).

L'interrogante desidera conoscere se il Ministro dei trasporti ritenga opportuno d'intesa con il Consorzio aeroporto di Sant'Eufemia, che ne ha fatto richiesta esplicita, di rendersi promotore di una riunione fra i vari

Ministeri interessati e la Cassa per il mezzogiorno per la concentrazione delle procedure e dei tempi idonei a sveltire i vari adempimenti, eliminando così gravi sfasature ed incertezze che ritardano la definizione dell'opera e non possono essere evitate soltanto dalla abnegazione ed impegno di qualche dirigente funzionario della Cassa e del ministero dei trasporti. (4-02784)

RISPOSTA. — Non si ritiene possibile, attualmente, indicare la data di agibilità del nuovo aeroporto di Lamezia Terme in quanto i lavori da eseguire e quelli ancora da appaltare sono soggetti, per legge, a vari preliminari di competenza di enti e ministeri diversi e non possono, per la loro diversa natura, formare oggetto di un unico provvedimento.

Conseguentemente non appare possibile addivenire alla riunione proposta dall'interrogante per il concerto di nuove procedure idonee a sveltire i vari provvedimenti, procedure che per essere adottate, dovrebbero essere preventivamente autorizzate e regolate da apposita nuova legislazione.

Si assicura, comunque, che le varie questioni vengono costantemente seguite allo scopo di pervenire, senza alcun ritardo rispetto alle possibilità offerte dalle vigenti disposizioni, alla conclusione da tutti auspicata circa la sollecita agibilità del nuovo aeroporto.

Con l'occasione si forniscono elementi circa lo stato dei vari interventi per la costruzione dell'aeroporto di Lamezia Terme.

1) Spostamento elettrodotto delle ferrovie dello Stato.

La data prevista è stata spostata al mese di gennaio 1974, essendo solo recentemente intervenuto il finanziamento da parte della Cassa per il mezzogiorno.

2) Impianti di radio assistenza:

a) apparato ILS: è stato inviato alla Cassa per il mezzogiorno un capitolato per affidare la fornitura a trattativa privata. Si è in attesa dell'autorizzazione della Cassa per detta trattativa privata;

b) radiofaro NDB: si è in attesa di ricevere dall'aeronautica militare i capitolati per l'appalto di fornitura e di installazione;

c) T-Vasis: il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole sul disciplinare tipo per l'approvvigionamento e l'installazione. Si è in attesa del parere della Cassa per il mezzogiorno;

3) Aerostazione merci e caserme dei vigili del fuoco.

Il fabbricato aerostazione merci, da adibire provvisoriamente ad aerostazione passeggeri, e il fabbricato caserma vigili del fuoco sono in corso di appalto.

4) Fabbricato torre di controllo.

Il relativo progetto è stato già ultimato e sottoposto ad esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno.

5) Fornitura energia elettrica.

Sono in corso i provvedimenti relativi al pagamento all'ENEL del contributo per l'allacciamento.

6) Aerostazione passeggeri.

Il progetto, che è stato affidato al gruppo tecnico risultato vincitore dell'apposito concorso, sarà completato presumibilmente entro il mese di marzo 1973.

L'appalto dei lavori sarà disposto sollecitamente non appena il progetto sarà stato approvato.

Il Ministro: Bozzi.

BRINI, POCHETTI E MILANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni per cui non vengono approvate le deliberazioni delle camere di commercio in attuazione della legge 24 luglio 1971, n. 556, per la concessione di un assegno pensionistico a favore del personale degli enti camerali posto in quiescenza, nonché per conoscere il numero delle deliberazioni in questione suddivise per province e regioni e quali urgenti misure intenda assumere per garantire che un diritto, posto in essere da oltre un anno dalla legge, possa essere rispettato dando luogo alla erogazione degli assegni in questione i titolari entro il corrente anno e se ritenga, in ogni caso, di predisporre misure per l'erogazione quanto meno di un acconto entro le festività natalizie ai pensionati delle camere di commercio di cui alla legge citata. (4-03064)

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 24 luglio 1971, n. 556, ha dato luogo a notevoli difficoltà d'interpretazione, che hanno determinato un ritardo nell'esame degli atti deliberativi adottati dalle camere di commercio.

Non appena sono stati chiariti gli aspetti controversi inerenti all'applicazione della citata legge, il Ministero ha dato immediato seguito all'esame delle deliberazioni adottate al riguardo dagli enti camerali, ed alle conseguenti istruttorie delle pratiche riguardanti la concessione degli assegni in parola.

L'attività di controllo di tali pratiche si sta svolgendo con celerità ed i rappresentanti sindacali del personale delle camere di commercio, nel recente incontro del 22 dicembre 1972, tenuto presso questo Ministero, hanno preso atto, con soddisfazione, della sollecitudine con la quale le deliberazioni vengono restituite con il visto di esecuzione, nonostante si tratti di pratiche il cui esame deve essere rivolto, oltre che all'accertamento dei requisiti di coloro che sono da ammettere al beneficio, al riscontro degli elementi di valutazione, riferiti spesso a tempi remoti, necessari per l'impostazione e lo sviluppo della formula matematica contenuta nella legge, con la conseguente necessità talvolta di laboriose ricerche d'archivio. A ciò aggiungasi che molte deliberazioni non risultano adottate richiedono una preventiva corrispondenza secondo le istruzioni ministeriali, per cui diretta al perfezionamento degli atti.

Ciò nonostante, l'80 per cento circa delle pratiche in questione è stato già esaminato e le relative deliberazioni sono state per la maggior parte rese esecutive. Per il rimanente 20 per cento il Ministero dovrà procedere, come sta procedendo, compatibilmente con la complessità delle istruttorie necessarie per le singole deliberazioni e, pertanto, nessuna misura è da prendere al riguardo, fermo restando l'impegno di portare a compimento l'esame delle deliberazioni stesse nel più breve tempo possibile.

Circa l'erogazione di acconti si comunica che questi sono stati autorizzati nella misura dell'80 per cento degli importi spettanti agli aventi diritto anche quanto le relative deliberazioni hanno presentato la necessità di rettifiche. Va, poi, messa in evidenza la inopportunità di una estensione generale degli acconti stessi senza il preventivo accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi determinanti il diritto all'attribuzione dell'assegno. Tale estensione comporterebbe il rischio di erogazioni di assegni a soggetti non aventi diritto, come si è potuto rilevare in qualche caso per il quale taluni enti camerali, basandosi su errati presupposti di valutazione, hanno disposto, in via autonoma, la corresponsione degli acconti in parola.

Il Ministro: FERRI MAURO.

BRINI, PERANTUONO E SCIPIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i titoli e l'ammontare dei contributi concessi alla società ferroviaria

Sangritana (Lanciano-Chieti) per ognuno dei singoli esercizi a partire dall'anno 1960 a quello corrente 1972. (4-03066)

RISPOSTA. — La ferrovia Adriatica-Sangritana, in concessione alla società per le ferrovie Adriatico-Appennino, con decreto interministeriale 3 luglio 1973, n. 97/A, in conformità del parere espresso dalla competente Commissione interministeriale come da voto n. 260/A, del 14 maggio 1962, è stata classificata, in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, fra le linee di cui all'articolo 1, lettera a) della legge medesima e cioè fra quelle che, essendo esercitate con mezzi sufficientemente moderni, erano da risanare mediante l'adeguamento della sovvenzione di esercizio.

A seguito di quanto disposto col predetto decreto interministeriale veniva accordata una iniziale sovvenzione annua di esercizio, successivamente revisionata ai sensi dell'articolo 8 della citata legge del 1952, n. 1221, per cui gli interventi finanziari in favore della sopra menzionata società concessionaria a ripiano delle perdite di esercizio sono stati i seguenti, per ciascun anno:

dal 1960 al 1962, lire 139.200.100; dal 1963 al 1965, lire 485.805.000; dal 1966 al 1969, lire 596.479.396; per il 1970, lire 853.678.000; dal 1971 al 1972, lire 1.282.215.000, importo quest'ultimo comprendente una quota di lire 225.000.000 per lavori di straordinaria manutenzione.

Il Ministro: Bozzi.

BUSETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia stato informato che un inammissibile fatto sarebbe accaduto verso la metà dell'ottobre 1972 ai danni dell'allievo sottufficiale di cognome Romano, rimasto ferito in seguito ad un colpo di arma da fuoco proveniente dalla pistola che sarebbe stata usata dal capitano Patruno, già paracadutista, per scopi non consentiti dal regolamento militare, né dal codice penale militare.

È da accertare se risponda a verità che detto capitano, durante il periodo di addestramento in località Tezze (Vicenza), svolto da un gruppo del 41° reggimento artiglieria di stanza presso la caserma « Romagnoli - Chiesanuova Padova - si sarebbe servito della pistola sparandone alcuni colpi per dare la sveglia ai militari accampati, provocando in tal modo il ferimento dell'allievo sottufficiale Romano.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro interessato:

1) intenda far svolgere un'accurata inchiesta per appurare i fatti denunciati;

2) ove tali fatti fossero accertati, promuovere tutte le azioni prescritte dai regolamenti e dal codice penale militare perché chi si è reso responsabile venga esemplarmente colpito;

3) dare le opportune indicazioni affinché episodi del genere non abbiano più a verificarsi e si inizi, invece, un nuovo processo di rinnovamento e di democratizzazione delle strutture del nostro esercito. (4-02322)

RISPOSTA. — L'incidente, fortunatamente lieve, è stato in effetti provocato dall'ufficiale che, con gesto inconsulto, sia pure con intenzioni scherzose, impiegava la pistola per svegliare un collega, al campo.

L'ufficiale è stato trasferito, con riserva di provvedimenti disciplinari dopo che i fatti saranno stati definiti in sede penale.

Il Ministro: TANASSI.

CALABRÒ. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano dover spiegare ogni interesse per la costruzione, presso la stazione ferroviaria di Bicocca-Catania, di un ponte o sottopassaggio o cavalcavia o altro, per consentire ai moltissimi operai, che si servono del treno, di raggiungere il posto di lavoro alla locale zona industriale, senza essere costretti giornalmente ad attraversare i binari col pericolo della propria vita.

Se ritengano detta opera — considerata l'importanza assunta dalla stazione di Bicocca-Catania per il grande movimento dei lavoratori pendolari — di urgente realizzazione al fine di scongiurare eventuali disgrazie e non assumersi la responsabilità di quanto potrebbe accadere. (4-03144)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti rilevati potrebbero essere eliminati soltanto mediante un nuovo collegamento — in sotterranea o in sopraelevata — con la zona di sviluppo industriale ubicata al di là del fascio merci di quella stazione.

Il provvedimento stesso pertanto dovrebbe essere realizzato a spese del comune e del consorzio per l'area di sviluppo industriale. Da parte della azienda ferroviaria potrà es-

sere fornita ogni assistenza tecnica per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Si potrà anche esaminare, nel quadro delle possibilità in materia, l'eventuale concessione di un contributo da parte dell'azienda ferroviaria.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: BOZZI.

CARDIA, MARRAS E PANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se corrispondano a verità le notizie recentemente diffuse circa l'acquisto da parte della SIR — società italiana resine — dell'intero pacchetto azionario della società Cartiere di Arbatax (Nuoro), appartenente alla cartiera del Timavo-Trieste e ciò in relazione alle difficoltà determinatesi, per l'avversa congiuntura internazionale, nel mercato cartario e, qualora tali notizie corrispondano a verità, per sapere quali interventi urgenti il Ministero — anche in accordo con la Regione sarda — abbia svolto o intenda svolgere per impedire che:

1) la SIR estenda ulteriormente il proprio controllo sull'apparato produttivo e sulla intera economia della Sardegna, con riflessi negativi sulla vita sociale e civile della regione, dopo aver — come è noto — acquisito il monopolio della stampa quotidiana;

2) un settore delicato, come quello cartario, determinante per tutta l'attività editoriale nel paese e ai fini della tutela della libertà di stampa e di opinione, venga progressivamente disgregato e riassorbito nella sfera dei grandi gruppi monopolistici privati.

Gli interroganti si permettono di sottolineare l'urgenza dell'intervento e di una risposta chiarificatrice. (4-00626)

RISPOSTA. — La società per azioni Officine produzione carta e valori di Arbatax (OPCV), nonostante che la cartiera sia strutturata tecnologicamente per corrispondere al proprio ciclo di produzione, è da tempo in difficoltà per una notevole posizione debitoria che si riflette sui bilanci con una sensibile aliquota di interessi passivi. Tale situazione è da attribuire allo stato di pesantezza in cui versa attualmente l'industria cartaria ed agli impegni derivanti dai massicci investimenti a suo tempo effettuati per l'ammodernamento degli impianti e per l'accrescimento della capacità produttiva.

Stante tale situazione sono state avviate varie trattative per la cessione del pacchetto

azionario a gruppi industriali, ma senza giungere a concreti risultati.

Recentemente, la questione è stata anche esaminata dall'Istituto del credito industriale sardo (CIS) per trovare una soluzione nell'ambito del settore cartario su basi programmatiche che tengano conto della necessità di pervenire ad una sistemazione della situazione aziendale.

Il Ministro: FERRI MAURO.

CARDIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* Per conoscere se corrisponda a verità quanto denunciato dalla Federazione emigrati sardi (FEMS), che cioè il console italiano a Marsiglia rifiuterebbe di vistare gli atti costitutivi del circolo degli emigrati sardi di La Ciotat (Marsiglia), con ciò impedendo l'attuazione delle norme della legge regionale del 7 febbraio 1965, n. 10, che prevede l'erogazione di contributi per l'attività dei circoli di emigrati e, in caso affermativo, quali siano le ragioni del diniego e se esso trovi fondamento in disposizioni impartite dal Ministero degli affari esteri o sia dovuto a puro arbitrio del rappresentante consolare. (4-02275)

RISPOSTA. — I dirigenti del *Cercle Garibaldi* - istituzione funzionante in La Ciotat, località sita ad una trentina di chilometri da Marsiglia, ed inizialmente costituita, nel giugno del 1969, con il nome di Associazione emigrati sardi - hanno effettivamente fatto pervenire al consolato generale di Marsiglia, in data 12 ottobre 1972, un elenco di spese di circa sette milioni di lire, richiedendo verbalmente che il consolato generale stesso vi apponesse un visto di approvazione.

Il consolato generale in Marsiglia non ha dato seguito a tale richiesta, in quanto l'approvazione di un preventivo o di un consuntivo di spese di una qualsiasi associazione costituisce una iniziativa che esula dalla sua competenza, qualora non si tratti di spese effettuate con contributi statali, né, d'altro canto, il Ministero degli affari esteri può approvare preventivi o consuntivi di spese riferentisi ad associazioni operanti all'estero che non ricevano contributi erogati sui capitoli di spesa del bilancio dello stesso Ministero.

D'altro lato, la Regione sarda, ha inviato al medesimo consolato generale, in data 19 ottobre 1972, una lettera nella quale sono richiesti elementi informativi sulla citata associazione al fine dell'eventuale erogazione di una sovvenzione di 5 milioni di lire.

Al riguardo si rileva che l'attività consolare è chiaramente disciplinata dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, contenente le « Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari »: in particolare, l'articolo 66 di tale decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che le autorità consolari corrispondono direttamente con le altre autorità dello Stato per quanto riguarda le materie di loro competenza. Pertanto, il consolato generale in Marsiglia ha giustamente trasmesso la richiesta della Regione sarda al Ministero degli affari esteri.

Va con l'occasione soggiunto che la Presidenza del Consiglio ha più volte ribadito la necessità, anche con apposite circolari, che la corrispondenza tra le Regioni e le amministrazioni dello Stato avvenga attraverso i rispettivi commissari di Governo. È pertanto necessario che, per assicurare un armonico svolgimento dei rapporti e delle procedure tra organi e ufficiali statali con quelli regionali, anche la Regione sarda si attenga a tali disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato: ELKAN.

CARDIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui l'ex combattente della guerra 1915-18 Liggi Antonio, fu Francesco, nato e residente a Samassi (Cagliari), in via Oristano, non abbia ottenuto il riconoscimento del vitalizio e della onorificenza previsti dalla legge, nonostante abbia presentato le prescritte domanda e documentazione; e per quale ragione i suoi solleciti, indirizzati al Ministero della difesa in data 19 gennaio 1972, e 2 agosto 1972, siano rimasti senza alcuna risposta. (4-02834)

RISPOSTA. — Dagli atti in possesso dell'amministrazione non risulta che il signor Antonio Liggi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per il conferimento dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto e dell'annesso assegno vitalizio.

Tuttavia, l'interessato viene invitato, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

CATALDO, ANGELINI E SCUTARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto

che, malgrado le assicurazioni del ministro, la congestione dei trasporti ferroviari ha assunto aspetti gravissimi in questi ultimi tempi, per cui si chiede di sapere quali provvedimenti eccezionali sono stati adottati o predisposti in previsione delle prossime festività.

In particolare se sia a conoscenza del fatto che è oltremodo disagiata se non impossibile utilizzare il rapido Roma-Taranto in partenza da Roma alle 15,21, in quanto non si riesce a trovare posto nemmeno nei corridoi.

Si chiede infine di sapere se ritenga adottare provvedimenti specifici per il potenziamento di tale rapido disponendo non solo l'aggiunta di altra carrozza, ma anche la utilizzazione esclusiva della medesima da parte di passeggeri con destinazione successiva a quella di Napoli. (4-03043)

RISPOSTA. — Per il periodo delle festività di Natale e fine anno l'azienda ferroviaria ha programmato oltre 500 treni straordinari con un maggior impegno di circa 1.700 carrozze per fronteggiare l'intensissimo movimento dei lavoratori italiani rientranti dall'estero ed in sussidio ai treni ordinari interni. A tali provvedimenti si aggiungono quelli adottati su iniziativa diretta degli impianti, quando ricorre la necessità di rinforzare o sdoppiare treni ordinari.

Il complesso dei servizi attuati in tali circostanze impegna al massimo tutte le risorse del parco rotabile, nonché la potenzialità delle linee e degli impianti interessati.

Per quanto concerne il rapido *R51* Torino-Napoli, in partenza da Roma alle ore 15,21 con carrozze dirette per Taranto, la sua composizione è tale da far fronte di regola alle esigenze del traffico. Purtroppo non riesce possibile in qualche giorno di fine settimana ed in occasione di particolari periodi di punta aumentare l'offerta dei posti, in particolare per Taranto, in quanto i treni interessati, specie nel tratto Napoli-Taranto, hanno già un peso che è al limite massimo della capacità di traino dei mezzi di trazione.

Circa l'utilizzazione esclusiva delle carrozze dirette a Taranto da parte dei viaggiatori diretti oltre Napoli, verso Taranto, essa è già prevista dalle norme generali in vigore, che saranno opportunamente richiamate, confidando anche sulla loro ottemperanza da parte dei viaggiatori.

Il Ministro: Bozzi.

CAVALIERE. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le conclusioni delle inchieste disposte per accertare le cause della sciagura aerea avvenuta il 16 aprile 1972 ad Amaseno (Frosinone), nella quale persero la vita tutti i passeggeri del *Fokker 27* caduto, e per sapere se sia in corso un provvedimento penale per le responsabilità accertate.

Fa presente la necessità di giungere celermente alla conclusione, per appagare le giuste ed umane ansie dei familiari delle vittime. (4-02873)

RISPOSTA. — Per accertare le cause della sciagura di che trattasi si è provveduto, a norma dell'articolo 827 del codice della navigazione, a nominare la commissione di inchiesta tecnico-formale con decreto interministeriale del 19 maggio 1972, n. 258/13, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1972.

Tale commissione, in considerazione della difficoltà delle indagini da svolgere e degli esami da effettuare, non ha ancora ultimato i propri lavori, per cui non è possibile fare anticipazioni sulle cause che possono avere determinato l'incidente e ciò fin quando non sarà stata presentata la relazione conclusiva sui risultati dell'inchiesta.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: Bozzi.

CERRA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali motivi abbiano determinato il recente provvedimento con cui è stato soppresso un posto (dei due esistenti) di ufficiale giudiziario nella pretura di Acireale (Catania).

Se sia a conoscenza del fatto che un vivissimo malcontento esista fra i magistrati e gli avvocati che operano nella pretura stessa, poiché tale provvedimento viene ad aggravare la già seria situazione di una pretura dove ogni anno vengono istruiti migliaia di processi.

Se ritenga revocare immediatamente tale inopportuno provvedimento e di prendere, invece, l'iniziativa di un ulteriore potenziamento dell'organico della pretura di che trattasi sia per quel che riguarda gli aiutanti ufficiali giudiziari come per il restante personale amministrativo, considerato che nel solo 1970 in tale pretura ci sono stati circa tremila processi penali e, negli ultimi due anni,

sono state esperite oltre 15 mila pratiche e che la mole di lavoro è in continuo aumento. (4-02529)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 13 dicembre 1972 è stato ripristinato il secondo posto di ufficiale giudiziario nella pretura di Acireale.

Per quanto riguarda, poi, la vacanza del posto di aiutante ufficiale giudiziario nella stessa pretura, si fa presente che essa è stata messa a concorso mediante pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero. Nel caso in cui il concorso andasse deserto, il posto vacante sarà coperto con la destinazione di uno dei vincitori del concorso per 100 posti di aiutante ufficiale giudiziario, in via di espletamento.

Si è in grado, inoltre, di fornire assicurazione che, in occasione dell'aumento generale degli organici degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, in avanzata fase di studio presso gli ufficiali competenti di questo Ministero, non si mancherà di tener conto della situazione prospettata nella interrogazione, per quanto riguarda la pretura di Acireale.

Circa il « restante personale amministrativo » della pretura di che trattasi, si comunica che tutti i posti di pianta organica previsti per il detto ufficio (3 cancellieri, 3 coadiutori dattilografi e 1 commesso giudiziario) sono coperti.

Non è possibile proporre, allo stato, un aumento di dette piante, perché altri uffici con lo stesso organico di cui è attualmente dotato la pretura di Acireale, ed anche con maggior carico di lavoro, fanno fronte alle esigenze di servizio (esempio: pretura di Salò, pretura di Saronno, pretura di Rho), ed ogni aumento di posti in un ufficio comporterebbe la corrispondente riduzione dell'organico di altro ufficio ugualmente oberato.

Le esigenze della pretura in questione potranno pertanto essere riesaminate, per ogni possibile intervento, soltanto in sede di revisione globale, per quanto riguarda il personale di cancelleria ed in occasione della distribuzione del contingente di 1.300 nuovi posti da effettuarsi nel corrente anno (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274) per quel che concerne i coadiutori dattilografi giudiziari.

Il Ministro: GONELLA.

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) i laureati in giurisprudenza, scienze politiche e lettere moderne, insegnanti di lingue straniere senza incarico a tempo indeterminato, sono stati esclusi dall'insegnamento in seguito alla emanazione del decreto ministeriale del 2 marzo 1972;

2) sono stati seriamente danneggiati da tale provvedimento migliaia di laureati che da anni hanno intrapreso la carriera di insegnanti e che all'improvviso sono stati colpiti nei loro interessi e nelle loro legittime aspirazioni;

3) tale provvedimento è chiaramente discriminatorio, in quanto non ha tenuto conto del fatto che non è facile ottenere un incarico a tempo indeterminato nelle grandi province, per cui lo stesso punteggio a parità di titoli e di anzianità, ha consentito nelle province più piccole di ottenere l'incarico a tempo indeterminato;

4) lo stesso decreto è ancora discriminante in quanto (articolo 6) ammette al corso di abilitazione all'insegnamento di matematica e osservazioni scientifiche i laureati in economia e commercio considerati « aspecifici » per tale insegnamento, purché in servizio durante l'anno scolastico 1971-72, mentre tale disposizione non è stata estesa agli altri laureati in servizio;

5) l'ordinanza ministeriale del 23 marzo 1972, rifacendosi al decreto ministeriale 2 marzo 1972, ha escluso i laureati in giurisprudenza, scienze politiche e lettere moderne dalle graduatorie provinciali dei non abilitati di lingue straniere, per cui questi non hanno potuto neanche presentare ai capi d'istituto domanda di supplenza per l'anno 1972-73;

6) altro grave atto discriminatorio e incongruente è aver consentito agli animatori, con ordinanza ministeriale del 31 luglio 1972 di mantenere il loro posto nel doposcuola per l'anno scolastico 1972-73 anche se sprovvisti di titolo, mentre i laureati in scienze politiche, giurisprudenza e lettere moderne, negli anni scorsi considerati validi docenti, all'improvviso sono esclusi anche dalla possibilità di prestare la loro opera come « animatori » -:

a) se si sia tenuto conto del fatto che tale provvedimento ha provocato una umiliante ed incresciosa situazione per migliaia di insegnanti che fino ad oggi hanno insegnato ottenendo qualifiche di « ottimo », che si sono specializzati nelle discipline insegnate, e che oggi non hanno nemmeno la possibilità

di dimostrare le loro capacità attraverso i corsi abilitanti;

b) se si sia preso in considerazione il fatto che molti dei suddetti insegnanti non hanno avuto nessuna possibilità di sostenere un esame di abilitazione in quanto l'ultimo risale al dicembre 1969;

c) se si sia considerato il grave danno arrecato alla scuola italiana, già così travagliata, privandola dell'esperienza ormai acquisita di migliaia d'insegnanti considerati ora non più idonei a svolgere la loro attività, non tenendo conto del fatto che, in questo difficile momento, essi, efficacemente, potevano contribuire al superamento dei molteplici ostacoli creati nella scuola italiana;

d) se si sia tenuto conto del principio della continuità didattica che sembra ignorato dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 ed è invece sottolineato dall'ordinanza ministeriale 31 luglio 1972 che mantiene in servizio, nel doposcuola, anche gli insegnanti sprovvisti di titolo;

e) quali seri provvedimenti si intendano immediatamente adottare per ovviare a queste ingiustizie, in modo da ammettere ai corsi abilitanti ordinari tutti i laureati considerati solo ora « aspecifici » e di conseguenza, permettere loro di continuare l'attività didattica intrapresa. (4-01764)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, questo Ministero ha dovuto procedere, in sede di determinazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso alle nuove classi di abilitazione, all'eliminazione di quei titoli non strettamente attinenti alle diverse discipline. Infatti uno dei casi che fu certamente tenuto presente dal Parlamento in sede di formulazione della citata norma fu proprio quello relativo ai laureati in giurisprudenza, cui era consentito l'accesso all'insegnamento delle diverse lingue straniere pur non essendo previsto lo studio obbligatorio delle lingue stesse durante il corso di studi universitari.

Circa la asserita disparità di trattamento tra i vari aspiranti all'insegnamento, si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, conteneva norme transitorie in base alle quali alcuni titoli di studio, già validi per l'insegnamento nelle scuole medie, conservavano la loro validità purché conseguiti entro l'anno scolastico 1968-69. Conseguentemente non avrebbe potuto essere revocato nell'anno scolastico 1971-72 un incarico a tempo inde-

terminato ottenuto dai laureati in economia e commercio quando tale titolo era valido ai fini di che trattasi.

D'altra parte nell'emanazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 1972, si è tenuto conto, per quanto concerne gli aspiranti agli esami di abilitazione per l'insegnamento di matematica e osservazioni scientifiche, del corso degli studi seguiti dai laureati in economia e commercio.

Si fa presente che l'esclusione dei laureati in giurisprudenza, scienze politiche e lettere moderne, dalle graduatorie degli aspiranti all'insegnamento di lingue straniere, effettuate con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 1972 costituisce l'applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 1972, il quale non considera valide le lauree predette ai fini in parola.

Per quanto concerne, inoltre, gli insegnanti sforniti di titolo specifico, già in servizio nei decorsi anni, si fa presente che — ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale 2 marzo 1972 — essi sono ammessi a partecipare ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971.

E appena il caso di far presente che il principio della « continuità didattica » non può giustificare l'assunzione di personale non « qualificato » quando non mancano laureati specifici.

Si aggiunge infine che in un disegno di legge in corso di presentazione al Parlamento è previsto che ai primi corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che saranno effettuati dopo l'entrata in vigore del provvedimento medesimo, siano ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni e integrazioni, purché il titolo stesso sia stato conseguito prima del 24 marzo 1972, data di entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto ministeriale 2 marzo 1972.

Il Ministro: SCALFARO.

COLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che la stazione centrale di Milano, costruita oltre quarant'anni fa su progetti che risalgono addirittura al principio del secolo, è già da molti anni in una situazione di perenne crisi, specialmente nei periodi di piú in-

tenso traffico come, ad esempio a Ferragosto, fine d'anno e nel periodo delle festività nazionali e infrasettimanali, premesso anche che le opere compiute dal 1945 ad oggi, pur avendone aumentato la potenzialità e le capacità ricettive, non possono certamente avere risolto i numerosi problemi che la affliggono si può dire sin dalle origini —:

1) quali provvedimenti siano previsti e progettati per Milano Centrale con i fondi della legge « ponte » di 400 miliardi approvata nei giorni scorsi dalla Commissione trasporti della Camera;

2) quali interventi di largo respiro siano previsti e progettati dal piano decennale di 4 mila miliardi, attualmente all'esame del CIPE, il quale, secondo voci autorevoli, dovrebbe essere discusso dal Parlamento prima della fine del 1973 dopo essere stato esaminato dalle organizzazioni sindacali e dalle Regioni;

3) che cosa, in particolare, intenda fare l'azienda delle ferrovie dello Stato per migliorare in modo radicale gli ambienti di lavoro dei ferrovieri che prestano la loro opera a Milano Centrale e per rendere meno gravosi i turni di lavoro e meno pericolose le prestazioni del personale che, sia per effetto del traffico eccessivamente intenso rispetto alla potenzialità degli impianti, sia per la vetustà e la inadeguatezza degli impianti stessi, è esposto a quotidiani rischi che non trovano certo compenso negli irrisori premi che le ferrovie dello Stato concedono in occasione dei periodi di maggior traffico;

4) che cosa ritengano le ferrovie dello Stato di poter fare per adeguare gli organici del personale di Milano Centrale che sono costantemente al di sotto del necessario fabbisogno per il normale andamento del servizio.

Queste domande trovano la loro fondamentale motivazione in alcune osservazioni che sono frutto di anni di indagini e sulle quali non è possibile avanzare dubbi o riserve. È infatti un fatto innegabile che la direzione generale delle ferrovie dello Stato non ha mai mostrato verso la stazione di Milano Centrale quella sensibilità che sarebbe stata doverosa trattandosi dello scalo che svolge funzioni di importanza vitale che non trovano riscontro alcuno in nessuna altra stazione d'Italia, Roma compresa. Milano Centrale deve far fronte ad un movimento di treni che nei momenti di punta raggiunge i 550 convogli al giorno e anche più. Molti di questi treni sono provenienti e sono diretti all'estero e per ciascuno di essi si richiedono

numerose e complesse manovre di aggancio e di sgancio di carrozze che mettono a dura prova la perizia del personale che è esposto — specie nei periodi di fitta nebbia, a permanenti gravissimi rischi. Gli apparati, le cabine di blocco, le attrezzature in genere sono gli stessi di 40 e più anni fa e richiedono una assidua manutenzione per assicurare il loro funzionamento senza che vi siano interruzioni nella regolarità del traffico. Le officine e la squadra rialzo della stazione Centrale sono antiquate, dotate di macchinari superati e praticamente prive di servizi igienici e di mense degni di questo nome. Lo stesso dicasi per i locali adetti a dormitorio del personale viaggiante situati in vani sotterranei, malsani, male aerati e praticamente inabitabili.

Di fronte alle innumerevoli richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali per mutare questo inammissibile stato di cose — richieste che hanno portato a numerosi scioperi di protesta — ci sono altrettanto innumerevoli promesse e assicurazioni da parte delle ferrovie dello Stato le quali però vengono costantemente eluse con i più svariati pretesti. Sono anni che l'azienda ferroviaria parla di progetti e di programmi per l'ammodernamento, l'automazione, il potenziamento dell'intero sistema che fa capo alla stazione di Milano Centrale, ma sino ad oggi non è stato fatto quasi nulla o, quel poco che è stato realizzato, è di gran lunga inferiore al minimo auspicabile e accettabile.

Stando così le cose, si desidera conoscere le reali intenzioni delle ferrovie dello Stato a por fine ad uno stato di cose intollerabile e si desidera sapere se siano state fissate delle scadenze precise per dare il via ai lavori attingendo — tanto per incominciare — ai 400 miliardi della legge « ponte » il cui iter parlamentare dovrebbe essere concluso entro poche settimane. (4-03199)

RISPOSTA. — Si premette che sono in corso lavori per il nuovo impianto carrozze di Milano Greco, mentre entro breve tempo si provvederà all'appalto dei lavori per la realizzazione dell'impianto ACEI della stazione di Milano centrale, finanziati a carico del piano decennale 1962-72.

Per quanto riguarda invece il finanziamento-ponte di 400 miliardi ed il piano poliennale, non risulta possibile fornire attendibili indicazioni circa gli interventi che potranno essere attuati a favore della stazione di Milano centrale nell'ambito dei relativi

programmi, non essendo tali programmi ancora definiti.

Va, comunque, precisato che nelle previsioni dell'azienda ferroviaria rientrano vari provvedimenti che comporteranno sostanziali benefici all'impianto in parola.

Tra essi, per quanto attiene al miglioramento dell'efficienza tecnica dell'impianto stesso, sono in particolare da citare:

1) ulteriori sistemazioni della squadra rialzo;

2) realizzazione a Milano Greco di un impianto destinato allo stazionamento ed alla manutenzione del materiale dei treni veloci a sollievo della stazione di Milano centrale.

Va aggiunto che detta stazione trarrà altresì benefici dal programmato decentramento di alcuni treni pendolari.

Tra i provvedimenti previsti per il miglioramento degli ambienti di lavoro — al quale già ogni anno vengono, per altro, destinati cospicui stanziamenti a carico dei fondi ordinari di bilancio — si conta di trarre sostanziali risultati con la realizzazione del nuovo centro direzionale di Milano Porto Garibaldi, che assorbirà vari uffici in atto dislocati a Milano centrale.

Anche per i dormitori del personale viaggiante — che per altro, non si trovano attualmente nelle condizioni accennate dall'interrogante — è prevista una adeguata sistemazione mediante la costruzione di un nuovo grande dormitorio di 200 posti destinato a sostituire quelli attuali di Milano centrale e Ponte Garibaldi. Sono, inoltre, in corso iniziative per una migliore sistemazione delle stanze di riposo del personale di manovra.

Circa i turni di lavoro del personale, va segnalato che con provvedimenti adottati nel mese di ottobre 1972 e già operanti si è provveduto a ridurre a 38 ore settimanali l'orario di lavoro di quelle categorie di personale (addetti alle manovre) che risultano operare in condizioni di particolare disagio.

Infine, sempre per quanto concerne il personale, è da precisare che il fabbisogno organico della stazione in questione, alla cui formulazione ha provveduto la commissione paritetica azienda-sindacati all'uopo preposta, è in corso di revisione ad opera della predetta commissione per adeguarne la consistenza all'attuale realtà dei relativi impegni di lavoro. È da aggiungere, per altro, che in atto a Milano centrale la consistenza di personale risulta essere superiore al fabbisogno ed è pertanto tale da soddisfare le esigenze dell'impianto.

Il Ministro: Bozzi.

CONCAS, TESSARI, MORO DINO E BORTOT. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza della decisione della direzione della società per azioni Confezioni Sanremo di Caerano San Marco (Treviso) di sospendere circa 400 lavoratori nelle province di Treviso e Belluno, come da lettera già pervenuta agli interessati, e di procedere alla realizzazione di un piano aziendale di ristrutturazione al di fuori da ogni consultazione con le organizzazioni sindacali e gli enti locali che prevede la chiusura di due stabilimenti, mentre è in fase di decisione la concessione di un consistente finanziamento agevolato in forza della legge tessile e si richiedono i benefici della legge n. 464 sulla Cassa di integrazione speciale, tutto ciò in netto contrasto con lo spirito e le finalità di questi provvedimenti legislativi che tendono invece a garantire ed espandere i livelli occupazionali;

b) se da parte del Governo si intenda procedere ad un attento accertamento della sussistenza delle condizioni obiettive sia per la concessione del finanziamento previsto dalla legge tessile come per l'ammissione ai benefici della legge n. 464 vagliando seriamente la credibilità degli impegni e la validità delle garanzie che la Confezioni Sanremo è in grado di dare, non senza aver prima consultato le organizzazioni sindacali e gli enti locali interessati, per non favorire un piano aziendale di ristrutturazione che colpisca i lavoratori e danneggi l'economia di vaste zone. (4-03069)

RISPOSTA. — La società per azioni Confezioni Sanremo — con sede legale in Caerano di San Marco (Treviso) — ha un capitale sociale di 6 miliardi di lire, le cui azioni sono quasi totalmente in possesso della società Genesco Europa con sede in Zurigo, ma con casa madre in USA.

Per quanto non ancora pubblicato, risulta che il bilancio 1971 della Sanremo ha chiuso con una consistente passività e non minore passività registrerà il bilancio del 1972.

Non è da escludere quindi che a causa di tali passività il tribunale di Treviso dichiarerà di ufficio il fallimento della società.

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'assemblea degli azionisti della Sanremo ha deliberato, per riportare l'azienda su basi di equilibrio economico, un piano di ristrutturazione.

turazione, che potrebbe consentire la conservazione degli attuali livelli occupazionali.

In questo piano è prevista una temporanea sospensione dal lavoro di 400 unità lavorative di cui 350 dello stabilimento di Caerano, 30 dello stabilimento di Paderno e 50 dello stabilimento di Belluno.

Tale piano è stato presentato anche ai fini dell'applicazione della legge n. 1101 e questo Ministero l'ha ritenuto in linea di massima sufficientemente idoneo.

Per quanto concerne la richiesta di intervento della Cassa integrazione avanzata dalla Confezioni Sanremo ai sensi della legge n. 464, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha reso noto che la richiesta stessa è in istruttoria presso l'ufficio regionale del lavoro di Venezia.

Si dà assicurazione che saranno valutate, dopo attenti accertamenti, le condizioni obiettive riguardanti eventuali finanziamenti nonché l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 1115 e n. 464 per i lavoratori sospesi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

CONTE, D'AURIA E SANDOMENICO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza degli episodi di enorme gravità verificatisi il 22 ed il 23 ottobre 1972 a Pozzuoli (Napoli) nel cantiere per la costruzione del macello comunale, dove si è giunti a minacciare i lavoratori occupati e disoccupati con le armi (pistole e mitra) e se sia vera la notizia secondo cui il personaggio armato di mitra sarebbe un carabiniere che impiega in tal modo la sua « libera uscita » e se ritengano intervenire perché sia fatta piena luce su questi episodi, che non sono i soli in provincia di Napoli, e porre fine a tali vicende nelle quali sono rimasti vittime di minacce e di rappresaglia persino degli imprenditori. (4-02419)

RISPOSTA. — La mattina del 23 ottobre 1972 a Pozzuoli, il cantiere della impresa Caccavale che ha in corso di costruzione il nuovo mattatoio, fu invaso da un folto gruppo di disoccupati della zona, capeggiata da tale Riccardo Carbone, operaio del cantiere stesso, il quale, tra l'altro, aveva dei motivi personali di rancore nei confronti dell'imprenditore.

L'opera di pacificazione svolta, nella circostanza, da personale del locale commissariato di pubblica sicurezza, intervenuto pron-

tamente sul posto, valse a riportare la calma nel cantiere ed a consentire la ripresa del lavoro.

Il Carbone, essendo stato immediatamente licenziato a causa della sua condotta, si recò nel cantiere nelle prime ore del mattino del successivo 24 ottobre, ma ne fu allontanato da quattro militari in borghese del nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, il cui intervento era stato richiesto dal titolare dell'impresa nel timore di azioni di violenza.

Il Carbone, diffidato a non recare molestie alle maestranze ed a non intralciarne il lavoro, aderì prontamente all'ingiunzione, ma, nell'erroneo convincimento che i quattro carabinieri fossero persone assunte dall'imprenditore per la propria personale protezione, si recò subito dopo presso i vari cantieri della zona ove, raccontato l'accaduto ai rappresentanti sindacali ed agli operai, riunì oltre 500 lavoratori alla cui testa invase nuovamente il cantiere dell'impresa Caccavale.

Anche in tale occasione l'intervento distensivo del personale del commissariato di pubblica sicurezza di Pozzuoli riuscì a placare gli animi, consentendo la ripresa del lavoro nella stessa mattinata, ed a chiarire l'equivoco con i rappresentanti sindacali che si erano, tra l'altro, recati in comune per protestare.

In merito all'accaduto è stato inoltrato dal commissariato di pubblica sicurezza di Pozzuoli un circostanziato rapporto alla locale procura della Repubblica.

Giò premesso, l'asserzione secondo la quale i citati militi dell'arma avrebbero minacciato a mano armata i lavoratori in questione, in veste di guardie del corpo, è destituita di qualsiasi fondamento.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

D'ALESSIO E CESARONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per normalizzare la situazione amministrativa di Rocca Massima (Latina), per dare soluzione ad urgenti problemi sociali, per combattere gli abusi e le illegalità che vengono commessi da un gruppo di potere insediatosi alla direzione della vita pubblica.

In particolare — tenuto presente che:

a) il candidato sindaco eletto nel 1970 non ha potuto neanche prendere possesso della carica in quanto, per carichi penali pendenti relativi a fatti concernenti la sua

precedente attività di amministratore comunale, è stato dichiarato ineleggibile dal tribunale di Latina, dalla corte d'appello di Roma e dalla Corte di cassazione che:

b) l'attuale sindaco è ora sospeso dalle funzioni perché rinviato a giudizio per omissione di atti di ufficio in quanto non ha tutelato gli interessi del comune di fronte ad azioni illegali di cittadini;

c) l'ex sindaco del comune è tuttora sotto procedimento penale per interesse privato in atti di ufficio avendo assunto un proprio parente al comune come messo comunale;

d) il segretario del comune è anch'egli sottoposto a procedimento penale dinanzi all'pretura di Latina, per omissione di atti di ufficio;

e) tuttora la gestione amministrativa risente di una assoluta precarietà per scelte od omissioni di spese, in assoluto contrasto con primarie esigenze pubbliche, come nel caso del mancato pagamento del trasporto di acqua potabile, per la cifra di circa 12 milioni, per la totale carenza dei servizi comunali e la assoluta indifferenza degli organi del municipio anche per le più elementari manifestazioni della vita dei cittadini che si trovano così costretti ad operare senza il conforto legale degli atti e delle deliberazioni dell'ente (occupazione di suolo pubblico, costruzioni senza licenza, recinzione ad uso privato di piazze pubbliche, ecc.);

e) le sedute del consiglio comunale si tengono quasi esclusivamente su disposizione delle autorità provinciali essendo sistematicamente disattese le pur legittime richieste in tal senso avanzate dalla minoranza — quali azioni intendono svolgere in relazione ai seguenti ulteriori fatti:

1) utilizzo privato di una cava sita nel territorio di Rocca Massima senza che per essa siano rintracciabili atti formali del comune o una benché minima contabilità;

2) concessione di utenze per l'acqua potabile, recata a Rocca Massima mediante autobotti a causa della mancanza di acquedotto, sulla base di arbitrarie intese intercorse tra il sindaco stesso e il privato, essendo rimaste non approvate le relative delibere riguardanti anche la fissazione delle tariffe dell'acqua;

3) mancato riscontro tra l'incasso originato dalle utenze dell'acqua concesse a 2 mila lire il metro cubo e l'entrata a tale titolo segnata in bilancio con conseguente richiesta al Ministero di copertura del disavanzo;

4) arbitraria ripetizione del ruolo delle tasse, non esatte negli ultimi tre anni ed ora

pretese con tutti gli arretrati in unica soluzione;

5) esistenza di notevole stato di marasma sulla contabilità per il che un numero ingente di creditori reclama somme di decine di milioni che fanno capo a fatture e a servizi regolarmente espletati a favore del comune, che non hanno riscontro alcuno con i necessari atti amministrativi.

Per sapere, infine, quale sia il giudizio dei ministri interessati, sul fatto che, mentre le pubbliche autorità non intervengono, si tenda, ora a rovesciare su un consigliere comunale di opposizione, che si è fatto carico di doverse denunce, puntuali e precise, su questi temi, una azione giudiziaria, oggettivamente intimidatoria, che rappresenta una ulteriore agevolazione al perdurare di un prolungato e permanente stato di illegalità. (4-00111)

RISPOSTA. — Il signor Romano Fralleone, eletto consigliere comunale nella consultazione amministrativa del 7 giugno 1970, non poté assumere la carica di sindaco in quanto la relativa deliberazione di nomina del consiglio comunale fu annullata dalla prefettura di Latina, perché adottata con l'intervento, in sede di votazione, del predetto, nei cui confronti risultava pendente in appello procedimento penale, per il reato di interesse privato in atti d'ufficio. Anzi, il Fralleone fu invitato alla prefettura a considerarsi sospeso *ipso iure* dalle funzioni di consigliere, ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 1934, giusta il noto parere del Consiglio di Stato all'epoca ancora non superato dalla successiva normativa. Ed altresì in data 3 dicembre 1970 il tribunale di Latina dichiarava l'ineleggibilità a consigliere del Fralleone, in quanto in lite pendente con il comune; sentenza confermata dalla corte d'appello di Roma in data 22 giugno 1971 e dalla Suprema corte di cassazione in data 7 febbraio 1972.

L'attuale sindaco Gustavo Coriddi, nel dicembre 1972 fu invitato dalla prefettura a non svolgere le sue funzioni, in quanto a suo carico il pretore di Latina aveva emesso decreto di citazione a giudizio per omissione d'atti di ufficio, imputazione successivamente estesa, in sede dibattimentale, al segretario comunale Vincenzo Birzilleri. Nell'udienza del 17 maggio 1972 entrambi i predetti imputati venivano assolti dal reato loro ascritto con la formula « perché il fatto non sussiste ». Nella medesima occasione il Coriddi veniva, altresì, assolto con la formula « perché il fatto non

costituisce reato », da altro procedimento penale pendente a suo carico per omissione d'atti d'ufficio, poi derubricato al delitto di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge). Ora il Coriddi ha ripreso le sue funzioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 852.

Il signor Dino Pallocca, già sindaco del comune di che trattasi nella precedente amministrazione fu denunciato il 27 novembre 1969 per il delitto di interesse privato in atti d'ufficio, per avere asseritamente favorito l'assunzione presso il comune di un cugino. Il relativo procedimento, per altro, è stato definito dal tribunale di Latina il 18 giugno 1971, con l'assoluzione del Pallocca perché il fatto non sussiste.

Circa, poi, il mancato pagamento del trasporto di acqua potabile, si riferisce che il relativo importo, che ammonta a circa 10 milioni di lire, risulta deliberato dagli amministratori ma non liquidato per assenza di fondi.

Il consiglio comunale di Rocca Massima si è riunito da ultimo nelle seguenti date: 2 settembre 1971; 26 dicembre 1971 e 15 gennaio 1972. La seduta del 26 dicembre fu sollecitata dalla prefettura, per la deliberazione, entro i termini di legge, del bilancio preventivo 1971-1972.

Per quanto concerne l'utilizzo privato della cava di pietra sita in località « Ponte Sano » di Rocca Massima, gestita sin dal 1969 dalla ditta Antonio Cellucci, si fa presente che, allo stato, tale attività risulta sospesa a seguito dell'avvenuto sconfinamento sul suolo comunale.

Circa le deliberazioni che stabiliscono le tariffe dell'acqua potabile, trasportata in Rocca Massima mediante autobotti, esse non risultano approvate dal comitato regionale di controllo. Devesi, per altro, precisare che, per risolvere l'annoso problema del rifornimento idrico, il Ministero dei lavori pubblici ha già appaltato e finanziato i lavori di costruzione dell'acquedotto nel comune di Rocca Massima.

Con l'esecuzione di tale opera si provvederà ad integrare il fabbisogno idrico del citato comune nella misura del 1/sec. 1.

In merito al contributo richiesto da quell'amministrazione comunale al Ministero della sanità per l'importo di lire 2.500.000, consta che tale istanza è stata inoltrata nell'intento di reperire i fondi necessari per coprire il disavanzo originato dalla differenza tra l'effettivo costo dell'acqua potabile e quello messo a carico degli utenti, in ragione di lire 2 mila al metro cubo.

In relazione poi al ruolo delle tasse in quel comune, si precisa che ai contribuenti sono stati inviati contemporaneamente i ruoli dell'imposta di famiglia e dell'imposta sul valore locativo, relativi agli anni 1969-1970-1971, in quanto in detti anni i ruoli medesimi non furono approvati. Nel novembre scorso, infine, sono stati compilati e trasmessi al Centro meccanografico i ruoli degli stessi tributi per l'anno 1972.

Risulta, altresì, che un considerevole numero di persone reclama da quell'amministrazione comunale il pagamento di crediti aggirantesi sui 10 milioni, per forniture e servizi vari. I relativi atti sono, ora, com'è noto, sottoposti al controllo dei competenti organi regionali.

A carico, infine, di un consigliere di quel comune, risultano pendenti presso la pretura di Latina due procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e, in fase istruttoria, presso la procura della Repubblica, sempre di Latina, un procedimento per diffamazione e ingiuria.

Il consiglio comunale di Rocca Massima, con deliberazione del 15 gennaio 1972, n. 2, ha, pertanto, pronunciato la decadenza dello stesso dalla carica, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9 e articolo 15 n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Tale deliberazione è stata vistata dalla sezione decentrata di Latina del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Il 9 novembre scorso, infine, il tribunale di Latina - contenzioso elettorale - ha dichiarato illegittima la citata deliberazione 15 gennaio 1972 del consiglio comunale di Rocca Massima.

La sentenza è stata notificata dal comune il successivo 23 novembre.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SARTI.

D'ANGELO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che non è stata presentata al Parlamento la relazione di cui al comma quarto dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184 - se l'IMI abbia presentato trimestralmente la relazione di competenza prescritta dal secondo comma dello stesso articolo 3, e per conoscere inoltre, analiticamente, gli interventi effettuati e l'attività svolta dall'IMI medesimo in applicazione del ripetuto articolo 3 della stessa legge n. 184 del 1971.

(4-02944)

RISPOSTA. — L'Istituto mobiliare italiano ha provveduto a trasmettere le relazioni trimestrali sulla gestione del fondo di cui al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, così come dispone la legge stessa.

La quinta relazione trimestrale è stata trasmessa dall'IMI soltanto quando l'istituto, sulla base di un'approfondita selezione delle richieste d'intervento ritenute prioritarie, è stato in grado di fornire elementi concreti di conoscenza circa un bilancio riassuntivo delle domande pervenute e circa i criteri seguiti nell'esame di domande, spesso non pertinenti o non corredate da sufficiente documentazione, e che comunque comportano l'elaborazione di progetti e programmi, sovente pluriaziendali, di non lieve momento.

La relazione ministeriale che questo Ministero, ai sensi del comma quarto dell'articolo 3 della citata legge n. 184, è tenuto a presentare al Parlamento è stata approntata e si è in attesa soltanto di alcuni chiarimenti richiesti all'IMI allo scopo di fornire un quadro il più possibile analitico e dettagliato delle domande presentate, di quelle in fase di istruttoria, nonché di quelle accolte. La relazione stessa, pertanto, sarà al più presto presentata in Parlamento.

Il Ministro: FERRI MAURO.

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se risulti loro che a Napoli allorché i dipendenti dell'ENEL vanno in quiescenza sono costretti ad aspettare finanche un anno perché l'ente proceda a trasmettere all'ente previdenziale (Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali) la documentazione necessaria perché sia liquidato il trattamento pensionistico, determinando una situazione di estremo disagio per interi nuclei familiari che si vedono privati, nella quasi generalità dei casi, dell'unica fonte di reddito, non provvedendo l'ente a dare un anticipo ai dipendenti interessati così come avviene per i dipendenti degli enti locali.

Per sapere se ritengano di dover intervenire affinché l'ENEL proceda alle assunzioni necessarie per far fronte alle sue incombenze, se è vero che tutto ciò è causato dalla penuria di personale e perché l'ente anticipi, in attesa della liquidazione del trattamento pensionistico, parte della pensione spettante ai suoi dipendenti che vanno in quiescenza.

(4-02122)

RISPOSTA. — Il personale dipendente dall'ENEL è obbligatoriamente iscritto all'apposito Fondo di previdenza gestito dall'INPS. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i lavoratori dipendenti dall'ENEL che, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse, abbiano optato per la conservazione del precedente trattamento previdenziale. Detta facoltà doveva essere esercitata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento delle imprese o degli impianti stessi all'ENEL, se questo è successivo a tale data.

Pertanto in conseguenza delle numerose opzioni degli interessati, solo una esigua parte del personale dell'ENEL risulta iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per altro, dagli elementi raccolti non risulta che la documentazione necessaria per la liquidazione della pensione ai dipendenti iscritti a detta Cassa sia stata trasmessa con ritardo dagli uffici dell'ENEL di Napoli, soprattutto se si tenga conto delle particolari pratiche da istruire in relazione all'esodo di personale che ha lasciato il servizio per godere del beneficio dell'anticipato collocamento a riposo previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

È da rilevare, infatti, che per stabilire i nuovi elementi retributivi risultanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 di detta legge è stato necessario attendere l'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 824, che, recando norme di attuazione, modificazione ed integrazione della ricordata legge n. 336, ne ha consentito l'integrale applicazione dopo oltre un anno.

Tale circostanza ha comportato per i dipendenti che avevano risolto il rapporto di lavoro nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge n. 336 e la data di pubblicazione della legge n. 824, l'invio alla CPDEL di ulteriori dati ad integrazione di quelli già trasmessi, causando così un sensibile ritardo nel pagamento della pensione, rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Superata la prima fase applicativa della legge n. 336, lo svolgimento di tutte le pratiche relative a dipendenti iscritti alla CPDEL,

ha seguito, per quanto concerne le incombenze degli uffici dell'ENEL, regolarmente il suo corso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

DE CARNERI E BALLARDINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

— Per sapere — premesso che le organizzazioni sindacali della provincia di Bolzano dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici già da anni lamentano una sempre più grave carenza di personale che costringe i dipendenti a ritmi di lavoro estenuanti e al frequente ricorso al lavoro straordinario; che:

1) tale situazione insostenibile è evidenziata dal fatto che l'organico attuale è di 93 unità e che, per riconoscimento della stessa direzione dell'azienda, per assicurare un regolare svolgimento dei servizi è necessaria l'assunzione di altre 77 unità;

2) le difficoltà diventano sempre più gravi a causa del vertiginoso aumento del traffico telefonico (in particolare quello internazionale);

3) ciò provoca l'exasperazione degli utenti e pone spesso il personale in situazioni mortificanti;

4) in conseguenza di tutto ciò si diffonde fra l'opinione pubblica, anche attraverso campagne di stampa, un clima di discredito nei confronti dell'Azienda di Stato e una spinta verso la privatizzazione di questi essenziali servizi pubblici; — se intenda assumere d'urgenza tutte le iniziative necessarie per la indizione di concorsi provinciali al fine di garantire mediante l'integrazione dell'organico il regolare funzionamento dei servizi. (4-02913)

RISPOSTA. — Il numero dell'unità applicate alla sala di commutazione dell'ufficio interurbano di Bolzano è da considerare adeguato alle esigenze dei periodi normali di traffico.

Pertanto la carenza di personale lamentata dall'interrogante aggirantesi per altro, in media, intorno alle 40 o 50 unità, si verifica soltanto nei mesi di luglio, agosto e settembre, in coincidenza delle ferie estive, durante i quali si verifica un notevole incremento della attività turistica, e nel periodo natalizio.

A tale deficienza di personale l'azienda di Stato per i servizi telefonici fa normalmente fronte con l'invio in missione di personale in assegno presso altre sedi e con l'assunzione temporanea di telefonisti straordinari, disposta ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 di-

cembre 1965, n. 1376 che, proprio in vista dell'eccezionale aggravio di lavoro che nei predetti periodi si registra in tutti gli uffici esecutivi dell'amministrazione postale e della azienda di Stato per i servizi telefonici, ha attribuito a dette aziende la possibilità di ricorrere all'opera di personale straordinario per un periodo non superiore a 90 giorni.

Anche quest'anno, infatti, in occasione del Natale è stata autorizzata l'assunzione di 25 telefonisti straordinari, così come per le esigenze del decorso periodo estivo era stata autorizzata l'assunzione di 45 unità straordinarie ed era stato anche disposto l'invio, da altri uffici, di 6 unità nel mese di luglio ed agosto, 10 unità in settembre e in ottobre.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario prestato dal personale dell'ufficio di cui trattasi, si precisa che esso è stato contenuto entro una media di poco superiore alle cinque ore mensili *pro capite*, media che è salita a 9 ore nei mesi di giugno e luglio, a 14 ore in agosto, fino a toccare la punta massima di 22 ore in settembre per scendere poi a 11 ed a 3 ore rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, concernente l'indizione di concorsi circoscrizionali per Bolzano, si fa presente che, in proposito, non si può prescindere dal disposto dell'articolo 45 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede, per la provincia di Bolzano l'istituzione di ruoli distinti i cui posti di organico sono da riservare ai cittadini italiani appartenenti ai tre locali gruppi linguistici, articolo per la cui attuazione sono in corso di emanazione da parte dell'ufficio regioni della Presidenza del Consiglio le necessarie direttive.

Il Ministro: GIOIA.

DEGAN. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la società per azioni Gaslini di Genova a chiudere definitivamente il proprio stabilimento di Porto Marghera sottraendo a quella zona, dal 1970 ad oggi, n. 110 posti di lavoro.

Per sapere inoltre quali provvedimenti intendano assumere per assicurare ai licenziati tutti i benefici previsti dalle vigenti leggi allo scopo di alleviarne la difficile condizione e, soprattutto, per garantire loro la continuità dell'attività lavorativa. (4-00989)

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Porto Marghera della Gaslini società per azioni, avente

sede sociale in Milano, produceva saponi da bucato e profumati conosciuti sotto il nome di saponi San Marco ed aveva alle sue dipendenze negli ultimi tempi 43 unità lavorative.

Sia la struttura tecnica non adeguata ai tempi, sia la sostituzione sul mercato del sapone duro con i detersivi, hanno determinato una cronica passività di esercizio che già nel 1971 determinò il licenziamento di 15 dipendenti. La relativa vertenza fu superata a seguito dello stanziamento da parte dell'impresa di una somma di denaro che valse ad integrare i proventi concessi dall'INPS agli operai posti in Cassa integrazione.

Per ovviare a tale situazione e provocare una ripresa dello stabilimento vi sono stati vari incontri sia presso la locale prefettura sia presso l'ispettorato provinciale del lavoro. Ma la direzione dell'impresa decideva la chiusura dello stabilimento a causa delle gravi difficoltà di gestione, tra le quali l'iniziale specializzazione dell'attività nell'ambito dei saponi duri che, data l'affermazione dei detersivi, non trovavano più una economica collocazione sul mercato; la impossibilità di una trasformazione dello stabilimento, per adattarlo alla produzione dei detersivi, a causa delle sue dimensioni; nonché per la forte passività di 600 milioni di lire.

A seguito di tale decisione, si è avuta una serie di scioperi e sospensioni dal lavoro, e solo il 25 settembre la vertenza cessava con un accordo tra le parti, secondo il quale:

1) la società Gaslini, ad integrazione della normale indennità di anzianità relativa al periodo di servizio prestato alle proprie dipendenze, corrisponderà ai lavoratori licenziati un compenso *una tantum* di duecentomila lire;

2) assunzione presso lo stabilimento di Trieste di 5 lavoratori licenziati con conservazione della posizione nel grado e nella qualifica;

3) impegno di riassumere gli ex dipendenti in caso di ricostituzione dell'azienda, anche se destinata ad altra attività;

4) richiesta di intervento INPS, ai sensi della legge n. 1115 per una somma pari a circa l'80 per cento dello stipendio netto per un periodo di sei mesi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

DE MARZIO E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di

tensione e giustificata preoccupazione in cui versa la categoria dei frantoiani oleari, soprattutto pugliesi, i quali assistono ad una scriteriata ed illogica proliferazione dei frantoi cooperativi in zone dove non si avverte alcun bisogno di aumentare le attrezzature produttive del settore oleario.

A parte il danno che ricevono aziende sane presso cui lavorano migliaia di unità di lavoratori, le quali conseguentemente vengono a trovarsi in difficoltà, vi è anche un aspetto anacronistico in quanto si denuncia che è dato rilevarlo dal fatto che i frantoiani oleari hanno creato modernissimi complessi produttivi in gran parte con l'aiuto finanziario dello Stato, mentre lo Stato stesso, per mancanza di una organica e globale visione del processo produttivo del settore, mette in difficoltà quelle stesse aziende per il sorgere delle quali ha erogato finanziamenti e aiuti.

Se ritenga che si debba procedere con maggior cautela nel sostenere nuove iniziative per la creazione di frantoi cooperativi, valutandone la validità economica nel contesto di un organico programma di sviluppo in modo che essi sorgano soltanto là dove gli impianti di prima trasformazione sono ben lontani dal soddisfare le esigenze della produzione olivicola locale. (4-00942)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni manifestate dagli interroganti non sembrano aver ragione d'essere, atteso che questo Ministero nell'applicazione delle norme dirette a favorire lo sviluppo degli impianti collettivi di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, in aderenza alle norme di legge ed ai criteri applicativi delle stesse, pone la massima cura nel preordinare mezzi di indagine e seguire principi di valutazione, aventi lo specifico scopo di accertare la validità economica delle singole iniziative.

Uno dei fondamentali elementi di valutazione delle iniziative è costituito dalla circostanziata rappresentazione dell'ambiente in cui s'inseriscono i singoli impianti, sia in relazione alle esigenze produttive, considerate anche in un'adeguata suscettività di sviluppo, sia in relazione alle esigenze strutturali connesse ad una sempre più valida commercializzazione e valorizzazione della produzione agricola in generale e olearia in particolare. Le possibilità operative degli impianti collettivi finanziati dal Ministero, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono valutate in stretto rapporto ai conferimenti di prodotti da parte dei produttori che volontaria-

mente hanno promosso siffatte strutture associative.

In sostanza, le determinazioni del Ministero nel settore degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli sono adottate in stretta aderenza alle disposizioni legislative che prefiggono, quale obiettivo dell'attività statale, la promozione di iniziative in grado di assicurare agli operatori agricoli una adeguata parte del reddito derivante dalla utilizzazione dei loro prodotti.

Allo scopo di garantire che, nello svolgimento di siffatta attività, nessuna turbativa derivi al contesto economico del settore e delle zone, viene posta la massima attenzione da parte del Ministero, affinché le iniziative delle associazioni dei produttori abbiano una loro autonoma validità, in relazione sia agli apporti di prodotto da parte degli agricoltori associati, sia alle prospettive di svolgimento di una economica e sana gestione degli impianti.

È da aggiungere che le determinazioni del Ministero sono adottate nell'ambito di organici programmi d'intervento a carattere nazionale, proprio allo scopo di assicurare una armonica ed equilibrata distribuzione delle iniziative sia per territorio, sia per settore merceologico.

Si fa, infine, presente, con riferimento all'ultima parte della interrogazione, che la materia concernente gli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, con l'emanazione del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 11, è stata trasferita alle regioni a statuto ordinario, a partire dal 1° aprile 1972.

Il Ministro: NATALI.

DE MARZIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per chiedere se, in relazione al nubifragio che il giorno 22 luglio 1972 ha provocato ingenti danni nell'agro di Minervino (Bari), intendano disporre:

1) la sospensione immediata del pagamento delle imposte e di tutti gli altri oneri contributivi per tutto l'agro di Minervino;

2) l'esonero di qualunque onere fiscale per quelle zone in cui il danno ha interessato più del 50 per cento della produzione ottenibile;

3) il rinvio, per almeno due anni, del pagamento dei crediti agrari, sia di quelli a carattere annuale sia di quelli poliennali;

4) l'assegnazione di fondi adeguati per poter effettuare il ripristino della produttività delle aziende colpite dalla eccezionale calamità;

5) la concessione di prestiti a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale per poter far fronte alle immediate esigenze della conduzione aziendale. (4-01205)

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, in relazione alla grandinata verificatasi ad Andria (Bari) il 14 agosto 1972, producendo gravi danni alle colture, come intenda venire incontro agli agricoltori colpiti. (4-01544)

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in relazione alla grave alluvione verificatasi il 27 settembre nella zona di Minervino (Bari), se ritenga di dover sollecitamente intervenire, in applicazione delle leggi 25 maggio 1970, n. 364 e 21 luglio 1960, n. 739, per la limitazione delle zone d'intervento al fine di permettere ai numerosi coltivatori danneggiati di ricostruire le strutture distrutte. (4-01683)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del 30 settembre 1972, ha provveduto, tra l'altro, a delimitare le zone agrarie della provincia di Bari, danneggiate dalle grandinate succedutesi nel territorio della provincia nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché di quelle contributive e contributivo-creditizie, di cui al successivo articolo 5, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle del comune di Minervino Murge, danneggiate dal nubifragio con grandine del 22 luglio.

Si aggiunge che, con successivo decreto del 19 ottobre 1972, sono state delimitate le zone agrarie della stessa provincia di Bari, colpite dai nubifragi e dalle grandinate dei mesi di luglio, agosto e settembre, ai fini della concessione delle citate provvidenze.

Tra le zone delimitate con quest'ultimo provvedimento, sono comprese anche quelle

dei comuni di Andria, colpite dalle calamità naturali del 16 (e non 14) agosto e dello stesso comune di Minervino Murge, danneggiate dall'alluvione del 26 (e non 27) settembre 1972.

Per quanto riguarda la specifica richiesta del rinvio del pagamento dei crediti agrari, si rammenta che, in caso di mancato o insufficiente raccolto, gli istituti di credito agrario, a norma dell'articolo 8 - comma secondo - della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, possono prorogare, a richiesta degli interessati, fino a 12 mesi, il pagamento delle cambiali agrarie scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato che i possessori di fondi rustici danneggiati potranno fruire dello sgravio dalle imposte, sovrainposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro:* — Per sapere se sia a loro conoscenza la drammatica situazione che attanaglia la popolazione del comune di Travesio (Pordenone) soprattutto a causa della chiusura del maglificio.

I lavoratori rimasti senza occupazione non hanno certo la possibilità né la speranza di collocamento altrove anche a causa della grave crisi che travaglia l'intera zona dello spilimberghese.

L'interrogante chiede di sapere se i ministri interessati siano a conoscenza delle promesse che sono state fatte ai lavoratori che dal mese di gennaio 1972 sono senza salario e senza stipendio, dello stato di tensione che si sta determinando e se ritengano di dover urgentemente provvedere in favore di quella popolazione sia attraverso la messa in atto immediata del meccanismo del ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia soprattutto attraverso una rapida decisione positiva della GEPI che ha già da tempo favorevolmente valutato la efficienza degli impianti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se si ritenga comunque di dover dare agli interessati una pronta formale e concreta assicurazione per quanto riguarda il lavoro futuro in maniera da evitare le speculazioni,

le strumentalizzazioni, le assicurazioni espresse solo per creare prima la speranza e poi la delusione e la giustificata protesta e soprattutto in maniera di utilizzare lavoratori veramente esemplari. (4-01006)

RISPOSTA. — A seguito dell'interessamento delle autorità della provincia, sono in fase avanzata le trattative per l'acquisto del maglificio di Travesio. L'imprenditore che intende rimettere in attività detto stabilimento, ha chiesto però che da parte della regione siano concessi alcuni benefici. La regione ha preso in favorevole considerazione tale richiesta e pertanto è da ritenere che lo stabilimento riprenderà quanto prima l'attività nello stesso settore anche se per conto di altra impresa.

Per quanto concerne la situazione dei lavoratori addetti allo stabilimento operano le provvidenze previste dalla legge 1115, provvidenze che dovrebbero consentire ai predetti lavoratori di risentire il meno possibile i disagi conseguenti al fallimento della industria in parola, in quanto - come già detto - è da ritenersi prossima la ripresa dell'attività dello stabilimento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere se sia loro conoscenza che il congresso regionale dell'Unione federalista delle comunità etniche europee svoltosi recentemente a Tarvisio (Udine) sono stati presenti rappresentanti ufficiali delle amministrazioni responsabili della regione Friuli-Venezia Giulia e della Carinzia che a nome dei due « governi » regionali si sarebbero impegnati a risolvere quanto prima i problemi ancora aperti che riguardano i gruppi etnici viventi nei loro territori.

Per conoscere come intendano intervenire presso la giunta del Friuli-Venezia Giulia per stabilire definitivamente che ad essa non spetta il compito di trattare le questioni relative alle minoranze linguistiche; per sapere se sia a loro conoscenza che in occasione di un incontro tra la comunità carnica di Tolmezzo ed una delegazione della città di Capodistria sono stati trattati problemi interessanti il « clima di cordiale collaborazione esistente tra Italia e Jugoslavia ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

Per conoscere se il Governo ritenga di dover spiegare ai rappresentanti della comunità carnica che la città di Capodistria non si trova in territorio jugoslavo né è sottoposta alla sovranità jugoslava. (4-01768)

RISPOSTA. — L'Unione federativa delle comunità europee, che ha tenuto nei giorni 8 e 9 settembre 1972 un congresso regionale a Tarvisio (Udine), è un'associazione di diritto privato che, in quanto tale, non può prendere alcuna decisione vincolante per gli organi dello Stato o delle regioni. La circostanza che a detto congresso abbiano preso parte l'assessore regionale del Trentino-Alto Adige, dottor Prumer, e del Friuli-Venezia Giulia, dottor Masutto, va intesa semplicemente come un apporto personale dei predetti ai lavori del congresso.

È pertanto priva di base giuridica l'affermazione dell'interrogante che le citate regioni possono avere preso in tale occasione impegni di ordine normativo nei confronti dei gruppi etnici viventi nei loro rispettivi territori, impegni che, d'altronde, per dettato costituzionale le stesse non potrebbero comunque assumere.

Quanto al problema relativo alla situazione giuridica della città di Capodistria, il Governo non può che riaffermare ancora una volta quanto ripetutamente ribadito di fronte al Parlamento circa la continuata validità del regolamento che è scaturito dal *Memorandum* di Intesa di Londra del 1954 e l'impegno che ne deriva di rispettare le sfere territoriali da esso conseguenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere in ordine all'esaurimento dei fondi necessari per il pagamento delle pensioni ai ciechi civili per gli ultimi due mesi del 1972 e per la tredicesima mensilità e per conoscere se ritenga giuste le richieste dei privi della vista i quali ritengono che per ovviare alle troppe deficienze verificatesi nell'erogazione degli assegni mediante gli enti comunali di assistenza, le pensioni debbano essere pagate dalle tesorerie provinciali. (4-02571)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, consapevole dello stato di disagio in cui si

sono venuti a trovare i ciechi civili, nonché gli appartenenti alle altre categorie protette (mutilati, invalidi civili e sordomuti) a causa del mancato pagamento delle pensioni nei tempi stabiliti, ha da tempo avviato, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, lo studio di una nuova disciplina normativa idonea ad assicurare la migliore funzionalità al pagamento delle pensioni e degli assegni assistenziali a dette categorie. La cennata fase preparatoria, la quale ha implicato la valutazione di complesse questioni collegate anche al rilevante numero dei beneficiari degli assegni e alla loro distribuzione nelle varie parti del territorio nazionale, può considerarsi ormai prossima alla definizione.

Per quanto attiene, poi, ai fondi per far fronte al pagamento delle pensioni, il Ministero ha provveduto tempestivamente ad accreditare l'intero stanziamento previsto nel bilancio del 1972, assegnando ad ogni prefettura l'importo occorrente in relazione al numero degli assistiti.

Atteso che, tuttavia, le somme assegnate a tale scopo si sono dimostrate insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, anche a causa dell'incremento del numero degli ammessi al beneficio, ad evitare la sospensione dei pagamenti, è stata richiesta al dicastero del tesoro una integrazione di lire 13.765.000.000, per provvedere al fabbisogno complessivo per le tre categorie di assistiti.

Il dicastero del tesoro, aderendo a tale richiesta, ha disposto l'occorrente variazione di bilancio.

Poiché, per altro, la somma attribuita sarà disponibile soltanto nel marzo del 1973, il Ministero dell'interno, preoccupato della grave situazione nella quale si sarebbero venuti a trovare i predetti minorati, si è adoperato per ottenere subito la somma di lire 10.470.270.000, necessaria per provvedere al pagamento del bimestre novembre-dicembre 1972 e della tredicesima mensilità, proponendo, nel contempo, di autorizzare, in via eccezionale, le tesorerie provinciali ad anticipare gli assegni sui fondi a disposizione.

Tale proposta è stata accolta, per cui, fin dal 13 dicembre 1972, sono state già impartite le conseguenti istruzioni a tutte le prefetture.

Il Sottosegretario di Stato: NICOLAZZI.

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, — stante la grave situazione in cui versa la categoria

dei ciechi civili a causa sia della insufficienza dell'assegno di pensione, sia del fatto che quasi mai viene rispettata la data di pagamento dell'assegno stesso per cui gli interessati lo ricevono con ritardi anche di un mese — risponda a verità il fatto che in numerose province mancano i fondi per il pagamento dei ratei di pensione relativi ai mesi di novembre, dicembre e per la tredicesima mensilità a causa dell'esaurimento degli stanziamenti di bilancio; se risponda a verità il fatto che un altro grave ostacolo allo snellimento della procedura del pagamento degli assegni sia costituito al modo con cui si procede all'accreditamento dei fondi allo ECA per cui, al fine di eliminare questo ostacolo, e su sollecitazione dell'UCI, il ministro stesso avrebbe concordato per il trasferimento del servizio al tesoro al fine di consentire il pagamento dei ratei a mezzo libretto con la adozione dei ruoli di spesa fissa, così come avviene per le pensioni di guerra.

Per conoscere i motivi per cui, stando così le cose, non si è ancora data pratica attuazione a quella decisione. (4-02735)

La risposta è identica a quella data alla interrogazione precedente.

FLAMIGNI E LAVAGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente tra quegli appuntati del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che pur avendo conseguito la piena idoneità nei concorsi per vicebrigadiere non sono stati ammessi per mancanza di posti, né sono stati inclusi nei concorsi successivi in cui non si è tenuto in alcun conto delle precedenti graduatorie. Si è così verificata la esclusione dall'avanzamento di numerosi agenti che nei concorsi avevano conseguito un punteggio superiore ai molti dei promossi. L'interrogante ritiene che trattandosi di analoghi concorsi interni non siano giustificabili le sperequazioni verificatesi e che per un ovvio senso di giustizia sarebbe stato logico effettuare le promozioni tenendo conto anche dell'idoneità conseguita nei concorsi immediatamente precedenti.

Per sapere se ritenga sia giusto adottare anche per il personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza norme e criteri analoghi a quelli validi per i dipendenti civili dello Stato, in materia di carriera e avanzamento.

Per conoscere i provvedimenti che intenda prendere. (4-02556)

RISPOSTA. — Per l'importanza e la delicatezza delle funzioni demandate ai sottufficiali di pubblica sicurezza, è precipuo interesse dell'Amministrazione che la nomina al grado di vicebrigadiere sia conferita ai migliori.

Tale risultato può conseguirsi soltanto attraverso una selezione operata con il sistema dei concorsi, sulla più ampia base possibile.

A detti criteri sono improntate le vigenti disposizioni sull'avanzamento del personale militare, le quali non prevedono la possibilità di utilizzare i posti che si rendono via via disponibili a favore degli idonei non vincitori dei precedenti concorsi. Né per altro è possibile instaurare un'analogia con gli ordinamenti del personale civile perché, nel caso, trattasi di concorso che, se pure riservato al personale già dipendente, si riferisce all'accesso ad una distinta e superiore carriera, ed in tale ipotesi anche per i dipendenti civili vigono i medesimi criteri di selezione adottati nel concorso per sottufficiale.

Per quanto attiene specificamente agli appuntati si fa presente che le aspirazioni dei suddetti militari sono state tenute presenti sotto il particolare profilo di consentire l'ammissione alla carriera di sottufficiale attraverso uno speciale esame di idoneità, nei limiti di 1 decimo dei posti disponibili, a loro riservato, introdotto nel sistema d'avanzamento con la legge 3 aprile 1958, n. 460.

Tale esame riservato, consistendo in una unica prova orale, evita ai predetti di sottoporsi al vaglio di prove scritte ed orali per l'ammissione al corso, e di frequentare il corso annuale con altri esami finali.

La circostanza di aver riportato in precedenti concorsi la idoneità consente del resto agli interessati di partecipare ad altri concorsi, qualora conservino il possesso dei prescritti requisiti.

Ciò premesso, l'eventuale adozione di norme eccezionali dirette a consentire l'accesso alla carriera di sottufficiale ai militari di pubblica sicurezza risultati idonei nei precedenti concorsi, oltre a contrastare con le cennate esigenze di selezione nonché a derogare profondamente ai principi generali vigenti in materia, potrebbe anche determinare il grave inconveniente, dato il numero degli idonei, di bloccare per anni la procedura dei concorsi, precludendo così ogni possibilità di avanzamento ad altri appuntati, dotati e meritevoli di accedere alla carriera di sottufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, premesso che violenti nubifragi e grandinate hanno colpito, in questi giorni, numerose zone della provincia di Lecce, quali interventi sono stati predisposti allo scopo di accertare i danni subiti dai contadini.

Per sapere se il ministro ritenga di dovere accelerare le procedure di cui alla legge istitutiva del Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura, per alleviare le condizioni di disagio delle campagne.

Se ritenga di dover disporre, per i contadini colpiti, l'esenzione, per l'anno in corso, dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e delle imposte e tasse. (4-01028)

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza degli eccezionali nubifragi che hanno sconvolto la provincia di Lecce causando ingentissimi danni in particolare alle colture agricole e per conoscere quali provvedimenti intendano adottare. (4-01747)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del 13 ottobre 1972, ha provveduto alla dichiarazione di eccezionalità delle grandinate e nubifragi verificatisi nel territorio della provincia di Lecce nei mesi di luglio, agosto e settembre 1972, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che consente ai produttori agricoli delle province medesime di beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso di favore del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti singoli o associati, per le necessità di conduzione e per l'estinzione di passività derivanti da precedenti prestiti e mutui.

Inoltre, le cooperative agricole, i consorzi e le associazioni di produttori agricoli, che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, possono ottenere i predetti prestiti al tasso ridotto dello 0,50 per cento.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della stessa provincia, nelle quali possono trovare applicazione anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste dall'articolo

5 della legge, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che, in occasione dei predetti eventi, nei centri di Alessano, Presicce, Salvo, Merciano di Leuca, Specchia, Carsano e Patù, si sono verificati danni alle strade interne ed esterne agli abitati. Danni hanno subito alcuni edifici pubblici, particolarmente del comune di Corsano.

L'esito degli accertamenti effettuati è stato comunicato dall'ufficio del genio civile alla regione Puglia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha fatto presente che i possessori di fondi rustici danneggiati potranno fruire dello sgravio delle imposte, sovrimeposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrario, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, infine, esaminerà l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione per un anno della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'invalidità e la vecchiaia, qualora il Ministero delle finanze adotti un provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

GARGANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere perché ai dipendenti delle poste, con qualifica di diurnista, in servizio da data anteriore al 31 luglio 1970, in possesso di tutti i requisiti richiesti in relazione al titolo di studio ed alle mansioni svolte, non sia stato applicato l'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775. (4-02876)

RISPOSTA. — Alla data del 31 luglio 1970 si trovavano in servizio presso questa amministrazione i seguenti dipendenti non di ruolo: De Bonis Michele, Moro Giulio e Budicin Giovanni, impiegato avventizio di terza categoria il primo ed agenti avventizi di quarta categoria gli altri due.

Dei predetti soltanto i primi due hanno prodotto domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'articolo 3 del de-

creto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per essere inquadrati in ruolo e, pertanto, con decreti ministeriali del 3 luglio 1972 il De Bonis è stato inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva (tabella XVI) ed il Moro nel ruolo della carriera ausiliaria (tabella XIX), con effetto dall'11 giugno 1971.

L'agente diurnista Budicin, invece, nonostante l'invito rivoltogli, non ha prodotto la relativa domanda e quindi non ha potuto essere inquadrato in ruolo.

Il Ministro: GIOIA.

GARGANO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere:

a) quali controlli di fatto gli organi di polizia esercitano nei confronti dei commercianti di polveri da sparo e di altro materiale esplosivo;

b) se le vigenti disposizioni di legge in materia di deposito di materiale, comunque esplosivo, siano fatte rispettare scrupolosamente;

c) se sia imputabile a scarso controllo o al venir meno del senso civico, l'esistenza in Italia di così grandi quantità di materiale, che giustamente negli ultimi tempi ha allarmato l'opinione pubblica per la pericolosità. (4-03110)

RISPOSTA. — Per garantire il rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano il settore, l'azione di controllo degli organi di polizia investe sia la fabbricazione, sia il commercio, sia la detenzione delle materie esplodenti.

In concreto, per quanto concerne la fabbricazione, la vigilanza viene effettuata mediante frequenti controlli tendenti ad accertare che le fabbriche non detengano nell'ambito degli opifici scorte di materiali esplodenti destinati alla fabbricazione di quantitativi di prodotti superiori a quelli consentiti dalle norme e dalle licenze; che il registro di carico e scarico sia regolarmente tenuto; che i destinatari dei prodotti venduti dalla fabbrica siano titolari di regolare licenza di polizia per il deposito o la vendita di prodotti esplodenti; che i trasporti vengano effettuati con le prescritte licenze e che il confezionamento dei prodotti pirotecnici avvenga secondo le norme.

La vigilanza ed il controllo per gli esercizi di vendita al minuto riguardano in particolare la corrispondenza fra il contenuto dell'autorizzazione di cui l'esercente è in pos-

sesso e la categoria ed il quantitativo di prodotti dallo stesso detenuti per la vendita, nonché la regolare tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne in particolare la capitale, la questura di Roma, fin dal 20 ottobre 1972, ebbe ad impartire istruzioni a tutti gli organi di polizia perché venissero oltremodo intensificati i controlli presso le fabbriche, i depositi e i negozi di vendita di armi ed esplodenti al fine di accertare, oltre alla regolare tenuta del registro, il rispetto delle prescrizioni imposte dai singoli titoli di polizia a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, specie per quanto si riferisce all'obbligo di detenere il materiale esplosivo nella quantità autorizzata.

In ottemperanza a tali direttive sono stati eseguiti, anche prima della nota sciagura del Prenestino — che giustamente tanto allarme ha destato nella opinione pubblica — numerosi controlli ad armerie e ad altri esercizi autorizzati alla minuta vendita di materiale esplosivo. Inoltre, nel quadro di una generale revisione delle collezioni di armi sono stati effettuati, anche presso domicilia privati, controlli che hanno portato al reperimento di armi da guerra e di esplosivi illegalmente detenuti.

Lo stesso negozio di armi del Prenestino nel quale si è verificata la suddetta tragica esplosione nella notte tra il 29 e 30 novembre 1972, era stato controllato giorni prima ed in quella occasione non furono rilevate irregolarità.

Il Sottosegretario di Stato: NICOLAZZI.

GIORDANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici.*
— Per sapere:

a) se siano pienamente informati dei violenti nubifragi che hanno investito in queste giornate le zone agricole vercellesi, e in particolare il comune di Tricerro, dove è stato completamente distrutto il raccolto del riso, danneggiato gran numero di abitazioni private, compromesso consistentemente le possibilità per il corrente anno di lavoro dei lavoratori agricoli dipendenti;

b) quali provvedimenti intendono urgentemente assumere per sovvenire le aziende agricole e le persone che dalla suddetta calamità atmosferica hanno subito danni gravi e non rimediabili con il semplice ricorso alle risorse personali e degli enti locali. (4-01169)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del 10 novembre 1972, ha provveduto al riconoscimento del carattere eccezionale della grandinata verificatasi nel territorio della provincia di Vercelli il 1° agosto 1972, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Tali provvidenze — consistenti, come è noto nella concessione di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, al tasso agevolato del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati — consentono di far fronte alle necessità di conduzione aziendale e all'estinzione di eventuali passività onerose.

Per quanto concerne i danni alle abitazioni private, risulta che essi si riferiscono esclusivamente a qualche perforazione di copertura e, pertanto, sono da considerarsi di entità contenuta.

Si comunica, infine, che la prefettura di Vercelli ha interessato la competente intendenza di finanza, perché promuova la procedura per l'accertamento dei danni e la delimitazione delle zone colpite, ai fini della concessione dei provvedimenti di sgravio delle imposte sui redditi dominicale e agrario e delle relative sovrimposte e addizionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

GUADALUPI E SIGNORILE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno, in accoglimento di un esposto-ricorso inoltrato il 4 ottobre 1972 da un gruppo di operatori nel settore delle autoscuole e della provincia di Brindisi tramite l'ispettorato compartimentale della motorizzazione e trasporti in concessione di Brindisi e tendente ad ottenere una interpretazione socialmente più avanzata della circolare emanata il 18 marzo 1972, dall'allora ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, dall'oggetto: « Unificazione delle procedure per il conseguimento della patente di guida ». Nel ricordato esposto si spiegano chiaramente i motivi di carattere sociale, economico e logistico validi ad ottenere se non la revoca della ricordata circolare, almeno una interpretazione più benevola della stessa, in relazione all'applicazione dell'articolo 488 del regolamento del codice della strada. Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

non può trascurare o addirittura ignorare le gravi conseguenze che si possono determinare ove fosse rigidamente applicata la direttiva impartita con la predetta circolare che ha sostanzialmente cambiato ed innovato il sistema di organizzazione logistica e di limite quantitativo dei candidati al conseguimento della patente di guida, creando vuoti negli destori delle scuole guida della provincia di Brindisi un forte disagio di carattere economico, finanziario e sociale . (4-02670)

RISPOSTA. — L'imponente impegno operativo nel settore degli esami per il conseguimento della patente di guida — circa tre milioni di prove d'esame teoriche e pratiche all'anno — cui questa amministrazione, in attesa dell'adeguamento degli organici, ha reso indispensabile l'adozione di opportuni criteri procedurali su scala nazionale, dati mediante la circolare citata dagli interroganti.

La situazione a Brindisi e provincia è un caso tipico della necessità di applicazione delle disposizioni suindicate, al fine di garantire uno svolgimento del servizio quanto più possibile efficiente e completo.

Quell'ufficio provinciale della motorizzazione civile infatti, pur disponendo di due esaminatori soltanto, riesce a far fronte ad un notevole carico operativo che, nel mese di dicembre 1972 ha comportato, ad esempio, ben 36 sedute d'esame: 4 per i candidati cosiddetti « privatisti », 4 per i candidati alle patenti cosiddette « professionali », e 28, delle quali 17 nel capoluogo ed 11 in provincia, per i candidati presentati dalle autoscuole.

Si assicura comunque di aver già fatto impartire disposizioni all'ufficio provinciale in questione perché, in presenza di particolari situazioni locali, venga incontro a quelle richieste delle autoscuole che sia possibile soddisfare, facendo salvi i criteri basilari del sistema.

Il Ministro: BOZZI.

GUGLIELMINO E CERRA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i lavoratori « pendolari » che da Catania si recano alla zona industriale a mezzo ferrovia e scendono alla stazione Bicocca sono costretti ad attraversare tutto il fascio di rotaie dello scalo non esistendo alcun sottopassaggio o sopraelevata.

Per sapere se ritenga — anche d'intesa con il comune di Catania e con il Consorzio per l'area di sviluppo industriale — di trovare le opportune ed adeguate soluzioni venendo incontro alle legittime attese dei numerosi lavoratori interessati. (4-02747)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti rilevati dagli interroganti potrebbero essere eliminati soltanto mediante un nuovo collegamento — in sotterraneo o in sopraelevata — con la zona di sviluppo industriale ubicata al di là del fascio merci di quella stazione.

Il provvedimento stesso pertanto dovrebbe essere realizzato a spese del comune e del Consorzio per l'area di sviluppo industriale. Da parte della azienda ferroviaria potrà essere fornita ogni assistenza tecnica per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Si potrà anche esaminare, nel quadro delle possibilità in materia, l'eventuale concessione di un contributo da parte dell'azienda ferroviaria.

Il Ministro: BOZZI.

IANNIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga disporre una formale inchiesta allo scopo di ristabilire la certezza del diritto e la tutela imparziale degli interessi legittimi dei cittadini di Amalfi in provincia di Salerno.

La richiesta è motivata dal comportamento della locale amministrazione comunale, che nell'evidente scopo di offrire una protezione politica di parte esercita indirettamente e, probabilmente, involontariamente una vera e propria discriminazione fra gli amministrati dividendoli fra sostenitori ed avversari.

Nella frazione di Vettica del predetto comune, infatti, l'amministrazione comunale si ostina a denegare al signor Bottone Michele il nulla osta per la costruzione, a sue spese, di una variante alla scala di accesso dei fondi situati lungo la scarpata della strada provinciale per Agerola, alimentando così una antica controversia tra i proprietari contermini, mentre offre con larghezza di interventi sanatorie postume per costruzioni abusive ai più fedeli.

Né l'intervento più volte invocato dal prefetto locale è valso a ristabilire la tranquillità tra la popolazione per l'incomprensibile disinteresse manifestato, che potrebbe ingenerare l'errato sospetto che anche il rappresentante del Governo sia condizionato, nelle

sue determinazioni, dalle pressioni di autorevoli personaggi locali.

La richiesta ha carattere urgente anche per le tensioni che si vanno diffondendo nella zona, in conseguenza di alcuni atti di rappresaglia che si perpetrano talvolta ai danni di privati cittadini, rei soltanto di non accettare la soccombenza al potere locale, sia esso ecclesiastico o laico. (4-02394)

RISPOSTA. — Le affermazioni dell'interrogante circa il presunto comportamento discriminatorio dell'amministrazione comunale di Amalfi nei confronti dei cittadini che non fanno parte della maggioranza, sono generiche e non consentono di fornire concreti elementi di risposta.

Per quanto riguarda, invece, la questione concernente il signor Michele Bottone si precisa che in data 24 aprile 1967 il predetto, proprietario di due vani situati nella frazione Vettica Minore di Amalfi lungo la strada comunale « Salita Finestra », chiese al comune l'autorizzazione per procedere allo spostamento della scala che immette dalla strada provinciale nella stradetta comunale. In relazione a tale istanza la signora Adelina Criscuolo, residente nella predetta frazione, inoltrò un esposto all'allora commissario prefettizio del comune di Amalfi, dottor Alberto Viggiani, per evitare che venisse concessa l'autorizzazione richiesta dal signor Bottone, poiché lo spostamento della scala avrebbe modificato l'accesso alla sua proprietà e arrecato gravi danni al muro di contenimento della proprietà medesima. La esponente faceva inoltre presente che la sua opposizione era anche motivata dal fatto che la realizzazione del progetto del signor Bottone le avrebbe impedito la costruzione di alcuni vani terranei con ingresso dalla strada provinciale.

Successivamente anche un gruppo di 23 cittadini residenti nella stessa frazione inviarono un esposto al comune avverso la richiesta del signor Bottone; ne seguì un terzo, a firma del signor Guglielmo Bottone, fratello del richiedente, proprietario del secondo piano e del pianterreno del fabbricato oggetto della controversia, il quale si oppose alla realizzazione della scala, la quale avrebbe danneggiato il locale a pianterreno di sua proprietà.

L'amministrazione prese in esame la richiesta del signor Michele Bottone e considerato che la concessione avrebbe leso i diritti di molti cittadini della zona come constatato *in loco* e come rappresentato dai ricorrenti,

non ritenne opportuno autorizzare lo spostamento richiesto del tratto di scala comunale, anche per non sottrarre all'uso pubblico un bene comunale demaniale. La decisione fu comunicata all'interessato in data 30 marzo 1968. Il signor Bottone non si ritenne soddisfatto della decisione emessa dall'amministrazione comunale e in data 16 agosto 1968 rinnovò la richiesta. La giunta comunale nella seduta del 16 novembre 1968, non ravvisando nella seconda istanza nuovi validi elementi per modificare la precedente decisione, respinse anche tale richiesta e comunicò la decisione all'interessato con nota del 15 novembre 1969, n. 4059.

Il signor Bottone oppose allora sulla strada « Salita Finestra » cartelli con la scritta « strada privata », per cui il sindaco con propria ordinanza del 19 gennaio 1970 ne disponeva la rimozione.

Che tale strada sia comunale risulta infatti dall'atto notarile di acquisto del fabbricato da parte del Bottone, rogato dal notaio Giuseppe Gargano da Salerno.

Il signor Bottone sottoponeva ancora altra variante alla richiesta originaria, ma il tecnico comunale con relazione dell'8 agosto 1970 espresse parere contrario anche su tale variante perché la nuova rampa di accesso, che il Bottone intendeva costruire al posto di quella comunale, era di larghezza sensibilmente inferiore a quella esistente. L'amministrazione, pertanto, rigettò anche quest'ultima richiesta.

La prefettura di Salerno ha costantemente seguito le vicende sopra descritte nell'intento di agevolare e sollecitare la ricerca di una soluzione che potesse conciliare gli interessi del signor Bottone con quelli della amministrazione. Ovviamente l'intervento della prefettura si è sempre svolto nel pieno rispetto della autonomia dell'amministrazione comunale nell'azione della quale non sono stati ravvisati, per il caso in esame, estremi di illegittimità.

La controversia tra il signor Bottone e i proprietari contermini che si sono opposti al suo progetto ha carattere squisitamente privato e non ha mai assunto toni polemici tali da far prevedere il verificarsi di episodi che possano turbare l'ordine pubblico.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

LAFORGIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in re-

lazione alla serie di impressionanti sciagure aeree recentemente verificatesi nel corso di collegamenti aerei con aeromobili *Fokker F.27* dell'ATI.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se si ritenga opportuno un rigoroso accertamento sullo stato di efficienza dei citati aeromobili in relazione alla utilizzazione degli stessi per i vari collegamenti aerei;

2) se ritenga il numero degli aeromobili in questione assolutamente inadeguato al numero giornaliero di collegamenti aerei cui è autorizzata la società concessionaria ATI;

3) se ritenga di dover disporre che la società gestrice dei collegamenti aerei in questione debba immettere nuovi e più moderni aeromobili per l'effettuazione dei vari collegamenti aerei in termini di assoluta sicurezza di volo per gli utenti. (4-02859)

RISPOSTA. — Gli aeromobili *Fokker*, che volano in quantità notevole in varie parti del mondo su percorsi a corto raggio posseggono tutti i requisiti di garanzia e di sicurezza e sono sempre soggetti a regolari ispezioni e manutenzione da parte delle società di navigazione aerea e controlli da parte dell'organo tecnico (Registro aeronautico italiano).

Inoltre l'impiego degli aeromobili viene sempre fatto entro i limiti delle prescrizioni dei manuali tecnici delle case costruttrici.

Non risulta poi che il numero degli aeromobili sia attualmente inadeguato al numero giornaliero di collegamenti aerei cui è autorizzata la società concessionaria ATI.

La rete delle linee aeree della società ATI viene svolta con aeromobili del tipo *F.27* e *DC.9*, che sono giudicati in tutto il mondo aeromobili idonei ad assolvere il servizio di linea per corto e medio raggio e attualmente non esistono velivoli migliori che possano sostituirli.

Il Ministro: Bozzi.

LENOCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o stiano per essere presi in favore degli agricoltori danneggiati dalle recenti calamità atmosferiche che si sono abbattute nel territorio di Canosa (Bari) e dei paesi vicini; in particolare si fa presente che i danni maggiori sono stati ubiti dagli agricoltori piccoli e medi della zona del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

Canale Fosse delle Murge in agro di Canosa, che hanno visto compromessi o addirittura distrutti i loro raccolti. (4-01016)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, si comunica che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con successivi decreti, rispettivamente, del 30 settembre e del 19 ottobre 1972, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Bari, danneggiate dalle avversità atmosferiche di vario genere che si sono susseguite nel periodo dal 25 aprile al 26 settembre 1972, ivi comprese quelle verificatesi nel corso del mese di luglio, alle quali evidentemente si riferisce l'interrogante, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e di quelle contributive e contributivo-credizie, di cui al successivo articolo 5 della legge stessa, per la ricostituzione dei capitali di conduzione reintegrati per effetto delle perdite del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese, in entrambi i provvedimenti, quelle del comune di Canosa segnalato dall'interrogante.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

LUCCHESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, nel disporre la riduzione dell'organico di cancelleria della pretura di Portoferraio (Livorno) (decreto ministeriale 13 luglio 1972), sia stato considerato il disservizio che deriverà da tale riduzione in quanto nel mandamento della pretura di Portoferraio ci sono i due più importanti stabilimenti penali del paese e cioè quelli di Pianosa e di Portoazzurro. La presenza di tali stabilimenti comporta una notevole mole di lavoro non risultante dalle statistiche. L'ufficio della pretura di Portoferraio deve provvedere al disbrigo di centinaia di rogatorie passive e di centinaia di richieste di traduzione dagli stabilimenti suddetti ad altri. Inoltre il frequente accesso nei suddetti stabilimenti penali del pretore e del cancelliere determinano la prolungata assenza degli stessi dall'ufficio per molti giorni dell'anno, data l'ubicazione degli stabilimenti stessi e in particolare di quello di Pianosa, collegato all'Elba da un servizio marittimo bisettimanale. Infine l'ingente afflusso turistico estivo determina un altro sensibile au-

mento di lavoro dello ufficio giudiziario, anche questo non risultante dalle statistiche.

L'interrogante chiede infine se alla luce di queste considerazioni si ritenga opportuno revocare il predetto provvedimento come domandano le categorie interessate e per garantire un più normale funzionamento della giustizia nell'isola d'Elba. (4-02660)

RISPOSTA. — Premesso che il provvedimento di che trattasi non ha riguardato soltanto la pretura di Portoferraio, ma numerosi altri uffici e si è reso necessario per venire incontro alle ben note esigenze dei tribunali minorili, si fa presente che la soppressione del secondo posto di cancelliere nell'organico della pretura è stata disposta tenendo conto soprattutto del carico di lavoro (la cui affluenza non supera i 1.000 affari annui tra cause civili e procedimenti penali) in relazione al quale viene assegnato, di regola, alle piante organiche un solo funzionario di cancelleria.

Quanto alla segnalata circostanza che il lavoro della pretura di Portoferraio sarebbe oltremodo appesantito dalla necessità di provvedere all'esecuzione di numerose rogatorie per la esistenza dei due stabilimenti penali di Porto Azzurro e Pianosea, si precisa che, pur tenendo conto di tale circostanza, la situazione di lavoro della pretura in questione risulta tuttavia meno critica rispetto a quella di altre preture anche esse con un solo cancelliere, quali ad esempio quelle di Sassuolo, Rovato, Manfredonia, Castiglione delle Stiviere e Iseo, dove affluisce, oltre che un maggior numero di affari (circa 3 mila annui tra cause civili e procedimenti penali) anche un notevole numero di rogatorie (325 a Sassuolo, 239 a Rovato, 493 a Manfredonia, 215 a Castiglione delle Stiviere, 218 a Iseo, contro le 287 di Portoferraio). Né l'affluenza turistica di carattere stagionale potrebbe di molto modificare tali dati, stante la indicata notevole differenza del carico di lavoro a parità di organico.

In tale situazione non è possibile aderire alla richiesta di ripristino del posto soppresso, non apparendo essa giustificata da validi motivi.

Il Ministro: GONELLA.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che:

a) un furioso nubifragio si è abbattuto il 1° giugno 1972 nella vasta zona della pro-

vincia di Pavia, del Basso Pavese e dello Stradellino, distruggendo — nella quasi totalità — la produzione vinicola e le colture agricole dei comuni di San Zenone Po, Spessa Po, Pieve Porto Morone, Portalbera, San Cipriano, Arena Po, Rovescala, San Damiano, Montù Beccaria, Bosnasco e Zenevredo;

b) gli uffici dell'assessorato agricoltura regionale hanno tempestivamente relazionato il competente Ministero proponendo di dichiarare la eccezionalità di intervento da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ai fini della concessione dei prestiti di concorso previsti dall'articolo 7 della legge stessa e la proposta di delimitazione della zona danneggiata ai sensi dell'articolo, terzo comma, della richiamata legge, ai fini previsti dagli articoli 4, primo comma, e 5 della legge n. 364; quale urgente provvedimento si ritiene adottare a tempestivo sollievo della popolazione tanto gravemente colpita. (4-00281)

MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che una nuova grandinata, dopo la recente di due mesi fa, ha colpito il 1° agosto 1972 l'ampia zona della Valle Versa, nell'Oltrepo Pavese, comprendente nove comuni a tipica coltura viticola e che gli uffici dell'ispettorato agrario di Pavia tramite l'assessorato regionale hanno fatto immediatamente pervenire al competente Ministero con l'esatta documentazione dei gravi danni subiti, la richiesta di delimitazione della zona colpita come vuole l'articolo 5 della legge sul « Fondo di solidarietà nazionale » — con l'urgenza che il caso merita, le iniziative di codesti Ministeri per il riconoscimento e l'attuazione delle richieste avanzate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia e per l'immediata concessione degli interventi finanziari che la legge, a tal uopo, concede.

Si fa presente che il raccolto dell'uva nei comuni danneggiati di Canneto Pavese, Montescano, Castana, Santa Maria della Versa, Rovescatta, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Cigognola e Pietra de' Giorgi costituisce l'unico reddito di quella popolazione stante la coltura tipica a Vigna di quelle colline della Valle Versa; non ha ancora trovato soddisfazione la analoga richiesta avanzata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia per far fronte ai danni causati dalla grandine nel maggio 1971 in dieci comuni del Basso Pavese, nonostante che il relativo provvedimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del febbraio 1972. (4-01231)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del 30 settembre 1972, ha provveduto, tra l'altro, alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Pavia, colpite dalle grandinate del 1° giugno e del 27 luglio 1972, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese quella dei comuni di Portalbera, San Cipriano Po, Arena Po, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Bosnasco e Zenevredo, indicati dall'interrogante nell'interrogazione n. 4-00281.

Gli agricoltori degli altri comuni pure segnalati dall'interrogante nella medesima interrogazione, per i quali non ricorrevano le condizioni per far luogo a delimitazioni territoriali, potranno giovare, ove sussistano le condizioni prescritte, delle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 7 della stessa legge.

Per quel che concerne i danni causati nel territorio della stessa provincia dalle grandinate verificatesi dal 27 luglio al 1° agosto, questo Ministero medesimo, con successivo decreto del 7 ottobre 1972, ha delimitato le zone agrarie danneggiate, ai fini dell'applicazione delle citate provvidenze contributive e contributivo-creditizie.

Tra le zone delimitate con quest'ultimo provvedimento, sono incluse quelle di tutti i comuni segnalati dall'interrogante con l'interrogazione n. 4-01231.

Circa, infine, i danni causati dalle avversità atmosferiche del 1971, si comunica che sono state assegnate all'ispettorato agrario di Pavia, per la concessione dei benefici creditizi contemplati dall'articolo 5 della citata legge, la somma di lire 120 milioni, che consentirà di assistere operazioni di credito per circa 960 milioni di lire, nonché, per la concessione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 7, la somma di 100 milioni di lire, con la quale si potranno assistere operazioni di credito per un valore complessivo di circa 2 miliardi di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MAINA E ABELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere in base a quali prove o gravi indizi venga

giustificata la lunga detenzione preventiva del signor Francia Salvatore arrestato per aver trascorso nel mese di agosto 10 giorni in un campeggio con amici e amiche.

Se ritengano che questo fatto possa creare nell'opinione pubblica, convincimento che sia in realtà il risultato di una precisa direttiva persecutoria del Governo, intesa ad alimentare una campagna denigratoria contro la destra, basandosi su elementi di assoluta inconsistenza tanto che rasenta il ridicolo individuare in essi una pericolosità per le istituzioni.

(4-01907)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Torino, il signor Salvatore Francia fu denunciato, insieme ad altre cinque persone, alla procura della Repubblica di detta città, con rapporto della locale questura in data 25 agosto 1972 per il reato previsto e punito dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente sanzioni contro la riorganizzazione e l'apologia del fascismo.

Contrariamente a quanto si afferma nella interrogazione, gli elementi di prova sui quali la predetta denuncia appariva fondata sono stati considerati dalla competente autorità giudiziaria, anche a seguito delle ulteriori accurate indagini al riguardo esperite, della massima consistenza, e, pertanto, il Procuratore della Repubblica ha emesso, in data 25 agosto 1972, ordine di cattura a carico del Francia, al quale, in sede di interrogatorio, sono state fatte le contestazioni del caso.

La procura generale di Torino ha altresì comunicato che il 6 settembre 1972 gli atti sono stati trasmessi dal procuratore della Repubblica al giudice istruttore per la formale istruttoria e che, nel corso di essa, la difesa del Francia ha presentato istanza di scarcerazione dell'imputato per mancanza di sufficienti indizi di reità, per altro respinta dal giudice istruttore il successivo 14 settembre.

Contro la relativa ordinanza del giudice istruttore la difesa del Francia ha interposto appello alla sezione istruttoria che non si è ancora pronunciata sul gravame.

Circa le argomentazioni contenute nell'ultima parte della interrogazione in rapporto all'episodio segnalato, si rileva che nella specie, vertesi in materia affidata all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, la quale ha ritenuto fondati, ai fini dell'adozione di provvedimenti coercitivi, gli elementi acquisiti a carico di persona sottoposta a procedimento

penale e che deve naturalmente escludersi qualsiasi interferenza al riguardo da parte del Governo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che: la prefettura di Gravina (Bari) è dall'aprile 1972 senza un cancelliere, giacché il titolare fu collocato in pensione per limiti di età; a tale mancanza sono da attribuire le mancate udienze, per cui processi non hanno luogo, con una stasi della giustizia — fino a quando durerà questa situazione abnorme e se si voglia disporre subito per un cancelliere alla pretura di Gravina. (4-02994)

RISPOSTA. — Nella pretura di Gravina di Puglia è effettivamente vacante dal 14 maggio 1972, l'unico posto di cancelliere previsto dalla pianta organica, ma il servizio è stato ininterrottamente e soddisfacentemente assicurato da quella data mediante applicazioni di funzionari del distretto, disposte, sia dal capo della Corte che da questo Ministero.

Non è stato possibile sinora coprire tale vacanza a causa della nota carenza numerica dei funzionari di cancelleria in tutti i distretti, che provoca situazioni di disagio anche in altri analoghi uffici. Si conta pertanto di provvedere al riguardo, ove non si presenti nel frattempo altra circostanza favorevole, in occasione dei concorsi di ingresso in carriera che saranno banditi non appena il Consiglio superiore della pubblica amministrazione avrà approvato i nuovi programmi per l'accesso alla carriera di concetto dei segretari, di recente istituzione.

Il Ministro: GONELLA.

MICHELI PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga, nell'ambito dei periodici programmi di estensione delle reti televisive promossi dal Ministero delle poste e telecomunicazioni d'intesa con la RAI, di riconoscere carattere di priorità e d'urgenza agli interventi richiesti dai comuni montani della provincia di Parma, in particolare delle alte Valli del Ceno, Taro, Baganza, Parma ed Enza, già oggetto dell'interrogazione n. 4-21397 del 22 febbraio 1972, interventi non più dilazionabili per assicurare anche la ricezione delle trasmissioni televisive per il secondo programma

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

TV, ora pressoché impossibile in quelle ampie zone montane dove il mezzo televisivo rappresenta un'importante condizione per avviare le auspiccate migliori condizioni di vita.
(4-01612)

RISPOSTA. — Il programma di costruzioni relativo al quadriennio 1969-1972 prevedeva la realizzazione di due impianti per la diffusione del secondo programma TV da ubicare uno a Langhirano per servire la zona del comune omonimo e quella di Tizzano Val Parma, l'altro a Bedonia per le zone di detto comune e di quello di Tornolo. Sennonché sopraggiunte difficoltà hanno imposto il rinvio a dette realizzazioni.

Giova per altro precisare che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 797 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 390 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della popolazione delle località segnalate con l'interrogazione sopra riportata saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

Il Ministro: GIOIA.

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere se finalmente intenda intervenire per porre fine all'ormai non più tollerabile stato di disagio morale e materiale in cui versano gli agenti di custodia delle carceri di Alghero, e del quale il Ministero si è dovuto

occupare anche attraverso una inchiesta dell'autorità giudiziaria.

Nel 1972 pochissimi sono stati i riposi settimanali di cui i detti agenti hanno goduto, la licenza annuale di 30 giorni è stata ridotta a cinque-dieci giorni.

Nel corrente anno è stato disposto per quasi tutti gli agenti il raddoppio del turno di lavoro, e l'orario di servizio è di quasi dieci ore al giorno.

Vi è inoltre un palese disordine nella distribuzione dei compiti e del lavoro il quale disordine è forse la causa prima delle ferie non godute, del riposo settimanale non dato e dei turni di lavoro di dieci ore.

Il malumore presso gli interessati è generale e preoccupante e l'interrogante chiede di sapere se, dopo le tante molteplici ed inutili promesse del Ministero competente il Ministro voglia intervenire perché i diritti dei detti agenti siano finalmente riconosciuti e tutelati e perché non abbiano ad essere eluse le loro richieste che si fondano innanzitutto su principi sanciti dalla stessa Costituzione della Repubblica e che stanno alla base del rispetto della personalità umana.

Chiede inoltre l'interrogante di sapere se il ministro intenda disporre il pagamento di tutto l'orario straordinario prestato dagli agenti di custodia di tutta Italia, delle giornate di riposo non godute e delle ferie per la parte egualmente non goduta.
(4-02568)

RISPOSTA. — Riguardo alle lamentate condizioni in cui opererebbe il personale militare in servizio nelle carceri giudiziarie di Alghero, si fa presente quanto appresso.

Anzitutto non è pervenuto a questo Ministero alcun atto relativo all'asserita inchiesta dell'autorità giudiziaria sullo stato di « disagio morale e materiale » in cui, secondo l'interrogazione, verserebbero gli agenti di custodia delle carceri predette.

Circa la concessione del riposo settimanale e della licenza ordinaria agli agenti, risulta che gli stessi fruiscono, in media, di due giornate di riposo al mese, mentre le licenze, sia pure frazionate, per necessità di servizio, vengono in genere concesse integralmente.

L'organico della casa penale di Alghero, stabilito in 6 sottufficiali e 71 agenti, è pressoché al completo ed un eventuale aumento, inteso ad alleviare la pesantezza ed il prolungamento del servizio, non è allo stato attuabile per la generale insufficienza numerica del corpo degli agenti di custodia. La situazione per altro potrà migliorare e normalizzarsi del

tutto con l'integrale realizzazione dell'aumento dell'organico del corpo previsto dalla legge 4 agosto 1971, n. 607 in 2 mila unità da assumere nell'arco di quattro anni. Va considerato infatti che, in relazione alle aumentate esigenze di servizio provocate dalle provvidenze e dalle agevolazioni di recente concesse ai detenuti (prolungamento dei colloqui, istituzione di nuovi corsi scolastici, differimento dell'ora dei pasti, protrazione dell'orario dell'aria, visione di spettacoli televisivi) i compiti degli agenti di custodia delle carceri di Alghero e degli altri istituti italiani si sono notevolmente appesantiti e la situazione potrà risolversi solo con un congruo ampliamento degli organici dei singoli istituti; tuttavia, dagli accertamenti svolti, non è dato riscontrare nell'istituto di Alghero quella situazione così critica e quel disordine nella distribuzione dei compiti e del lavoro, segnalati nella interrogazione.

Circa il pagamento del lavoro straordinario degli agenti e delle giornate di riposo e ferie non goduti, si fa presente che, in base alle disposizioni dell'articolo 11 della citata legge 4 agosto 1971, questo Ministero sta provvedendo alla corresponsione di una adeguata gratifica a favore di quegli agenti che, in servizio in tutti gli istituti italiani, non hanno potuto, loro malgrado, godere del completo riposo settimanale e della concessione delle licenze ordinarie.

Il Ministro: GONELLA.

MILIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 che prevede una indennità mensile per i corpi di polizia non si tiene conto del servizio in precedenza prestato dagli appartenenti ai corpi di polizia presso altri corpi.

Detto servizio prestato in precedenza presso altri corpi viene infatti computato a tutti gli effetti sia per lo stipendio sia per la pensione mentre non viene appunto computato ai fini della indennità mensile di cui alla legge precitata.

Ciò costituisce motivo di malumore fra gli interessati ed appare in effetti illogico e non rispondente a principi di giustizia. (4-02955)

RISPOSTA. — I servizi precedentemente prestati dagli appartenenti ai corpi di polizia in altri corpi sono valutati ai fini della determinazione della misura dell'indennità mensile di

istituto secondo quanto stabilito nella nota b) alla tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

La norma predetta, per altro, esclude espressamente il servizio di leva, che infatti non viene computato ai fini della indennità di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: NICOLAZZI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere i motivi per cui il pagamento delle pensioni ai ciechi civili avviene con enorme ritardo e quali siano le ragioni del mancato trasferimento del servizio di erogazione, dagli enti comunali di assistenza al Ministero del tesoro, tramite gli uffici provinciali, a mezzo libretto personale, così come assicurato dal Governo con dichiarazione della Presidenza del Consiglio dei ministri il 16 aprile 1972. (4-02582)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, consapevole dello stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i ciechi civili, nonché gli appartenenti alle altre categorie protette (mutilati, invalidi civili e sordomuti) a causa del mancato pagamento delle pensioni nei tempi stabiliti, ha da tempo avviato, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, lo studio di una nuova disciplina normativa idonea ad assicurare la migliore funzionalità al pagamento delle pensioni e degli assegni assistenziali a dette categorie. La cennata fase preparatoria, la quale ha implicato la valutazione di complesse questioni collegate anche al rilevante numero dei beneficiari degli assegni e alla loro distribuzione nelle varie parti del territorio nazionale, può considerarsi ormai prossima alla definizione.

Per quanto attiene, poi, ai fondi per far fronte al pagamento delle pensioni, il Ministero ha provveduto tempestivamente ad accreditare l'intero stanziamento previsto nel bilancio del 1972, assegnando ad ogni prefettura l'importo occorrente in relazione al numero degli assistiti.

Atteso che, tuttavia, le somme assegnate a tale scopo si sono dimostrate insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, anche a causa dell'incremento del numero degli ammessi al beneficio, ad evitare la sospensione dei pagamenti, è stata richiesta al Dicastero del tesoro una integrazione di lire 13.765.000.000, per provvedere al fabbisogno complessivo per le altre categorie di assistiti.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

Il dicastero del tesoro, aderendo a tale richiesta, ha disposto l'occorrente variazione di bilancio.

Poiché, per altro, la somma attribuita sarà disponibile soltanto nel marzo del 1973, il Ministero dell'interno, preoccupato della grave situazione nella quale si sarebbero venuti a trovare i predetti minorati, si è adoperato per ottenere subito la somma di lire 10.470.270.000, necessaria per provvedere al pagamento del bimestre novembre-dicembre 1972 e della tredicesima mensilità, proponendo, nel contempo, di autorizzare, in via eccezionale, le tesorerie provinciali ad anticipare gli assegni sui fondi a disposizione.

Tale proposta è stata accolta, per cui, fin dal 13 dicembre scorso, sono state già impartite le conseguenti istruzioni a tutte le prefetture.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
NICOLAZZI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui non si è provveduto ancora a nominare, presso la pretura di Pisa, il cancelliere capo e altro cancelliere, posti restati vacanti; se sia a conoscenza del fatto che tale carenza di personale è fonte di gravi ritardi che si ripercuotono sullo stesso prestigio della magistratura. (4-02688)

RISPOSTA. — Non è stato possibile sinora coprire il posto di dirigente la cancelleria della pretura di Pisa ed il posto di cancelliere in sottordine presso lo stesso ufficio, attualmente vacanti su un organico di otto funzionari di cancelleria, a causa della nota generale carenza numerica di funzionari in tutti i distretti giudiziari.

Pertanto questo Ministero potrà provvedere alla eliminazione della vacanza del posto di cancelliere dirigente solo in occasione della prossima nomina e destinazione dei neo cancellieri capi di tribunale di prima classe, il cui scrutinio è in corso di espletamento.

Per quanto riguarda il posto in sottordine, esso potrà essere coperto in occasione dei nuovi concorsi di ingresso in carriera che saranno banditi non appena il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, già sollecitato al riguardo, avrà approvato i nuovi programmi di esame per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Il Ministro: GONELLA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato miserando in cui versano gli uffici del tribunale e della pretura di Livorno, costretti, fra l'altro, a vivere e operare, in uno stabile cadente e che non ha eguali in tutta la Toscana, per l'umidità, l'antigienicità, lo sporco; una vera e propria « vergogna » per quanti, magistrati, avvocati, cittadini, debbono, in ragione del loro lavoro, vivere in tale ambiente che pur dovrebbe rappresentare lo Stato in una delle sue manifestazioni più alte.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che detto stato di cose si estende anche ai mobili, alle sedie, alle aule, alle macchine da scrivere, materiale che si presenta in un completo stato di disfacimento, al punto che i magistrati, spesso, non hanno un armadio dove custodire i fascicoli.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'organico, sia dei magistrati, sia dei funzionari delle varie cancellerie, sia dei dattilografi, non ce la fa più, malgrado ogni prodigarsi, a mandare avanti il lavoro, e, ogni giorno sempre di più, le pendenze giudiziarie aumentano con un crescendo pauroso, con danno per i cittadini e per lo stesso prestigio della magistratura.

Per sapere cosa intenda fare per risolvere, o perlomeno alleviare, nel modo più sollecito, questa grave, insostenibile situazione. (4-02691)

RISPOSTA. — Riguardo alle lamentate condizioni dei locali ove sono sistemati gli uffici giudiziari di Livorno, si fa presente che la legge 24 aprile 1941, n. 392, pone a carico dei comuni interessati l'onere relativo ai locali ed ai mobili giudiziari.

Dalla relazione redatta a seguito di una ispezione effettuata nel decorso anno 1972, per iniziativa di questo Ministero, presso gli uffici predetti, risulta che il tribunale e la procura della Repubblica di Livorno sono sistemati in un edificio inidoneo per il numero dei locali e per lo stato di abbandono in cui si trova e che l'arredamento dei locali stessi dovrebbe essere completato. Si è provveduto pertanto a sollecitare l'amministrazione comunale di Livorno ad adempiere agli obblighi impostigli in materia dalla citata legge n. 392 del 1941. Il comune non ha corrisposto sinora a tale richiesta, ma ha fatto presente di voler valersi delle disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, in materia di edilizia giudiziaria, al fine di ottenere un contributo per il restauro del palazzo di giustizia, senza per altro inviare la necessaria documentazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

Nel dicembre 1972 il comune predetto è stato invitato a trasmettere la documentazione indispensabile per dar corso alla pratica relativa alla concessione del detto contributo, tuttavia non ancora pervenuta.

Circa la situazione degli organici del personale degli uffici giudiziari di Livorno, si fa presente che, dai dati in possesso di questo Ministero, risulta che le piante organiche del tribunale e della pretura di quella città (costituite rispettivamente da 12 magistrati, 12 cancellieri e 6 dattilografi e da 6 magistrati, 9 cancellieri e 6 dattilografi) sono numericamente meno deficitarie di quelle di altri analoghi uffici anche con maggior carico di lavoro (quali ad esempio i tribunali di Varese, Ascoli Piceno, Ferrara e le preture di Pistoia, Legnano, Perugia, Ferrara, ecc.).

In tale situazione, una eventuale maggiore dotazione organica per gli uffici in questione, secondo la richiesta contenuta nella interrogazione, importerebbe, nell'attuale condizione deficitaria degli organici del personale, la riduzione dell'organico di altri uffici con uguali o maggiori esigenze e non sarebbe pertanto giustificata.

Eventuali interventi a favore degli uffici giudiziari di Livorno non possono pertanto che essere rinviati ad un momento più opportuno e, cioè, in sede di revisione globale degli organici in un quadro comparativo generale tra le esigenze e risorse degli uffici giudiziari.

Il Ministro: GONELLA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a quale episodio si riferisca il volantino distribuito il 3 novembre 1972, a firma « PCI-Comitato politico di fabbrica ENEL Larderello » (Pisa), in cui si denuncia un dirigente sindacale che, partecipando ai concorsi ENEL, in rappresentanza dei tre sindacati, « ha cercato di aumentare il punteggio di un candidato per farlo assumere, nonostante avesse sbagliato l'esercizio », facendo in tal modo, aggiunge il volantino, dell'intrallazzo sistema di vita ».

Per conoscere a quali situazioni si riferisca il volantino distribuito il 9 novembre 1972, a firma gruppo aziendale democristiano ENEL Larderello (Pisa), che, rispondendo al volantino del PCI, testualmente dice: « molti sanno che i figli di sindaci e sindacalisti del PCI hanno avuto poltrone di tutto riguardo, che il fratello del capo gruppo del PCI, assunto della Regione rossa, non fa certo l'usciera; che le assunzioni in provincia e nei comuni sono a senso unico ».

(4-02925)

RISPOSTA. — Il volantino del « PCI-comitato di fabbrica ENEL-Larderello », di che trattasi, si riferisce al caso dell'ex sindacalista della UIL Biagini Fabio, residente a Castel nuovo Val di Cecina, già impiegato dell'ENEL di Larderello, il quale chiamato nell'ottobre 1972 a far parte, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, della commissione giudicatrice per un esame-concorso bandito da detto ente per l'assunzione di 20 operai generici, concorso riservato per altro ad operai con esclusione assoluta di diplomati, non solo si adoperò per far ammettere al concorso il figlio Biagini Antonio, munito di diploma di perito elettrotecnico, ma tentò altresì di alterare il punteggio da questi riportato alle prove di esame in modo da consentirgli di superare la prova stessa.

Divenuto il fatto di pubblico dominio attraverso la diffusione del volantino accennato, le organizzazioni sindacali si affrettarono a sconfessare pubblicamente l'operato del Biagini, che fu anche espulso dalla UIL.

Sul fatto svolse, per altro, indagini il nucleo di polizia giudiziaria della tenenza dei carabinieri di Volterra, che ne riferì l'esito a quella pretura con rapporto del 13 novembre 1973. I relativi atti furono, poi, trasmessi alla procura della Repubblica di Firenze per competenza territoriale, trattandosi di fatti avvenuti a Firenze, sede degli esami di che trattasi.

Quanto al volantino del gruppo aziendale democristiano ENEL di Larderello, si tratta di ciclostilato che detto gruppo diffuse in risposta a quello comunista per fini evidentemente polemici con riferimenti, per lo più generici, ai criteri, non del tutto esenti da censure, con cui si effettuerebbero le assunzioni di personale in seno alle amministrazioni controllate dal PCI.

In particolare, l'unico riferimento specifico, contenuto sul volantino, sembra essere quello riguardante il capo-gruppo consiliare del PCI alla Regione Toscana Luscardi Luciano, il cui fratello Piero, ingegnere, risulta effettivamente in atto impiegato presso la predetta amministrazione regionale.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano le ragioni della mancata esecuzione delle norme della legge n. 468 relative alla immissione in ruolo dei docenti delle scuole medie superiori e quali disposizioni il ministro in-

tenda impartire per l'adempimento sollecito agli obblighi derivanti dalla legge anzidetta. (4-02762)

RISPOSTA. — I lavori relativi alla applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, sono pressoché ultimati.

Infatti le graduatorie relative alle materie tecniche e professionali, quelle relative alle scuole in lingua slovena e tedesca e ai convitti nazionali hanno ottenuto il prescritto visto di legittimità da parte della Corte dei conti e sono all'esame delle competenti direzioni generali di questo Ministero per le nomine; le graduatorie relative a tutte le altre materie (lettere, materie giuridiche, lingue straniere, disegno, ecc.) trovansi in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

E quindi presumibile che per il prossimo anno scolastico 1973-74 potranno essere effettuate tutte le nomine relative alle materie previste dalla citata legge n. 468.

Il Ministro: SCALFARO.

PERRONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti ritiene di dover adottare in favore della nocciolicoltura che, specie in Sicilia, maggiore regione produttrice, versa in grave situazione soprattutto a causa del rilevante squilibrio fra costi e ricavi e che in mancanza di efficaci e pronti interventi, è destinata in breve tempo a scomparire, con notevoli danni socio-economici e con conseguente dissesto idro-geologico dei terreni interessati.

Per conoscere in particolare se ritenga che in occasione della ristrutturazione delle norme comunitarie, debba essere vivamente ed inderogabilmente sollecitata l'inclusione delle nocciole tra i prodotti che la CEE deve tutelare e difendere con una politica di integrazione del prezzo al fine di sostenere l'alto costo di produzione, così come per altro è stato fatto in casi analoghi per altri prodotti.

Per conoscere infine se ritenga tali provvedimenti tanto più urgenti e necessari per l'aggravarsi delle prospettive per la esportazione delle nostre nocciole a causa di una concorrenza che si prevede sempre più forte e che non mancherà di determinare la fine di tale coltura che in alcune zone montane e collinari d'Italia, ed in particolare della provincia di Messina, ove impegna una superficie di 14 mila ettari, costituisce l'unica fonte di reddito e di lavoro. (4-01349)

RISPOSTA. — Una eventuale richiesta, intesa ad ottenere l'inclusione delle nocciole tra i prodotti per i quali la regolamentazione comunitaria prevede l'integrazione dei prezzi realizzati dai produttori, appare difficilmente accoglibile dagli organi della CEE, in quanto nessun prodotto ortofrutticolo beneficia attualmente di una regolamentazione basata sulla integrazione dei prezzi.

Per altro, poiché le nocciole rientrano nella regolamentazione comunitaria di mercato stabilita per i prodotti ortofrutticoli, è possibile concedere ai produttori organizzati gli aiuti di avviamento previsti dal regolamento CEE del Consiglio n. 1035/72.

L'importo di tali aiuti — destinati, come è noto, ad incoraggiare la costituzione ed il funzionamento di organizzazioni di produttori, aventi lo scopo di migliorare l'offerta e la commercializzazione del prodotto — può raggiungere rispettivamente, per i tre anni per i quali sono concessi, il 3, il 2 e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata.

Per quanto riguarda il sostegno all'esportazione, si rammenta che, sempre in base alle disposizioni del predetto regolamento, sono state concesse restituzioni alle esportazioni di nocciole sgusciate verso i paesi terzi nella misura di 2.500 lire per quintale netto.

Come è altresì noto, il Consiglio dei ministri della CEE ha recentemente modificato alcune disposizioni della regolamentazione in vigore, stabilendo, in materia di restituzioni, la possibilità di prefissare le restituzioni stesse, in particolare per la frutta secca.

Per quel che concerne, infine, le prospettive di esportazione del prodotto, va notato che il volume complessivo della esportazione italiana — che negli ultimi anni aveva, in effetti, subito una certa contrazione — ha registrato, nel 1971, un sensibile incremento, specie per quanto riguarda il prodotto sgusciato che, come si è accennato, beneficia delle restituzioni all'esportazione.

Infatti, nel 1971, sono state esportate nocciole con guscio per quintali 157.166 contro i 135.021 quintali del 1970; mentre si sono esportate nocciole sgusciate per 231.061 quintali, contro i 111.971 quintali dell'anno precedente.

Il Ministro: NATALI.

PEZZATI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali siano i motivi che impediscono l'estensione agli appartenenti all'arma dei carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed alle guardie di fi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

nanza del trattamento previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato, per il personale posto in aspettativa a causa di malattia od altra infermità.

Mentre infatti ai dipendenti civili viene concesso l'intero stipendio per dodici mesi, qualunque sia la causa della malattia o della infermità, che provoca l'assenza dal servizio, agli appartenenti all'arma dei carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed alle guardie di finanza lo stipendio viene ridotto alla misura di 3 quinti, nel caso che la malattia non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Questa è indubbiamente una grave ingiustizia ed una sperequazione, assurda, che provoca un profondo stato di disagio fra i militari, essi pure al servizio dello Stato, e spesso in condizioni molto più difficili e pericolose rispetto a quelle dei dipendenti civili.

(4-02283)

RISPOSTA. — Da lungo tempo è stata riconosciuta l'esigenza di estendere al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia, nei casi di aspettativa e licenza di convalescenza per infermità non proveniente da causa di servizio, il medesimo trattamento degli impiegati civili dello Stato, ai quali, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono corrisposti per intero lo stipendio e le altre indennità per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per il restante periodo.

Per il personale militare che trovasi nella medesima posizione è prevista, invece, solo la corresponsione dello stipendio e dell'indennità militare nella misura ridotta a 3 quinti.

Tale questione era stata adeguatamente valutata nel corso dell'elaborazione del provvedimento d'iniziativa del Ministero della difesa, concordato tra le varie amministrazioni interessate, concernente modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle forze armate, ma la norma che prevedeva l'estensione del beneficio economico in questione ai militari venne stralciata, per la mancata adesione del Ministero del tesoro, in sede di approvazione del provvedimento, divenuto poi legge 27 gennaio 1968, n. 37.

Per lo stesso motivo non poterono avere positivi sviluppi le proposte di legge presentate nel corso della IV legislatura dai deputati Abate ed altri (atto Camera n. 2207) e dal deputato Cuttitta (atto Camera n. 4470).

Si concorda nel far rilevare che il problema riveste particolare importanza e merita veramente di essere esaminato con attenta considerazione e la migliore benevolenza. È auspicabile, pertanto, che al più presto venga riproposto per ogni possibile favorevole sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SARTI.

POLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — avuto presente che la inaudita violenta grandinata del 19 agosto 1972 ha praticamente distrutto tutte le colture in atto di pomodori, peperoni, cocomeri, meloni dei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci e Cecina (Livorno) e considerato che per l'uva e le olive oltre alla perdita di tutta o parte della produzione di quest'anno risulta gravemente compromesso anche il prossimo raccolto — quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo in favore dei contadini e di quanti sono stati danneggiati dalla eccezionale avversità atmosferica.

Particolarmente si chiede che il Governo voglia disporre:

- a) per l'immediato accertamento dei danni;
- b) per la immediata concessione delle provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364;
- c) che i contadini rimasti danneggiati dalla grandinata vengano esentati, per un congruo periodo di tempo, dal pagamento delle imposte e tasse e dei contributi assistenziali e previdenziali;
- d) l'erogazione di adeguati aiuti ai privati per i danni subiti dalle cose e dalle macchine in sosta per la eccezionale grandinata;
- e) immediati e idonei interventi al fine di alleviare la disoccupazione bracciantile che certamente si verificherà per la completa distruzione dei raccolti;
- f) che siano riparati con urgenza i danni provocati a strade della zona. (4-01568)

POLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso che l'andamento stagionale del mese di luglio ha influito in misura drammatica sulle produzioni cerealicole, vitivinicole e olivicole della provincia di Siena tantoché in alcune aziende si è verificata la perdita pressoché totale della produzione — se il

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

Governo, stante l'eccezionalità del caso, intenda disporre:

a) per l'immediato accertamento dei danni;

b) per l'adozione di procedure urgenti al fine di accelerare al massimo la concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il fondo di solidarietà nazionale;

c) per l'esenzione del pagamento, per un congruo periodo di tempo, delle imposte e tasse e dei contributi assistenziali e previdenziali per gli agricoltori rimasti danneggiati dall'alluvione;

d) immediati e idonei interventi al fine di alleviare la disoccupazione bracciantile conseguente alla distruzione dei raccolti;

e) una sospensiva delle obbligazioni cambiarie in corso e il rimborso ai produttori agricoli degli interessi passivi derivanti dal rinnovo delle cambiali agrarie. (4-01569)

POLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che alcuni giorni orsono un violento nubifragio si è abbattuto su tutta la Lunigiana e in particolare sui comuni di Comano e di Licciana Nardi (Massa Carrara) provocando ingenti danni alle colture, nonché alle abitazioni, alle automobili in sosta e agli stabilimenti industriali della zona — quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo in favore dei contadini e di quanti siano stati comunque colpiti dalla eccezionale avversità atmosferica.

Particolarmente si intende conoscere se il Governo, stante la eccezionalità del caso, intenda disporre:

a) per l'immediato accertamento dei danni;

b) per l'adozione di procedure urgenti al fine di accelerare al massimo la concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364;

c) perché i contadini rimasti danneggiati dalla alluvione vengano esentati per un congruo periodo di tempo, dal pagamento delle imposte e tasse e dei contributi assistenziali e previdenziali;

d) l'erogazione di adeguati aiuti ai privati e alle imprese industriali per la riparazione dei danni subiti dalle cose e dalle attrezzature industriali, nonché dalle abitazioni durante l'alluvione di che trattasi;

e) immediati e idonei interventi al fine di alleviare la disoccupazione bracciantile conseguente alla distruzione dei raccolti;

f) che siano riparati con urgenza i danni provocati dalla alluvione a strade e ponti della zona. (4-01570)

RISPOSTA. — Questo Ministero con decreto del 30 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 dicembre 1972, n. 313, ha riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate che hanno interessato il territorio della provincia di Siena nei giorni 11, 18, 19 e 27 luglio 1972, ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per far fronte alle necessità di conduzione aziendale e alla estinzione di eventuali passività onerose, nonché ai fini della concessione dei compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui al successivo articolo 13.

Con lo stesso provvedimento, sono state delimitate le zone agrarie della predetta provincia, danneggiate dalle grandinate del 17 e 25 luglio 1972, ai fini dell'attuazione delle provvidenze contributive e contributivo-credite, previste dall'articolo 5 della citata legge n. 364 del 1970, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Con successivo decreto del 12 dicembre 1972, si è poi provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Massa Carrara, comprendendovi quelle dei comuni di Comano e di Licciana Nardi, segnalati nella interrogazione n. 4-01570, ai fini della concessione delle provvidenze contributive, previste dall'articolo 4 della legge, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte.

Per quanto riguarda i danni causati dalla grandinata del 19 agosto 1972 in alcuni comuni della provincia di Livorno e segnalati con la interrogazione n. 4-01568, si precisa che la regione Toscana, con lettera n. 198 del 6 settembre 1972, ha dato comunicazione di detto evento atmosferico, riservandosi d'invviare eventuali proposte in ordine all'applicazione delle provvidenze previste dalla ripetuta legge n. 364 del 1970. A tutt'oggi, per altro, nessun'altra comunicazione è pervenuta in merito da parte della regione stessa.

Circa la richiesta di sospensiva delle obbligazioni cambiarie, si rammenta che gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario in caso di mancato o insufficiente raccolto, possono, a richiesta degli interessati, prorogare, fino a 12 mesi, il pagamento delle cambiali agrarie, scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso, ai sensi del-

l'articolo 8, comma secondo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha fatto presente che i possessori dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui si parla, potranno fruire dello sgravio dalle imposte, sovrainposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario, alle condizioni e con le modalità contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, aggiungendo che le intendenze di finanza, in pendenza degli sgravi spettanti, disporranno la sospensione della riscossione dei tributi fondiari.

Per quel che concerne la richiesta di esenzione dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, è noto che la vigente legislazione consente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la possibilità di disporre la sospensione, per un anno, della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'invalidità e la vecchiaia, qualora il Ministero delle finanze adotti un provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate.

Lo stesso Ministero del lavoro ha comunicato che il finanziamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento avviene in base ad un piano nazionale programmato mediante il riparto, tra le varie province, del contingente di giornate lavorative destinate, per ogni esercizio, agli interventi ordinari.

Il riparto viene effettuato sulla base del coefficiente di disoccupazione provinciale, ricavato dal rapporto tra le medie degli iscritti alla prima e alla seconda classe delle liste di collocamento e le forze di lavoro, integrato dalla valutazione del reddito *pro capite* medio, attribuito a ciascuna provincia.

Gli uffici periferici impiegano il contingente di giornate assegnate alle singole province, tenendo presente il maggior o minor grado di disoccupazione in atto nei vari comuni.

Lo stesso Ministero ha, infine, precisato che è prevista, e largamente attuata, l'assegnazione straordinaria di giornate lavorative, in presenza di particolari situazioni locali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

POLI E MEUCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, se nel disporre la riduzione dell'organico di cancelleria della pretura di Portoferraio (decreto

ministeriale 13 luglio 1972), sia stato considerato che:

1) nel mandamento esistono due importanti stabilimenti penali — Porto Azzurro e Pianosa — che sono fonte di molto lavoro, in notevole misura non rilevabile statisticamente;

2) le frequenti necessarie visite nei predetti stabilimenti penali del pretore e del cancelliere determinano prolungate assenze degli stessi dall'ufficio durante molti giorni dell'anno data l'ubicazione degli stabilimenti in questione e specialmente di quello di Pianosa, collegato all'isola d'Elba con un servizio marittimo bisettimanale;

3) il notevole afflusso turistico determina un sensibile aumento di lavoro dell'ufficio giudiziario, non sempre risultante dalle statistiche.

Premesso quanto sopra, si chiede di riesaminare il provvedimento allo scopo di stabilire se alla luce dei nuovi elementi emersi sia opportuno revocare o almeno soprassedere alla applicazione del provvedimento stesso. (4-02841)

RISPOSTA. — Premesso che il provvedimento di che trattasi non ha riguardato soltanto la pretura di Portoferraio, ma numerosi altri uffici e si è reso necessario per venire incontro alle ben note esigenze dei tribunali minorili, si fa presente che la soppressione del 2° posto di cancelliere nell'organico della pretura predetta è stata disposta tenendo conto soprattutto del carico di lavoro (la cui affluenza non supera i 1.000 affari annui tra cause civili e procedimenti penali) in relazione al quale viene assegnato, di regola, alle piante organiche un solo funzionario di cancelleria.

Quanto alla segnalata circostanza che il lavoro della pretura di Portoferraio sarebbe oltremodo appesantito dalla necessità di provvedere all'esecuzione di numerose rogatorie per la esistenza di due stabilimenti penali di Porto Azzurro e Pianosa, si precisa che, pur tenendo conto di tale circostanza, la situazione di lavoro della pretura in questione risulta tuttavia meno critica rispetto a quella di altre preture anche esse con un solo cancelliere, quali ad esempio quelle di Sassuolo, Rovato, Manfredonia, Castiglione delle Stiviere e Iseo, dove affluisce, oltre che un maggior numero di affari (circa 3 mila annui tra cause civili e procedimenti penali) anche un notevole numero di rogatorie (325 a Sassuolo, 239 a Rovato, 493 a Manfredonia, 215 a Ca-

stiglione delle Stiviere, 218 a Iseo, contro le 287 di Portoferraio). Né l'affluenza turistica di carattere stagionale potrebbe di molto modificare tali dati, stante la indicata notevole differenza di carico di lavoro a parità di organico.

In tale situazione non è possibile aderire alla richiesta di ripristino del posto soppresso, non apparendo essa giustificata da validi motivi.

Il Ministro: GONELLA.

POLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali decisioni siano state adottate o stiano per essere adottate per dare avvio all'auspicato coordinamento dei trasporti.

In particolare, tenuto conto dell'attuale situazione del traffico stradale, ormai giunto alla saturazione, l'interrogante chiede di conoscere se, da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, siano previste, nel quadro di una sana politica di coordinamento, misure atte ad incrementare e sviluppare gli attuali servizi internazionali di trasporti combinati strada-rotaia (*Kangourou*, *Huckepack* e simili), che — sia pure su percorsi italiani alquanto limitati — hanno dato lusinghieri risultati.

Al fine di conseguire il duplice positivo risultato di aumentare il traffico delle ferrovie dello Stato e di decongestionare le strade, liberandole il più possibile dal traffico pesante, con benefici effetti anche sul piano del turismo, l'interrogante chiede se da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile si ritenga opportuno prevedere, negli accordi bilaterali con i paesi interessati al servizio combinato strada-rotaia con l'Italia, la destinazione di un'aliquota del contingente di autorizzazioni internazionali per gli automezzi che utilizzano l'anzidetto servizio combinato, aliquota che dovrebbe aumentare di anno in anno, riducendo conseguentemente il quantitativo di autorizzazioni normali.

L'interrogante chiede infine di conoscere se, per il conseguimento dei fini sopra accennati, sia prevista l'istituzione di servizi combinati strada-rotaia anche su relazioni interne a lunga percorrenza, come è stato fatto da taluni altri paesi europei (Francia, Germania, ecc.)

(4-02855)

RISPOSTA. — Questo Ministero è sempre stato estremamente favorevole ad un migliore coordinamento fra i trasporti su strada e

quelli su rotaia, in relazione agli evidenti vantaggi economici e sociali che ne potranno derivare.

Per quanto riguarda i quesiti particolari, si fa presente quanto segue:

A) Questo Ministero, in linea con una sana politica di coordinamento tra i vari modi di trasporto, non ha mancato di porre in essere tutte le iniziative e le misure atte ad introdurre nonché a sviluppare nel nostro paese le varie tecniche di trasporto combinato strada-rotaia, che già all'estero si sono da tempo affermate. In tale quadro vanno considerati i servizi *Kangourou* (trasporti di semi rimorchi stradali su carri ferroviari speciali) tra l'Italia, la Francia, il Benelux e la Gran Bretagna, i servizi *Huckepack* tra l'Italia, la Svizzera e la Germania, nonché i servizi a treno completo tra Verona e Colonia per i quali vengono impiegati speciali carri « ultrabassi » (*Saaks*) che consentono il trasporto di normali autotreni e autoarticolati. A tutto ciò si aggiunge lo sviluppo dei traffici containerizzati che, anche in servizio interno, ha consentito l'organizzazione di servizi a treno completo e a marcia rapida tra Milano e Napoli.

Gli attuali servizi combinati sono oggetto di costante osservazione allo scopo di individuare, in relazione alle esigenze della clientela, gli elementi tecnici e commerciali che ne consentono l'estensione ad altre importanti relazioni internazionali.

Per lo sviluppo di detti trasporti combinati internazionali il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha partecipato recentemente ai lavori della conferenza ONU-IMCO, per la realizzazione di due convenzioni internazionali che consentiranno di facilitare e incrementare i traffici containerizzati.

Tutti i trasporti combinati potranno così essere efficacemente coordinati in modo da creare fra i vari sistemi una catena che consenta ad ognuno di essi di essere utilizzato nel migliore dei modi e nel tempo più confacentegli, superando difficoltà di normalizzazione e doganali.

Il problema è seguito e studiato anche presso la CEMT con particolare riguardo ai suoi aspetti organizzativi mentre presso la CEE sono allo studio le norme relative alla regolamentazione dei pesi e dimensioni massimi dei veicoli industriali, le quali dovrebbero consentire un facile trasporto dei *containers* anche su autocarri.

Per quanto riguarda in particolare il servizio *Kangourou*, in data relativamente recen-

te esso è stato esteso a Roma Ostiense, ove è stato possibile istituire un nuovo centro, assai funzionale, in aggiunta a quelli di Novara e Milano Rogoredo.

Per quanto concerne i servizi con i carri « ultrabassi » sono allo studio altre relazioni di traffico con l'Austria e la Germania.

B) L'esigenza espressa sull'opportunità di prevedere, negli accordi bilaterali con i paesi interessati ai servizi combinati strada-rotai, la destinazione di una aliquota del contingente di autorizzazioni internazionali per gli automezzi che utilizzano detti servizi combinati, viene già da tempo soddisfatta negli accordi conclusi con la Francia, la Svizzera e la Germania. L'entità di tali aliquote è di anno in anno commisurata alle effettive esigenze dei traffici in questione, e anzi a tale proposito deve aggiungersi che le attuali autorizzazioni per trasporti combinati non vengono del tutto utilizzate.

C) L'esperienza già acquisita nel campo dei traffici combinati strada-rotai sulle relazioni internazionali sopra accennate, nonché l'esempio di quanto si è realizzato negli altri paesi europei, ha suggerito l'opportunità di porre allo studio la istituzione di servizi combinati strada-rotai anche su relazioni interne italiane a lunga percorrenza, sulle quali è possibile trasferire alla rotai sensibili aliquote di traffico pesante che attualmente si svolge sulle strade di grande comunicazione, con sensibile deterioramento delle infrastrutture e quindi con costi sociali più alti.

L'istituzione di tali servizi richiede ovviamente anche la creazione di idonei organismi operativi, per la promozione e l'organizzazione dei traffici, organismi che sono anch'essi tuttora allo studio.

Il Ministro: BOZZI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvidenze intenda disporre in favore delle popolazioni agricole dell'agro di Teggiano e Sassano (Salerno) le cui colture sono state devastate dalla grandine.

Se l'ispettorato agrario ha effettuato gli opportuni sopralluoghi e se ha relazionato in merito.

Infine se ritenga stanziare un congruo fondo in favore dei coltivatori diretti della zona che, proprio nel periodo di raccolta, sono stati i maggiori danneggiati. (4-01401)

RISPOSTA. — Il Ministero, su proposta della regione Campania, con decreto del 7

ottobre 1972, ha provveduto a riconoscere, per la provincia di Salerno, il carattere eccezionale delle grandinate del 12 e 14 luglio 1972, nonché della grandine con vento del 23 luglio, del nubifragio del 19 agosto e del temporale con grandine del 30 agosto successivi.

Tale riconoscimento consentirà anche agli agricoltori dei comuni di Teggiano e di Sassano di beneficiare, ove sussistano le condizioni prescritte, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, consistenti nella concessione di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, al tasso agevolato del 3 per cento riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

Le stesse provvidenze consentiranno agli agricoltori aventi titolo di far fronte alle necessità di conduzione ed alla eventuale estinzione di passività onerose.

Il Ministro: NATALI.

QUILLERI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dell'ingiunzione spiccata dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici del Piemonte, nei confronti di una maestra elementare di Casaleggio per il riscatto di un piccolo appezzamento di terreno, situato nei comuni di Mandello Vitta e Casaleggio, che si assume gravato di usi civici sulla base di una mappa catastale risalente al 1735;

2) se siano a conoscenza del fatto che procedure del genere sono in corso nella stessa zona di carico di decine di agricoltori;

3) se siano a conoscenza del fatto che anche in altre regioni i commissari liquidatori attivano procedimenti espropriativi a danno di numerosi modesti coltivatori;

4) se siano a conoscenza del fatto che, nonostante sia trascorso da oltre 40 anni il termine di 6 mesi fissato dalla legge (articolo 1 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332), entro il quale avrebbero dovuto esercitarsi ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento della esistenza, natura ed estensione degli usi civici che non si trovavano allora (nel 1928) in esercizio e la rivendicazione delle terre soggette a questi usi, i commissari liquidatori continuano ad espletare azioni amministrative e giudiziarie dirette a riesumare diritti di uso civico da tempo immemorabile abbandonati e perenti;

5) se ritengano che i commissariati per la liquidazione degli usi civici abbiano perduto ogni utile funzione e ogni ragione di esistenza.

Per sapere, infine, se ritengano utile e conveniente, alla luce del moderno diritto, e ai fini dell'interesse dell'agricoltura e dell'economia dei territori interessati, promuovere la soppressione delle procedure di liquidazione degli usi civici e dei commissariati regionali per la liquidazione di questi diritti. A parere dell'interrogante è necessario giungere rapidamente alla totale estinzione di ogni diritto di azione, sia da parte dei privati cittadini sia da parte di comuni o di altre pubbliche amministrazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento di detti diritti di uso civico e la rivendicazione delle terre soggette a tali diritti.

(4-01865)

RISPOSTA. — Si premette che i commissari agli usi civici — scelti tra i magistrati ordinari aventi qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello e nominati con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici — hanno funzioni amministrative e di giurisdizione dei terreni di accertata natura demaniale civica delle popolazioni comunali. In particolare — in base alle risultanze delle indagini eseguite ai sensi degli articoli 29 e seguenti del regolamento alla citata legge, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 — gli anzidetti commissari dispongono, alternativamente, la legittimazione delle occupazioni di terreno demaniale civico o la reintegrazione del demanio stesso nel possesso del comune.

Nel caso specifico di Mandello Vitta, il commissario agli usi civici di Torino, dopo aver determinato la consistenza e l'esatta confinazione dei terreni appartenenti a quella popolazione, anche attraverso la consultazione dei documenti antichi conservati nell'archivio di Stato di Torino, tra cui il preciso catasto geometrico di Maria Teresa d'Asburgo del 1735, indicato, accertava la esistenza di abusive occupazioni.

Avverso tali risultanze istruttorie — oggetto di pubblicazione, come previsto dall'articolo 30 del citato regio decreto del 1928, n. 332, sia mediante deposito degli atti presso il comune di Mandello Vitta e quello di Castellazzo Novarese, nel cui territorio si estende quel demanio civico, sia mediante notificazione agli interessati — venivano prodotte numerose opposizioni, successivamente ritirate

mercè l'opera persuasiva ed i chiarimenti dati dallo stesso commissario agli interessati. Tutti costoro (meno uno) presentavano, infatti, istanze di legittimazione delle occupazioni, che risultano già accolte, con apposite ordinanze commissariali del 29 ottobre 1971 e del 9 settembre 1972, con le quali si legittimano quelle occupazioni, riconoscendosi l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la trasformazione del demanio civico in proprietà allodiale.

Tale procedura, eseguita in perfetta osservanza delle vigenti disposizioni di legge, è in corso di conclusione, mediante l'adozione del prescritto decreto del Capo dello Stato di approvazione delle anzidette ordinanze commissariali, affinché queste abbiano piena efficacia giuridica.

Conformemente alla normativa attualmente in vigore, la stessa procedura viene eseguita da altri commissariati per la sistemazione delle occupazioni di terreno di uso civico o demanio comunale, commesse nelle rispettive circoscrizioni.

Per chiarezza di impostazione, si precisa che il problema degli usi civici investe due distinti fenomeni giuridici ed economici: a) quello dei diritti di uso civico gravanti su terre private o, eccezionalmente, su terre appartenenti ad enti pubblici; b) quello delle terre demaniali civiche, cioè di diretta ed originaria appartenenza delle popolazioni comunali, o frazionali, o delle associazioni agrarie.

Per quanto riguarda il punto a), l'esigenza che si pone è quella della liquidazione dei diritti gravanti sulle terre, in modo da rendere le stesse pienamente utilizzabili ai fini produttivi, previa corresponsione del dovuto compenso alle popolazioni.

È da rilevare al riguardo che le terre altrui gravate da uso civico, pur avendo la loro importanza, investono un problema di limitata dimensione rispetto al diverso e più ampio problema della sistemazione delle terre demaniali, la cui consistenza ascende ad oltre tre milioni di ettari, pari a circa un decimo del territorio agrario e forestale nazionale.

È evidente che, se non si può parlare di abolizione nei riguardi dei diritti gravanti su terre altrui, tanto meno si può parlare di abolizione nei rapporti del predetto demanio civico, poiché essa implicherebbe un'espropriazione generalizzata di beni in danno delle popolazioni, senza corrispettivo.

È superfluo poi, ricordare che il termine di sei mesi, di cui all'articolo 1 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concerne la denuncia dei diritti di uso civico su terre altrui

e non riguarda i demani comunali e collettivi, che non sono soggetti ad usucapione e prescrizione estintiva.

In numerosissime sentenze, la corte di cassazione ha riconosciuto che, per le operazioni relative alla sistemazione dei demani civici, non è necessaria alcuna denuncia, né, quindi, valgono i termini fissati per proporre la dichiarazione dell'esistenza degli usi esercitati o pretesi su terre aliene.

Inesatta è anche l'affermazione che i commissariati agli usi civici « attivano procedimenti espropriativi », poiché l'attività che tali organi svolgono è diretta alla tutela di veri e propri diritti, di carattere pubblicistico. Le ordinanze di reintegra, che i commissari anzidetti emettono, concernono esclusivamente i beni di proprietà collettiva, indicati nel predetto punto *b*), che hanno oggi acquistato enorme valore, per le utilizzazioni extragrarie (come quelle edificatorie, turistico-residenziali, sportive, industriali), cui essi sono destinati. Tali beni sono spesso oggetto di occupazioni abusive, che è necessario sistemare, per tutelare i diritti delle popolazioni alle quali essi appartengono.

Il vigente ordinamento giuridico ha istituito (articolo 27 della citata legge del 1927, n. 1766, ed articolo 1 della legge del 1930, n. 1038) speciali organi — commissari e commissari aggiunti agli usi civici, scelti fra i magistrati appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria — in cui si concentrano funzioni amministrative e giurisdizionali, in piena rispondenza alle tradizioni e alle esigenze storiche della tutela dei demani civici e dei beni collettivi, organi destinati ad operare in una materia complessa e speciale, alla quale è necessario assicurare continuità di indirizzo e di metodo.

Non può sottacersi il fatto che alcuni territori comunali sono soggetti ad operazioni di sistemazione demaniale che richiedono accertamenti complessi e di vasta portata, accompagnati da numerosi adempimenti, la cui esecuzione impegna lunghi periodi di tempo, per le difficoltà di carattere storico-giuridico e tecnico, per le difficoltà finanziarie dovute a situazioni di carenza in cui trovansi spesso numerose amministrazioni comunali, con bilanci deficitari, restie ad erogare anticipazioni delle somme occorrenti agli accertamenti stessi, nonché per l'insorgenza di contestazioni e la instaurazione di procedimenti che impegnano la giurisdizione speciale dei commissariati agli usi civici.

Si aggiunge al riguardo che non si è mancato di studiare snellimenti procedurali per

rendere più sollecita ed efficace la definizione delle questioni concernenti la complessa materia degli usi civici che, com'è noto, è disciplinata da norme non rispondenti alle mutate esigenze economico-sociali, anche per le accresciute suscettività che hanno acquisito i terreni di uso civico.

Il problema, vasto e complesso, è stato affrontato da questo Ministero che, dopo studi ampi e approfonditi portati a termine da un'apposita commissione — costituita da alti magistrati e funzionari amministrativi, nonché da docenti universitari ed avvocati liberi professionisti — aveva predisposto apposito disegno di legge di delega al Governo per il riconoscimento e l'aggiornamento della legislazione sugli usi civici, in cui erano previste, tra l'altro, la ristrutturazione dei commissariati agli usi civici, fornendoli di adeguati strumenti e del necessario personale, nonché la semplificazione delle procedure.

La necessità della delega era posta in particolare luce nella relazione che accompagna il predetto disegno di legge, ove testualmente leggesi: « La particolarità della materia nella quale spesso si incide su situazioni e interessi di collettività consolidati da tempo, che occorre approfondire nei precedenti storici e giuridici; il peso su ogni problema di un'ampia elaborazione dottrina e giurisprudenziale che ha configurato le varie situazioni subietive; l'esigenza di tecnica legislativa, che impongono in materia la formazione di norme minute e particolareggiate per la compiuta disciplina di istituti e rapporti, attraverso molteplici contributi, indagini e acquisizione di dati, sono tutti motivi, questi, che consigliano il sodisfacimento — mediante la delega legislativa — dell'esigenza di revisione della vigente legislazione sugli usi civici, dopo che il Parlamento avrà fissato principi e criteri direttivi.

Il predetto disegno di legge, che per il sopravvenuto scioglimento delle Camere non perfezionò il suo *iter*, è stato nuovamente diramato, per riproporsi all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quale giudizio e valutazione egli sia in grado di dare sull'esito degli esami di licenza media sostenuti a Francoforte sul Meno davanti a una commissione di esami di nomina

ministeriale dei ragazzi figli di emigrati; secondo quanto documentato da un ricorso, presentato dai genitori di tali ragazzi, gli esami sono stati contrassegnati da palesi irregolarità, da violazioni di quanto disposto dalla legge, da un clima di intimidazione e di ansia, con la conseguenza di risultati non accettabili in un esame di adempimento dell'obbligo;

2) la percentuale dei respinti è stata superiore all'80 per cento;

3) se, alla luce anche di questo grave episodio, intenda assumere le iniziative adeguate sia sul caso particolare, disponendo di annullare tali esami e a farli ripetere con una diversa commissione, sia sul piano più generale assicurando ai figli degli emigrati, specie nella fascia dell'obbligo, il reale diritto allo studio. (4-00910)

RISPOSTA. — Dalla relazione del presidente della commissione e dalle comunicazioni delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari risulta che l'operato della commissione di esami di licenza media svoltisi a Francoforte nella sessione unica nell'anno scolastico 1971-72 è regolare sia sotto il profilo formale che sostanziale e che l'esito negativo dei candidati è stato dovuto alla preparazione particolarmente carente degli stessi i quali non hanno — come debitamente accertato — dimostrato di aver raggiunto quel grado di sufficienza richiesto per la promozione.

In effetti gran parte degli esaminati erano candidati che avevano frequentato corsi assolutamente privati, che non sembrano aver assicurato loro quella sufficiente maturazione e preparazione didattica che nell'ambito delle moderne concezioni della scuola media sono tra i presupposti indispensabili per l'emanazione di un giudizio complessivo positivo ai fini del conseguimento del titolo. In tali condizioni il numero dei licenziati è stato assai limitato (19 su 92).

Avverso l'operato della commissione di esami è stato proposto, da parte di un gruppo di genitori di ragazzi respinti, un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In base alla procedura prevista dalle norme vigenti e ai fini del successivo decreto presidenziale di decisione sul ricorso, il Ministero degli affari esteri ha richiesto il prescritto parere al Consiglio di Stato in data 18 settembre 1972. Allo stato attuale delle cose, pertanto, nessuno dei provvedimenti indicati dagli interroganti può essere adottato al riguardo.

Per quanto si riferisce poi alla questione generale dell'istruzione nella fascia dell'ob-

bligo a favore dei figli degli emigrati, si ricorda che nella repubblica federale tedesca, in Svizzera, in Belgio ed in altri paesi europei ed extraeuropei, esiste già una rete di istituzioni di assistenza scolastica, diretta al conseguimento dei fini previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, che come noto ha per oggetto la realizzazione di provvidenze ed iniziative atte ad assicurare l'inserimento dei figli dei nostri emigrati nelle scuole dei paesi ospitanti ed il conseguimento di titoli di studio validi ai fini delle future scelte scolastiche e professionali, nonché, in caso di rientro in Italia, il regolare proseguimento degli studi nelle scuole metropolitane.

Data la relativamente recente entrata in vigore della legge n. 153 si è potuto, finora, assicurare una adeguata rete di corsi integrativi a livello elementare, mentre il numero dei corsi a livello medio si deve considerare ancora insufficiente. È tuttavia in corso l'opera di organizzazione e di strutturazione di tali provvidenze di cui potranno beneficiare i figli dei nostri emigrati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

RIGHETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere al fine di assicurare la ricezione dei programmi televisivi ai cittadini del comune di Borbona (Rieti) e delle sue numerose e popolate frazioni.

In quel comune, difatti, non è possibile la ricezione di nessuno dei due canali televisivi né si è proceduto ad ovviare all'inconveniente nonostante i tecnici della RAI-TV abbiano a più riprese compiuto gli opportuni rilievi.

La predisposizione delle necessarie attrezzature corrisponde ad una viva attesa di quelle popolazioni, ingiustificatamente private di un pubblico servizio. (4-01934)

RISPOSTA. — Il problema della ricezione dei programmi televisivi nella zona del comune di Borbona forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici della RAI, nell'intento di poter pervenire ad una adeguata soluzione.

Si soggiunge che, nel piano di lavori relativo al quadriennio 1969-1972 era prevista, da parte della RAI, la costruzione di un appo-

sito impianto ripetitore a Colle Moretto; se nonch  sopraggiunte difficolt  di ordine finanziario hanno imposto il rinvio della realizzazione di tale impianto ad epoca che, attualmente, non si   in grado di precisare.

Giova, tuttavia, tener presente che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa la estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realt , la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 797 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 390 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ci  nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualit  e secondo criteri di precedenza, riferiti alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della popolazione della localit  segnalata saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

Il Ministro: GIOIA.

ROBERTI, CASSANO E DE VIDOVICH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nel novembre 1972, il personale   stato sollecitato a presentare domanda in carta da bollo tendente ad estendere l'indennit  integrativa speciale alla tredicesima mensilit .

Per conoscere, altres , quali accertamenti ritenga di svolgere al fine di appurare da quali ambienti sia venuta tale iniziativa che   servita soltanto a far introitare allo Stato la rilevante somma spesa dal personale per l'acquisto della carta bollata e disilludere migliaia di dipendenti che all'iniziativa medesima hanno fiduciosamente aderito. (4-03015)

RISPOSTA. — Con le decisioni 28 agosto 1970, n. 596 e 15 giugno 1971, n. 638, il Con-

siglio di Stato ha stabilito che la 13^a mensilit  costituisce un assegno da considerare emolumento fisso e ricorrente di natura non diversa da quello dello stipendio, del quale   accessorio necessario ed inscindibile. Per altro,   da precisare che tali sentenze riguardavano specificatamente la valutabilit  di assegni personali derivanti da differenze di stipendi.

Tuttavia, il personale ferroviario venuto a conoscenza delle ripetute decisioni ha fatto pervenire domande in carta semplice ed anche in carta legale per chiedere che ai fini della liquidazione della 13^a mensilit  venisse computata anche l'indennit  integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324.

A seguito di ci  questa azienda ha rivolto quesito al Ministero del tesoro, il quale, con telegramma del 16 novembre 1972 ha precisato che il Consiglio di Stato con decisione 30 ottobre 1963, n. 660, aveva gi  espressamente escluso che nell'importo della 13^a mensilit  potesse essere compresa l'indennit  integrativa speciale, invitando le amministrazioni statali ad attenersi a tale specifica decisione.

In tal senso sono state impartite le opportune disposizioni con circolare 1^o dicembre 1972, P. 164/3.0.

Per quanto concerne la richiesta di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che da preliminari accertamenti allo scopo espletati non sono emerse specifiche responsabilit  a carico dei competenti uffici della azienda ferroviaria.

La presentazione della domanda   intervenuta in seguito alla divulgazione di voci, di fonte incontrollabile, circa una pretesa perdita di diritti qualora le relative istanze non fossero state prodotte entro un termine perentorio.

Si   in tal modo determinata una forma di psicosi, non nuova in casi del genere, che ha indotto molti ferrovieri a presentare istanza indipendentemente dal parere conclusivo degli organi amministrativi competenti.

Il Ministro: BOZZI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che:

a) i laureati in giurisprudenza, non abilitati, sono stati esclusi dalla possibilit  di frequentare i corsi abilitanti speciali per l'insegnamento delle lingue straniere, insegnamento che pure   loro concesso da parecchi anni;

b) le direttive generali relative alle tabelle delle materie per le nuove classi di abilitazioni e di concorso, annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972, non prevedono la possibilità di continuare l'attività didattica già avviata da molti anni, e che la nuova disposizione tende a regolamentare l'accesso all'insegnamento dei nuovi laureati sulla base di conoscenze facenti titolo specifico della loro preparazione.

c) tanti anni di attività didattica, meritevolmente svolta, nell'insegnamento di una determinata materia, in forza della compatibilità consentita dalle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, possono senz'altro costituire il titolo specifico per l'accesso ai suddetti corsi speciale — se ritenga, per i professori con lauree in giurisprudenza conseguite antecedentemente all'approvazione della legge 6 dicembre 1970, n. 1074, di riconoscere la possibilità di frequentare i corsi abilitanti ordinari per le lingue straniere già insegnate per almeno due anni. (4-02336)

RISPOSTA. — In un disegno di legge in corso di presentazione in Parlamento è previsto che ai primi corsi abilitanti di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che saranno effettuati dopo l'entrata in vigore del provvedimento in parola, siano ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni e integrazioni, purché tale titolo sia stato conseguito prima del 24 marzo 1972 e cioè prima della data di entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto ministeriale 2 marzo 1972.

Il Ministro: SCALFARO.

RUSSO FERDINANDO, PERRONE F BORRA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — considerato che con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, veniva approvato il codice della navigazione da cui avrebbe dovuto prendere avvio il superamento di tutta la normativa, principalmente il vecchio regolamento della navigazione, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e la congerie di norme, di vario livello, che coprono il settore dell'aviazione civile; rilevato che detto codice, in base alle disposizioni finali contenute nel ca-

pitolo IX della parte quarta, non poteva avere esecuzione se non col relativo regolamento che, dopo lunghe vicende e varie commissioni all'uopo istituite, non è stato ancora emanato; tenute presenti le conseguenze a cui tali inadempienze danno luogo creando, nel settore, molteplici situazioni di conflitto, specie riguardo alle competenze tra l'amministrazione militare e quella dei trasporti — i motivi della mancata emanazione del regolamento del codice di navigazione e quali provvedimenti ritenga opportuno adottare per la sua più pronta emanazione. Inoltre, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per cui non è stata ancora recepita, nell'ordinamento italiano, la normativa dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile. (4-02620)

RISPOSTA. — Con decreto in corso di perfezionamento è stata istituita una commissione composta di esperti e di funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, aventi il compito di formulare proposte per l'aggiornamento della normativa vigente in materia di navigazione aerea.

Nell'ampio quadro del mandato conferitole, l'obiettivo primario che verrà perseguito dalla commissione sarà quello della predisposizione di uno schema di regolamento applicativo del codice della navigazione.

Per altro, come rilevato dagli interroganti, qualche anno fa, da parte di una commissione interministeriale, è stato già predisposto un primo schema di regolamento al codice della navigazione, parte aeronautica.

Il predetto elaborato, per altro pienamente valido sotto il profilo scientifico e dottrinario, necessita di un ulteriore esame allo scopo di renderlo perfettamente rispondente alle più attuali esigenze dell'aviazione civile in generale e del trasporto aereo commerciale in particolare.

Pertanto, l'attuale commissione, nelle riunioni preliminari tenute in attesa che sia perfezionato il relativo decreto di istituzione, ha positivamente valutato l'opportunità di tenere in considerazione i lavori della precedente commissione e di riesaminarli per verificarne la rispondenza alle cennate esigenze della navigazione aerea civile.

Con l'adozione di tale metodo di lavoro, la commissione stessa si ripromette di arrivare in tempi brevi a delle conclusioni che rendano possibile, da parte dell'amministrazione, il rapido perfezionamento dell'iter per l'approvazione del nuovo regolamento per la navigazione aerea.

Per quanto infine concerne il non ancora attuato recepimento, nell'ordinamento italiano, della normativa dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, si premette che, con legge 29 gennaio 1957, n. 24, il Governo era stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per rendere esecutivi gli allegati tecnici alla convenzione di Chicago, istitutiva della predetta organizzazione internazionale.

Per altro, nella pratica attuazione della delega, si manifestò chiaramente la obiettiva difficoltà di procedere all'inserimento, *sic et simpliciter*, degli allegati stessi e dei relativi emendamenti nella legislazione italiana.

Infatti, ad avviso di questo Ministero, più che porre in essere un semplice atto di ricezione, sembra necessario — in via preliminare — decidere se sia opportuno o meno inserire nella nostra legislazione tutta la predetta normativa internazionale. Successivamente, allo scopo di individuare l'idoneo strumento giuridico per la ricezione delle norme stesse, occorre stabilire quali di esse presentano un contenuto normativo di ordine primario, tale da richiedere, per il loro inserimento nell'ordinamento interno, l'emanazione di una legge formale; le altre norme, di natura regolamentare o comunque tali da non modificare norme primarie preesistenti, dovrebbero invece essere recepite mediante provvedimenti di contenuto e forma regolamentare, o addirittura — in taluni casi — con semplice provvedimento al livello ministeriale.

Tale problema comunque non mancherà di formare oggetto di approfondito esame da parte della citata commissione che, anche in tale materia, formulerà al più presto le sue conclusioni.

Il Ministro: Bozzi.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in provincia di Gorizia e precisamente nell'ufficio postelegrafonico di Monfalcone, vengono chiamati a sostituire i portalettere assenti, fattorini ULA addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, disimpegnandoli dal loro servizio con grave pregiudizio del servizio e conseguenti recriminazioni della utenza. (4-02778)

RISPOSTA. — La decisione di sostituire i portalettere assenti presso l'ufficio postale di Monfalcone, con fattorini telegrafici è stata

adottata dalla direzione provinciale postale di Gorizia per motivi di imprescindibile necessità.

Si è trattato di un provvedimento a carattere temporaneo e di emergenza, che comunque si presentava come l'unico mezzo possibile per far fronte ad una situazione eccezionale di indisponibilità sia degli agenti di scorta sia dei sostituti locali iscritti nell'apposito elenco provinciale.

Si soggiunge che la temporanea, occasionale distrazione di alcune unità dal settore del recapito dei telegrammi e degli espressi non ha arrecato alcun pregiudizio di rilievo nell'anzidetto servizio.

Il Ministro: GIOIA.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, premesso che l'apposito decreto interministeriale stabilisce che la scorta per i portalettere ULA è del 20 per cento e che, per altro, nel 16 per cento di cui alle attuali disposizioni ministeriali non è compreso il personale di scorta, è impossibile che, in atto, presso gli uffici postelegrafonici vi possano essere portalettere di scorta disponibili in quanto il 16 per cento non è sufficiente a coprire le sostituzioni per i 30 giorni di congedo ordinario ed i 30 di congedo straordinario annuali; considerato che il maggiore onere che l'amministrazione deve sostenere è connesso all'attuale regolamentazione della sostituzione, in quanto il portalettere di scorta non giunge in tempo in una circoscrizione diversa, ma dopo qualche giorno e si ha una prima giacenza con un disagio per l'utenza, e che inoltre tale portalettere non può smaltire tutta la corrispondenza in arrivo, in quanto non conosce i percorsi di tutte le zone di recapito della provincia, con altra conseguente giacenza che aumenta il disservizio; ne scaturisce che, in maniera inequivocabile, il problema dell'erogazione di straordinario per smaltimento di giacenza è di carattere generale e non particolare o contingente.

A comprova di quanto detto, l'interrogante chiede di conoscere: quante ore di straordinario sono state erogate dall'amministrazione postelegrafonica negli uffici ULO per lo smaltimento delle giacenze nell'anno 1971 e quante nell'anno in corso alla data odierna; quanto congedo ordinario è stato erogato nel 1971 e quanto ne deve essere erogato nei confronti del 1972; quale è la percentuale delle assenze per malattia dei portalettere ULA verificatesi

nel corso del corrente anno e quale quella del 1971.

Inoltre, poiché la legge del 15 aprile 1961, n. 291, tratta di indennità di missione o indennità oraria, allorché il lavoratore viene comandato a prestare servizio in un ufficio diverso da quello di applicazione e poiché spesso la circoscrizione comprende diversi uffici, dovendo prestare servizio in un ufficio diverso da quello di applicazione, l'agente di scorta postale ha diritto al trattamento previsto dalla legge e pertanto non potendosi, in nessun modo, accettare la formula dubitativa usata nella risposta all'interrogazione n. 4-00871 l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare perché, nel rispetto assoluto della legge n. 291, venga concessa l'indennità prevista per i portalettere di scorta allorché costoro vengano comandati, come in atto avviene, a prestare servizio in uffici diversi da quello di applicazione pur facenti parte della circoscrizione. (4-02779)

RISPOSTA. — Si deve anzitutto precisare, quanto fatto presente in risposta alla precedente interrogazione n. 4-00871 del 25 luglio 1972, che l'entità numerica della scorta del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali (ivi comprese le agenzie e le ricevitorie) è determinata in ciascuna provincia nel 16 per cento (e non nel 20 per cento) del numero complessivo degli agenti applicati nei vari uffici locali della provincia stessa.

Ciò premesso, si fa presente che con provvedimento legislativo di iniziativa governativa, recentemente approvato dal Parlamento ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la materia delle sostituzioni dei titolari di posti di portalettere assenti per qualsiasi causa e della copertura di posti di portalettere di nuova istituzione è stata ristrutturata sul diverso criterio che deve, di norma, farsi ricorso all'opera dei sostituti quando gli agenti addetti ai centri scorta di ciascuna circoscrizione siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione stessa e che soltanto in caso di necessità può provvedersi mediante l'utilizzazione delle unità di scorta applicate ad una diversa circoscrizione.

Nel confermare poi quanto affermato nella risposta alla precedente interrogazione e cioè che anche l'attuale sistema organizzativo non può ritenersi causa della formazione delle giacenze delle corrispondenze e che in ogni caso nessun compenso per lavoro straordinario è stato erogato per lo smaltimento di dette

giacenze sia nell'anno 1971 che nell'anno 1972, si forniscono qui di seguito, in merito alle specifiche richieste contenute nel penultimo periodo dell'interrogazione cui si risponde, i richiesti dati.

Le giornate di assenza per congedo ordinario del personale ULA appartenente alla carriera ausiliaria hanno raggiunto nell'anno 1971 la somma di n. 634.355, mentre quelle dell'anno 1972, già effettuate od ancora da effettuare, ascendono a n. 727.612.

Circa le assenze per malattia si precisa che esse sono state mediamente di 21 giorni *pro capite*, mentre quelle relative al 1972 sono state di 17 giorni.

Per quanto infine concerne l'ultima parte dell'interrogazione, nel ribadire che il trattamento di missione per il personale di scorta compete soltanto nel caso che il medesimo sia chiamato a prestare servizio fuori della propria circoscrizione, si fa inoltre presente che detta determinazione è stata adottata dopo aver sentito in proposito le organizzazioni sindacali del personale.

Il Ministro: GIOIA.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che agli oltre 700 ciechi civili, residenti nei comuni della provincia di Latina, non sia stata ancora corrisposta la pensione relativa al bimestre settembre-ottobre 1972, giusto l'articolo 18 della legge 27 maggio 1970, n. 382;

2) se sia a conoscenza che il ritardo dei pagamenti delle pensioni è causa di enormi sacrifici, imposti a una categoria di cittadini, qual è quella dei ciechi, che nella pensione trovano l'unica fonte di sostentamento;

3) quali siano i motivi di tanto ritardo;

4) se e quali provvedimenti intenda adottare. (4-02793)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, consapevole dello stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i ciechi civili, nonché gli appartenenti alle altre categorie protette (mutilati, invalidi civili e sordomuti) a causa del mancato pagamento delle pensioni nei tempi stabiliti, ha da tempo avviato, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, lo studio di una nuova disciplina normativa idonea ad assicurare la migliore funzionalità al pagamento delle pensioni e degli assegni assistenziali a dette categorie. La cennata fase preparatoria, la quale ha im-

plicato la valutazione di complesse questioni collegate anche al rilevante numero dei beneficiari degli assegni e alla loro distribuzione nelle varie parti del territorio nazionale, può considerarsi ormai prossima alla definizione.

Per quanto attiene, poi, ai fondi per far fronte al pagamento delle pensioni, il Ministero ha provveduto tempestivamente ad accreditare l'intero stanziamento previsto nel bilancio del 1972, assegnando ad ogni prefettura l'importo occorrente in relazione al numero degli assistiti.

Atteso che, tuttavia, le somme assegnate a tale scopo si sono dimostrate insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, anche a causa dell'incremento del numero degli ammessi al beneficio, ad evitare la sospensione dei pagamenti, è stata richiesta al dicastero del tesoro una integrazione di lire 13.765.000.000, per provvedere al fabbisogno complessivo per le tre categorie di assistiti.

Il dicastero del tesoro, aderendo a tale richiesta, ha disposto l'occorrente variazione di bilancio.

Poiché, per altro, la somma attribuita sarà disponibile soltanto nel marzo del 1973, il Ministero dell'interno, preoccupato della grave situazione nella quale si sarebbero venuti a trovare i predetti minorati, si è adoperato per ottenere subito la somma di lire 10.470.270.000, necessaria per provvedere al pagamento del bimestre novembre-dicembre 1972 e della tredicesima mensilità, proponendo, nel contempo, di autorizzare, in via eccezionale, le tesorerie provinciali ad anticipare gli assegni sui fondi a disposizione.

Tale proposta è stata accolta, per cui, fin dal 13 dicembre 1972 sono state già impartite le conseguenti istruzioni a tutte le prefetture.

Il Sottosegretario di Stato: NICOLAZZI.

SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se il signor Alfredo Colabucci risulti essere dipendente del MDE in Roma, in caso affermativo: con quale qualifica, da quale epoca ed anche quale remunerazione percepisca per tale rapporto di pubblico impiego. (4-02978)

RISPOSTA. — Il signor Alfredo Colabucci, assunto dall'amministrazione della difesa in data 5 novembre 1959 in qualità di operaio giornaliero e inquadrato dal 29 marzo 1967 nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine dell'aeronautica militare,

riveste la qualifica di coadiutore e percepisce lo stipendio inerente alla qualifica stessa.

Dal 30 giugno 1972 il Colabucci è comandato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro: TANASSI.

SIGNORILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni subiti dagli agricoltori della provincia di Taranto a causa delle violente grandinate che hanno totalmente distrutto la produzione vitivinicola nelle contrade Bosco Cagioni, Montefavale, San Biagio, Li Vazzi, Lupara, Calapricello, Montedarena, Cormoni, Perricchio, Tomanie, Farese, Ospedale, Serrone, Patemaria, e per sapere quali misure intenda adottare per disporre la concessione di speciali contributi in favore dei contadini danneggiati e delle numerose famiglie per cui la coltivazione vitivinicola costituisce la principale fonte di reddito. (4-00849)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 30 settembre 1972, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Taranto, danneggiate dalle grandinate verificatesi il 6 e l'8 maggio e dal 12 al 27 luglio 1972, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché di quelle contributive e contributivo-creditizie, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto delle perdite del prodotto, di cui al successivo articolo 5.

Il Ministro: NATALI.

SIGNORILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei rilevanti danni subiti dagli agricoltori e dai coltivatori di tabacco delle campagne del territorio di Galatina (Lecce), a causa di una grandinata di inaudita violenza che ha distrutto totalmente la produzione vitivinicola della corrente annata ed ha danneggiato irrimediabilmente le piante, mentre per il tabacco è andato distrutto e il prodotto ancora in vegetazione e quello di essiccazione; si chiede di conoscere quali misure il ministro intenda adottare per risolvere in maniera concreta il problema che vede interessati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

parecchi lavoratori per i quali la coltivazione delle viti e del tabacco costituisce l'unica fonte di reddito. (4-01071)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 31 ottobre 1972, ha provveduto alla dichiarazione di eccezionalità nei nubifragi e grandinate verificatisi nel territorio della provincia di Lecce nei mesi di luglio, agosto e settembre 1972, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che consente ai produttori agricoli della provincia medesima di beneficiare dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso di favore del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, singoli o associati, per le necessità di conduzione e per l'estinzione di passività derivanti da precedenti prestiti e mutui.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della stessa provincia, nelle quali possono trovare applicazione anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste dall'articolo 5 della legge, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle del comune di Galatina.

Il Ministro: NATALI.

SKERK, LIZZERO E MENICHINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia informato delle preoccupanti notizie secondo le quali quasi la metà delle linee facenti capo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari che collegano il Friuli-Venezia Giulia al resto del paese sarebbero in procinto di essere soppresse; per sapere se intenda intervenire per evitare che questa regione venga in tale modo ulteriormente emarginata con grave danno per la sua economia; e per sapere inoltre se ritenga invece necessario (tenendo conto del continuo aumento dei traffici) non soltanto mantenere gli attuali collegamenti e soprattutto quelli con Roma e Milano, ma istituirne degli altri con scali esteri, particolarmente con il centro oriente europeo che gravita verso il Friuli-Venezia Giulia. Ciò si rende oltremodo necessario anche per non declassare lo scalo di Ronchi dei Legionari e per il mantenimento dei livelli occupazionali. (4-01456)

RISPOSTA. — All'interesse della società ATI per l'incremento delle frequenze ed il mi-

glioramento delle comunicazioni riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia non ha corrisposto un concreto riscontro di utilizzazione da parte degli utenti di quella regione.

Alla scarsa utilizzazione cui si è accennato vanno poi aggiunte le limitazioni al movimento degli aerei, imposte dal controllo del traffico aereo sugli scali di Fiumicino e Linate allo scopo di ridurre, entro limiti di tollerabilità, il ritardo negli arrivi e nelle partenze degli aerei e di fronteggiare la congestione, cui come è noto soggiacciono i suddetti aeroporti.

L'ATI, pertanto, si è trovata nella necessità di programmare un ridimensionamento della propria rete, eliminando quelli che con la scarsa occupazione dei posti offerti, hanno mostrato di non interessare eccessivamente gli utenti giuliani.

Tuttavia, a seguito dell'interessamento di questa amministrazione, la società ha in parte ridimensionato il programma di riduzione dei voli, cui ci si riferisce.

In conclusione, dal 1° novembre 1972 i collegamenti da e per Trieste sono i seguenti:

la direttrice Roma-Trieste e viceversa ha due frequenze giornaliere operate con DC.9S; i collegamenti Trieste-Milano, e viceversa, sono assicurati, per il periodo invernale, da due frequenze giornaliere, operate con DC. 9S e da una frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) operata con Fokker 27;

la direttrice Trieste-Genova e viceversa resta invariata;

la linea dorsale adriatica (Trieste-Venezia-Ancona-Bari), che non sarà più soppresa, ha frequenza settimanale.

Comunque, la questione dei collegamenti aerei con l'aeroporto di Ronchi, è seguita con particolare interessamento da questo Ministero non solo per i servizi aerei interni, che saranno riesaminati in occasione dell'entrata in vigore dei prossimi orari estivi, ma anche per quelli internazionali.

Il Ministro: Bozzi.

SPINELLI. — *Al Governo.* — Per sapere cosa intenda fare il Governo per porre fine allo stato di disagio in cui si trovano i ciechi civili a seguito dell'irregolare pagamento delle pensioni;

riferendosi alla inadeguatezza del servizio a causa, anche, della farraginosa procedura relativa all'accreditamento dei fondi ed alla inadeguatezza dello stesso ente erogatore;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

riferendosi inoltre al fatto che fin dalla metà del 1971 il ministro dell'interno ha condiviso le valutazioni negative fatte in merito all'UIC, dichiarandosi disponibile per il trasferimento del servizio al Ministero del tesoro per il pagamento a mezzo libretto con l'adozione di ruoli di spesa fissa e che il Governo, con nota del 15 aprile 1962 dava assicurazioni in tal senso;

l'interrogante chiede di sapere come e quando il Governo intenda operare per tale necessario trasferimento del servizio al Ministero del tesoro. (4-02220)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, consapevole dello stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i ciechi civili, nonché gli appartenenti alle altre categorie protette (mutilati, invalidi civili e sordomuti) a causa del mancato pagamento delle pensioni nei tempi stabiliti, ha da tempo avviato, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, lo studio di una nuova disciplina normativa idonea ad assicurare la migliore funzionalità al pagamento delle pensioni e degli assegni assistenziali a dette categorie. La cennata fase preparatoria, la quale ha implicato la valutazione di complesse questioni collegate anche al rilevante numero dei beneficiari degli assegni e alla loro distribuzione nelle varie parti del territorio nazionale, può considerarsi ormai prossima alla definizione.

Per quanto attiene, poi, ai fondi per far fronte al pagamento delle pensioni, il Ministero ha provveduto tempestivamente ad accreditare l'intero stanziamento previsto nel bilancio del 1972, assegnando ad ogni prefettura l'importo occorrente in relazione al numero degli assistiti.

Atteso che, tuttavia, le somme assegnate a tale scopo si sono dimostrate insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, anche a causa dell'incremento del numero degli ammessi al beneficio, ad evitare la sospensione dei pagamenti, è stata richiesta al dicastero del tesoro una integrazione di lire 13.765.000.000, per provvedere al fabbisogno complessivo per le tre categorie di assistiti.

Il dicastero del tesoro, aderendo a tale richiesta, ha disposto l'occorrente variazione di bilancio.

Poiché, per altro, la somma attribuita sarà disponibile soltanto nel marzo del 1973, il Ministero dell'interno, preoccupato della grave situazione nella quale si sarebbero venuti a trovare i predetti minorati, si è adoperato per ottenere subito la somma di lire

10.470.270.000, necessaria per provvedere al pagamento del bimestre novembre-dicembre 1972 e della tredicesima mensilità, proponendo, nel contempo, di autorizzare, in via eccezionale, le tesorerie provinciali ad anticipare gli assegni sui fondi a disposizione.

Tale proposta è stata accolta, per cui, fin dal 13 dicembre 1972, sono state già impartite le conseguenti istruzioni a tutte le prefetture.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: NICOLAZZI.

SPITELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'istruttoria in corso presso la procura della Repubblica del tribunale di Perugia in materia di concessione di licenze edilizie da parte del comune e se ricorrano gli estremi per l'adozione di provvedimenti cautelativi.

L'interrogante chiede altresì di sapere se il ministro sia a conoscenza di una minaccia presa di posizione, attraverso un comunicato ufficiale, posta in atto da parte di un partito politico, nei confronti di organi di stampa, ai quali viene perentoriamente richiesto di cessare di esprimere opinioni riguardanti la materia di che trattasi. (4-02654)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza, in base alle comunicazioni al riguardo pervenutegli dalla procura generale presso la corte d'appello di Perugia, che presso la procura della Repubblica è in corso istruttoria penale per accertare eventuali illeciti nella concessione di licenze edilizie da parte del comune di quella città.

Spetta all'autorità giudiziaria ogni decisione circa l'adozione di misure cautelari in relazione agli sviluppi dell'istruttoria medesima.

Riguardo all'ultima parte della interrogazione, nulla risulta a questo Ministero circa quanto in esame si riferisce ed anche l'autorità giudiziaria ha escluso l'esistenza delle asserite minacce facendo presente che in merito non sono state presentate denunce né sono in corso istruttorie.

Il Ministro: GONELLA.

TANI, BERNINI, DI PUCCIO, RAFFAELLI E BIANCHI ALFREDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della iniziativa presa dal procuratore generale della Repub-

blica di Firenze, professor Calamari, per la quale il giudice istruttore di Pisa, come riporta anche la stampa cittadina, ha notificato avvisi di reato al sindaco del comune di Pontedera (Pisa) e a tre assessori della stessa amministrazione per avere gli stessi, « in concorso fra loro e nelle rispettive qualità di sindaco e assessori del comune di Pontedera, con deliberazione della giunta in data 2 ottobre e con la emissione di un successivo mandato di pagamento il 7 dicembre 1971, distratto la somma di 300 mila lire, appartenente al comune di Pontedera, a profitto delle organizzazioni sindacali CISL, UIL e CGIL, per la costituzione di un fondo di solidarietà per le maestranze della fonderia Ceccati di La Roïta (Pisa) che avevano una vertenza sindacale con il loro datore di lavoro »;

2) se sia, al corrente che in quella occasione la giunta comunale, confortata dal sostegno preventivo dei capigruppo consiliari, deliberò il succitato contributo che ottenne l'approvazione unanime del consiglio comunale e della commissione di controllo sugli atti degli enti locali;

3) se gli sia noto che lo stanziamento suddetto seguiva una iniziativa popolare alla quale avevano già aderito migliaia di cittadini e, in seguito, avevano aderito numerose amministrazioni comunali della provincia e che questa iniziativa tendeva ad aiutare i lavoratori di quella fabbrica e, in definitiva, a mantenere i livelli di occupazione in un momento di particolare disagio;

4) se ravvisi nella denuncia citata un pericolo serio per l'autonomia degli enti locali e una conseguente limitazione delle prerogative degli organi di controllo stabilite per legge;

5) se creda che l'iniziativa del procuratore generale della Repubblica di Firenze possa essere considerata suscettibile di turbare profondamente, particolarmente in una cittadina come quella di Pontedera, lo svolgersi della vita democratica di cui le lotte dei lavoratori per i rinnovi contrattuali sono parte determinante. (4-01498)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte di appello di Firenze, l'interrogazione si riferisce al procedimento penale instaurato dalla predetta procura generale contro Giacomo Maccheroni, Mario Marianelli, Orio Sampieri e Mauro Pistolesi, il primo sindaco e, gli altri, componenti della giunta municipale di Pontedera e trasmesso al giudice istruttore di

Pisa per la istruzione formale con richiesta di contestare ai prevenuti la seguente imputazione: « delitto di cui agli articoli 314, 110 del codice penale per avere in Pontedera, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità di sindaco e di assessori del comune di Pontedera, con deliberazione in data 2 ottobre 1971, n. 1036 e con l'emissione di un successivo mandato pagato il 7 dicembre 1971, distratto la somma di lire 300 mila appartenente al predetto comune a profitto delle organizzazioni sindacali della CISL, CGIL e UIL per la costituzione di un fondo di solidarietà a favore delle maestranze della fonderia Ceccati che avevano una vertenza sindacale con l'impresa datrice di lavoro ».

La procura generale ha altresì riferito che l'istruttoria è appena agli inizi perché il giudice istruttore si è limitato sinora a far notificare gli avvisi di procedimento. Ha aggiunto poi che, anche a prescindere dalla considerazione che lo stanziamento della somma è stato fatto a favore non di singoli lavoratori, eventualmente in precarie condizioni economiche, ma di organizzazioni sindacali lasciate così arbitre di disporre del denaro del comune, deve essere sottolineata la circostanza che la vertenza insorta tra il titolare della fonderia Ceccati e le maestranze non derivava dal fatto che il datore di lavoro avesse licenziato o minacciato di licenziamento alcuno dei suoi dipendenti, i quali, pertanto, lottavano non per mantenere il posto di lavoro ma unicamente per conseguire miglioramenti salariali. Pertanto, secondo la stessa procura generale, non è esatto quanto viene affermato nella interrogazione nella parte in cui si sostiene che la erogazione del denaro ad opera degli amministratori del comune di Pontedera aveva, tra l'altro, lo scopo di mantenere i livelli di occupazione in un momento di particolare disagio. In sostanza, secondo il parere della procura generale, la questione che il giudice dovrà risolvere è la seguente: se, dovendosi escludere che si tratti di erogazione di somme a favore di lavoratori licenziati e, come tali in stato di indigenza, sia lecito ad un comune fare sovvenzioni di danaro a determinate categorie di cittadini (lavoratori) per sostenerli nelle lotte sindacali con altre categorie di cittadini (datori di lavoro), adottando, per di più il sistema di elargire il danaro, non ai singoli lavoratori interessati, ma alle associazioni sindacali. La questione, ad avviso della procura generale, è di notevole rilievo ai fini di un giudizio relativo ad analoghi casi verificatisi in altri comuni della Toscana.

Quanto sopra premesso ed a prescindere da quelle che potranno essere le definitive decisioni dell'autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sul caso segnalato, si deve rilevare, in ordine alle considerazioni generali svolte ed ai quesiti proposti nell'ultima parte della interrogazione, che al Ministero di grazia e giustizia non compete alcun sindacato sulle determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale e, pertanto, un suo intervento, o soltanto una sua presa di posizione, relativamente a fatti che siano oggetto di un procedimento in corso costituirebbero una indebita interferenza sull'attività del detto organo dato che i magistrati del pubblico ministero godono, ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione, delle stesse garanzie previste per i magistrati giudicanti.

Il Ministro: GONELLA.

TESSARI, BORTOT, BUSETTO E D'ALEMA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se oltre ai fatti denunciati con l'interrogazione del 3 ottobre 1972, e tuttora rimasta senza risposta, siano a conoscenza dei seguenti fatti accaduti alla Confezioni San Remo di Paderno di Ponzano (Treviso).

La direzione dell'azienda Confezioni San Remo, inseguendo un suo disegno di ristrutturazione che intende far pagare in termini di sospensione, cassa integrazione e licenziamento, ai dipendenti, operai e impiegati, ha deciso unilateralmente di procedere allo smantellamento della fabbrica del gruppo sita in Paderno di Ponzano, occupante attualmente 330 dipendenti dei 4.700 dell'intero gruppo. Per realizzare questo disegno la direzione avrebbe invitato gli operai ausiliari del complesso di Caerano a offrirsi per l'opera di smantellamento fuori dall'orario normale di lavoro e nelle giornate festive, in modo da mettere gli operai del complesso di Paderno di fronte al fatto compiuto. Una paga particolarmente cospicua era stata promessa agli operai che si fossero prestati all'operazione. Gli operai della Caerano hanno comunicato che mai si sarebbero prestati per un'operazione di tal fatta che mirava a privare del posto di lavoro gli operai del complesso di Paderno. Avendo tuttavia l'azienda provveduto a rimuovere alcuni macchinari, con personale raccoglietico, tutti i dipendenti di Paderno hanno deciso a partire da giovedì 30 novembre di istituire un servizio permanente di

vigilanza fuori dall'orario normale di lavoro e giorno e notte hanno montato la guardia all'azienda perché si impedisse la rimozione anche di un solo telaio.

Di fronte a fatti di tale gravità gli interroganti invitano il Governo per mezzo dei ministri dell'industria e del lavoro a condizionare qualsiasi finanziamento fatto con denaro pubblico all'azienda in questione alla garanzia di difendere i posti di lavoro attualmente esistenti secondo le indicazioni che ormai da molte parti si prospettano. In questo senso si è espresso all'unanimità il consiglio comunale di Caerano San Marco, dove ha sede la Confezioni San Remo, con un ordine del giorno, in data 6 ottobre 1972, dove si denuncia la riduzione dei posti di lavoro dell'intero complesso parallelamente all'aumento dei ritmi di lavoro e alla violazione delle norme contrattuali e si esprime al tempo stesso la necessità di una diversa politica dell'occupazione e una diversa politica degli investimenti proprio in conseguenza del ruolo che oggi svolge il capitale pubblico nei grandi complessi privati, nel nostro caso il maggiore complesso tessile e industriale della provincia di Treviso. (4-02936)

RISPOSTA. — La Confezioni San Remo — con sede legale in Caerano di San Marco — ha un capitale sociale di 6 miliardi, le cui azioni sono quasi totalmente in possesso della Genesco Europea con sede in Zurigo, ma con casa madre in USA.

Per quanto non ancora pubblicato, risulta che il bilancio 1971 della San Remo ha chiuso con una consistente passività e non minore passività registrerà il bilancio del 1972.

Non è da escludere quindi che a causa di tali passività il tribunale di Treviso dichiari di ufficio il fallimento della società.

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'assemblea degli azionisti della San Remo ha deliberato, per riportare l'azienda su basi di equilibrio economico, un piano di ristrutturazione, che potrebbe consentire la conservazione degli attuali livelli occupazionali.

In questo piano è prevista una temporanea sospensione dal lavoro di 400 unità lavorative di cui 350 dello stabilimento di Caerano, 30 dello stabilimento di Paderno e 50 dello stabilimento di Belluno.

Tale piano è stato presentato anche ai fini dell'applicazione della legge n. 1101 e questo Ministero l'ha ritenuto in linea di massima sufficientemente idoneo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1973

Per quanto concerne la richiesta di intervento della cassa integrazione avanzata dalla Confezioni San Remo ai sensi della legge n. 464, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha reso noto che la richiesta stessa è in istruttoria presso l'ufficio regionale del lavoro di Venezia.

Si dà assicurazione che saranno valutate, dopo attenti accertamenti, le condizioni obiettive riguardanti eventuali finanziamenti nonché l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 1115 e n. 464 per i lavoratori sospesi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

TURCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere. — premesso che in data 11 novembre 1970, a seguito di interrogazione tendente a dare sollecita attivazione del ripetitore del secondo canale TV per i comuni di Roviano, Roccagiovine e Vicovaro (Roma), il ministro ebbe a rispondere che « tali località risultano incluse nell'area di servizio del ripetitore di Monte Croce, che dovrebbe essere installato entro il 1972 » — venuto a conoscenza che nessun lavoro è stato ancora iniziato, i motivi per i quali le esigenze della popolazione residente nei centri sopraindicati sono state ancora una volta trascurate. L'interrogante chiede, inoltre, se ritenga opportuno intervenire affinché, senza ulteriori indugi, venga installato nella predetta località il ripetitore che permetterà di ricevere le trasmissioni televisive anche del secondo canale. (4-01739)

RISPOSTA. — Nel piano di lavori relativo al quadriennio 1969-1972 era prevista la costruzione di un impianto ripetitore del secondo programma televisivo che avrebbe servito le località segnalate con la surriportata interrogazione. Sennonché sopraggiunte difficoltà di carattere organizzativo hanno imposto il rinvio della realizzazione di tale impianto.

Giova per altro precisare che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 797 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 390 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo si assicura che le esigenze della popolazione delle località segnalate saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

Il Ministro: GIOIA.

URSO SALVATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che le ricorrenti avversità atmosferiche (grandinate, gelate, brinate, ecc.), producono continui e sempre più ingenti danni alle colture, e che poco è stato finora fatto per utilizzare le conoscenze meteorologiche ed ecologiche a beneficio dell'agricoltura e per aiutare gli agricoltori nella loro vitale difesa dalle avversità medesime: —

se intenda ovviare a tale situazione organizzando un efficiente servizio agrometeorologico;

se intenda potenziare, a tal fine, l'ufficio centrale di ecologia agraria;

se ritenga opportuno, tenuto conto che quello agrumicolo è uno dei settori maggiormente colpito, di potenziare particolarmente tale servizio agrometeorologico nelle regioni della Sicilia, Calabria e Lazio. (4-01897)

RISPOSTA. — Il Ministero condivide pienamente l'esigenza prospettata di provvedere al potenziamento dell'ufficio centrale di ecologia agraria, per metterlo in grado di espletare con efficienza e modernità di criteri i suoi compiti di studio e di assistenza agli agricoltori nei campi della difesa delle avversità atmosferiche, della climatologia e dell'ecologia agraria.

A tal fine, il Ministero ha predisposto un piano organico di ristrutturazione del suddetto ufficio e degli osservatori e stazioni agrometeorologiche dipendenti che, oltre ad av-

viare un soddisfacente potenziamento dei servizi centrali, porrebbe l'ufficio stesso in condizioni di venire incontro alle esigenze rappresentate per settore produttivo e per territorio, come auspicato dall'interrogante per l'agrumicoltura.

Si deve tener presente, tuttavia, che la riorganizzazione funzionale ed operativa dell'ufficio centrale di ecologia agraria è strettamen-

te legata alla più ampia ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura, dal quale il predetto ufficio recepisce gli indirizzi programmatici per lo sviluppo della propria attività tecnico-scientifica.

Il Ministro: NATALI.